Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 dicembre 1999 Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 novembre 1999, n. 0360/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Rivignano.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0360/Pres. di data 16 novembre 1999 è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Rivignano.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 novembre 1999, n. 0362/Pres.

Articolo 12, C.C. - Associazione culturale regionale studi tersicorei - Pordenone. Riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 9 agosto 1999 del Presidente della «Associazione culturale regionale studi tersicorei», con sede in Pordenone, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTO l'atto costitutivo di detta associazione a rogito dell'avv. Simone Gerardi, notaio in Pordenone, del 5 dicembre 1989, rep. n. 97760, racc. 7853, ivi registrato il 19 dicembre 1989 al n. 4103/I;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 30 giugno 1999, redatto a Pordenone dal notaio dott. Gaspare Gerardi, rep. n. 21114, racc. n. 4877, ivi registrato il 5 luglio 1999 al n. 1860/I;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'associazione come istituzione culturale;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota 25 ottobre 1999, n. 9842/3.IS.CU.;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3343 del 10 novembre 1999;

DECRETA

– È riconosciuta la personalità giuridica della «Associazione culturale regionale studi tersicorei» con sede in Pordenone.

– È approvato lo statuto di detta associazione, nel testo che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 novembre 1999

ANTONIONE

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione culturale e artistica denominata «Associazione culturale regionale studi tersicorei» con sede a Pordenone (Pordenone) in via Santa Caterina, 7.

Previa deliberazione dell'Assemblea degli associati, possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, in altre località della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Previa deliberazione del Consiglio direttivo, possono essere aperti uffici amministrativi e di rappresentanza, depositi, filiali, succursali, laboratori e magazzini temporanei in altre località della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Oggetto

L'«Associazione culturale regionale studi tersicorei», che non ha fini di lucro e non abbraccia ideologie politiche o religiose, si prefigge di promuovere l'interesse e la conoscenza tra i giovani dell'arte della danza, per mezzo d'iniziative culturali e promozionali.

Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione assume i seguenti compiti:

a) attivare corsi, concorsi, stage, convegni e spettacoli;
b) realizzare studi, ricerche, inchieste e sondaggi;
c) curare l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazione e materiale culturale, didattico e formativo;
d) svolgere attività d'informazione, di consulenza, di formazione culturale, professionale e d'aggiornamento;
e) partecipare ad associazioni, enti, consorzi e comitati, aventi scopo analogo ed affine al proprio, per il conseguimento dei fini sociali;
f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile per il perseguimento degli scopi associativi.

Art. 3

Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono essere Associati dell'Associazione le persone fisiche, maggiorenni e minorenni, e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli Associati dell'Associazione possono partecipare a tutte le iniziative promosse.

Gli Associati dell'Associazione possono intervenire alle assemblee.

Gli Associati maggiorenni dell'Associazione hanno diritto al voto, all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.

Chi intende essere ammesso come Associato deve presentare al Consiglio direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi allo statuto.

La richiesta scritta deve fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio direttivo.

L'ammissione di un nuovo Associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo secondo i criteri fissati nel Regolamento interno dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera associativa il richiedente acquisisce la qualifica d'Associato.

Gli Associati sono tenuti a versare un contributo associativo annuale. La quota, che può essere differenziata, è stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

La qualifica d'Associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

La qualità d'Associato non è trasmissibile.

È esclusa la possibilità che l'Associato possa partecipare solo temporaneamente alla vita associativa. L'Associato ammesso ha diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un Associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per i seguenti gravi motivi:

a) mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) morosità nel pagamento della quota annuale;
c) svolgimento d'attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) arrecamento danni, anche morali, all'Associazione stessa.

L'esclusione è comunicata all'Associato a mezzo lettera raccomandata.

Art. 4

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente del Consiglio direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5

Assemblee degli Associati

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente mediante lettera inviata al domicilio dell'Associato ovvero mediante avviso sulla stampa di categoria o su quotidiani locali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario.

Tutti gli associati maggiorenni in regola con le quote associative hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni d'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese d'aprile per:

a) deliberare in merito alla relazione dell'attività consuntiva e preventiva;

b) deliberare in merito al bilancio preventivo con la relazione programmatica, al rendiconto economico e finanziario consuntivo con la relazione di accompagnamento, alla destinazione degli avanzi di gestione o in ordine alla copertura d'eventuali disavanzi;

c) procedere ogni tre anni all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo, del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti;

d) deliberare l'approvazione dei regolamenti interni;

e) deliberare sulla trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea è inoltre convocata qualora sia richiesta dal Consiglio direttivo o da un decimo degli Associati.

Ogni Associato maggiorenne ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per Associato maggiorenne.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra gli Associati, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea è redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da un numero dispari di membri, tra cinque e sette, eletti fra gli associati maggiorenni, dall'Assemblea ordinaria. Il numero dei membri è fissato dall'Assemblea degli Associati prima dell'elezione del Consiglio direttivo.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo in carica, la sua sostituzione, fino al termine del mandato del Consiglio, è effettuata mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.

Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina, al suo interno, il Vice presidente e il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare in materia.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare in materia.

Il Consiglio può attribuire, inoltre, agli Associati specifici incarichi.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o dietro richiesta motivata di almeno tre consiglieri, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta ai membri del Consiglio direttivo e ai Revisori dei conti, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per ogni seduta del Consiglio direttivo è redatto un verbale, nell'apposito libro dei verbali del Consiglio direttivo, che è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Al Consiglio direttivo spetta il compito di:

a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo e la relazione programmatica di accompagnamento dell'attività associative, redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;

c) gestire l'Associazione e reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

d) convocare le assemblee;

e) deliberare circa l'ammissione o il recesso dell'Associato;

f) stabilire l'ammontare della quota di adesione e di quella annuale per portarlo in approvazione all'Assemblea;

g) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

h) richiedere il patrocinio degli organi professionali e/o istituzionali;

i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione non riservata all'Assemblea.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Gli associati hanno, in ogni caso, diritto al rimborso delle spese sostenute per gli incarichi ricevuti.

Art. 7

Il Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 8

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi ed un membro supplente nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, controlla la contabilità, i bilanci e rendiconti annuali e può partecipare alle riunioni dei Consigli direttivi e alle Assemblee senza diritto di voto.

Possono essere nominati Revisori anche non Associati.

Art. 9

Pubblicità dell'attività dell'Associazione

Le convocazioni assembleari, le relative delibere, il programma preventivo e consuntivo dell'attività sociale, il bilancio composto dal rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo e la relazione di accompagnamento, sono esposti nell'Albo dell'Associazione e restano a disposizione degli Associati i quali hanno diritto a prenderne visione e a estrarne copia.

Art. 10

Patrimonio dell'Associazione e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a) dalle quote associative versate dagli associati;

b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi, di qualsiasi tipo, provenienti da persone, Società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione;

b) eventuali accantonamenti derivanti dalla gestione non destinati ad altre attività dell'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli Associati anche deceduti, receduti o esclusi non saranno né rivalutabili né rimborsati, né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 11

Esercizio sociale - bilancio preventivo e rendiconto consuntivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea degli Associati per l'approvazione:

– il bilancio preventivo con la relazione programmatica;

– il rendiconto economico e finanziario consuntivo con la relazione di accompagnamento.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli Associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12

Revisione dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea degli Associati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13

Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

a) il libro degli Associati;

b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;

e) il libro giornale della contabilità sociale;

f) il libro degli inventari.

Tali libri, prima di essere posti in uso possono essere vidimati secondo le disposizioni di legge.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale sarà uniformata alle disposizioni di legge.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia di associazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 novembre 1999, n. 0363/Pres.

Articolo 16, C.C. - Associazione commercianti al dettaglio della Provincia di Trieste. Approvazione modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto del Presidente della Zona di Trieste del 16 marzo 1949, n. 3183/4138 Div. III, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'«Associazione dei commercianti al dettaglio di Trieste» ed è stato approvato il relativo statuto;

VISTO il D.P.G.R. 0122/Pres. del 3 aprile 1991, con cui è stato approvato il nuovo statuto di detta associazione, che ha assunto la nuova denominazione di «Associazione commercianti al dettaglio della Provincia di Trieste»;

VISTA la domanda del 21 settembre 1999, con cui il Presidente della predetta associazione chiede l'approvazione delle ulteriori modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli associati del 30 giugno 1999, relative agli articoli 3, 5, 6, 12, 14 e 21;

VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Massimo Paparo, notaio in Trieste, rep. 49556, racc. 4176, ivi registrato il 20 luglio 1999 al n. 1891/1A;

RILEVATO che dette modifiche sono state adottate principalmente per adeguare lo statuto dell'associazione alle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 relative agli enti non commerciali;

RICONOSCIUTA l'opportunità e la legittimità di dette modifiche;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale del commercio e del turismo con nota 21 ottobre 1999, n. 9274/COMM;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 8;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3342 del 10 novembre 1999;

DECRETA

– Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 5, 6, 12, 14 e 21 dello statuto dell'«Associazione commercianti al dettaglio della Provincia di Trieste», con sede a Trieste, deliberate dall'assemblea degli associati nella seduta del 30 giugno 1999, il nuovo testo dei quali risulta allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 novembre 1999

ANTONIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI AL DETTAGLIO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Nuovo testo degli articoli 3 - 5 - 6 - 12 - 14 - 21

Art. 3

L'Associazione, che non può compiere operazioni commerciali, si propone i seguenti scopi, esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio:

1) promuovere l'organizzazione dei commercianti e la loro solidarietà e collaborazione;

2) mantenere il collegamento fra i commercianti ed ogni altro Ente comunque interessato nel commercio; aderire se del caso, ad enti od associazioni aventi fini analoghi;

3) promuovere e tutelare gli interessi morali ed economici del commercio della Provincia di Trieste in armonia con quello generale;

4) assistere le ditte associate nel campo economico, legale, fiscale, organizzativo, amministrativo, sociale e morale;

5) raccogliere ed elaborare notizie e dati relativi a questioni interessanti le categorie associate;
6) collaborare coi sindacati dei lavoratori e con gli enti assistenziali onde armonizzare i rapporti fra i datori di lavoro e la classe dei lavoratori;
7) mantenere le relazioni con le altre associazioni di categoria, designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o possibile; rappresentare i soci nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità o altre organizzazioni economiche, tutelando in ogni campo gli interessi di categoria;
8) assistere gli associati nelle iniziative relative agli scambi con l'estero, approvvigionamenti, formazione di consorzi d'acquisto per categorie merceologiche, per servizi comuni, ecc.;
9) curare la pubblicazione di un bollettino o di un giornale di informazioni o di un notiziario su un giornale economico; promuovere tutte le iniziative atte ad unire i soci, sezioni di svago, culturali, ecc.;
10) partecipare, per il raggiungimento dei fini sociali, a società, consorzi, associazioni e comitati, costituiti o da costituirsi, nonchè svolgere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, che fosse ritenuta utile per il conseguimento dei fini suddetti.

Durante la vita dell'Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indireto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5

I contributi associativi sono costituiti da una quota d'iscrizione da pagarsi una volta tanto e dai contributi annui.

Tali contributi saranno fissati dal Consiglio direttivo su proposta della Giunta esecutiva sulla base del bilancio preventivo che stabilirà anche i termini e le modalità di pagamento.

L'iscrizione all'Associazione, che è aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, comporta l'obbligo, da parte del socio, del versamento dei contributi conseguenti.

La posizione di iscritto ed il relativo contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota non è altresì rivalutabile.

Art. 6

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci al corrente con il versamento dei contributi. I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutti gli elementi, notizie e dati di cui siano richiesti per il raggiungimento degli scopi sociali.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è in ogni caso riconosciuto agli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione di cui il presente Statuto riconosce e salvaguardia la libera eleggibilità.

Art. 12

L'Assemblea generale:

a) delibera sulle direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti all'articolo 3 del presente statuto e su ogni altra questione di maggiore importanza;
b) approva il programma annuale di attività ed individua i mezzi e le spese per la sua realizzazione (bilancio preventivo);
c) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
d) delibera sulle modifiche dello statuto dell'Associazione. Per modificare lo statuto dell'Associazione, l'assemblea è valida in prima convocazione con metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; in tale secondo caso però, le modifiche stesse devono essere proposte dal Consiglio direttivo ed avere il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti (Sindaci);
e) delibera lo scioglimento dell'Associazione nei modi e termini stabiliti dallo statuto e dal regolamento e col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
f) delibera su qualsiasi argomento iscritto nell'ordine del giorno di convocazione;
g) nomina i Revisori dei conti come stabilito dall'articolo 17;
h) nomina cinque probiviri, di cui tre effettivi e due supplenti;
i) delibera la radiazione del socio.

L'assemblea generale ordinaria dev'essere convocata entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, cioè entro 6 (sei) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea dev'essere convocata entro trenta giorni quando almeno un terzo degli associati ne facciano domanda motivata, in iscritto, al Presidente.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve essere inviato a mezzo raccomandata oppure comunicato a mezzo stampa almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione; in caso di convocazione d'urgenza, almeno due giorni prima.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonchè l'ordine del giorno. L'assemblea è valida in prima convocazione qualora intervenga la metà degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

I soci intervengono alle assemblee generali secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci sarà data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo sociale.

Art. 14

Al Consiglio direttivo compete di:

a) svolgere ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea generale;

b) esaminare e deliberare sui ricorsi avversi alla negata accettazione dell'iscrizione all'Associazione;

c) deliberare sull'eventuale istituzione di uffici, delegazioni e recapiti;

d) decidere la sospensione del socio dai diritti sociali e proporre la sua radiazione all'assemblea;

e) decidere sul ricorso dell'interessato circa quanto stabilito dalla Giunta esecutiva in relazione all'articolo 19 secondo capoverso;

f) amministrare il patrimonio sociale e presentare all'assemblea i bilanci consuntivi;

g) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) stabilire le quote d'iscrizione a socio;

i) stabilire i contributi annui dovuti dai soci.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato a mezzo posta od a mezzo stampa, di regola almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza può essere convocato anche con minore preavviso ed anche telefonicamente.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. La seconda convocazione resta stabilita a mezz'ora di distanza dalla prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi presiede la riunione.

Nel Consiglio direttivo i Consiglieri intervengono di persona e non possono delegare altri a rappresentarli.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio consuntivo che dev'essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Lo stesso Consiglio predispone altresì ogni anno un bilancio preventivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, unitamente al bilancio consuntivo.

Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea generale, questa nominerà una commissione liquidatrice, determinandone il mandato.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 novembre 1999, n. 0364/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6. Approvazione del progetto del «Parco comunale del Torre».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, «Norme in materia di parchi e di riserve regionali» ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTA l'interpretazione applicativa dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta avvenuta con nota prot. 3336/UL-c/51/6462-97 del 12 giugno 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. d'ord. 1, n. di prot. gen. 5381 del 15 gennaio 1999 con la quale si adotta il progetto di parco comunale;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Udine con nota prot. 27/P.G. 10387 del 27 gennaio 1999, acquisita agli atti dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali al n. di prot. 317 del 29 gennaio 1999;

VISTO il parere n. 1 del 18 marzo 1999 con il quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole all'approvazione del parco comunale di cui trattasi con l'introduzione di alcune modifiche all'elaborato n. 6 «Norme di attuazione»;

VISTA la nota prot. APF/8.1/2799 del 30 giugno 1999 con la quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, invitava il Comune a introdurre nel progetto sia le modifiche alle Norme di attuazione formulate nel parere del Comitato tecnico scientifico che gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 gennaio 1999, riportati solo sul verbale, e a riadottare il progetto stesso;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Udine con nota prot. A.12-27-111516 dell'1 ottobre 1999, acquisita agli atti dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali al n. di prot. 4478 del 15 ottobre 1999;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. d'ord. 138 del 13 settembre 1999 con la quale si riadotta il progetto di parco comunale integrato sia con gli emendamenti approvati dal Consiglio comunale nella seduta del 15 gennaio 1999, sia con le modifiche formulate dal Comitato tecnico scientifico nel parere n. 1/99;

SU CONFORME deliberazione di Giunta regionale n. 3400 del 10 novembre 1999;

DECRETA

1. È approvato il progetto del «Parco comunale del Torre», adottato dall'Amministrazione comunale di Udine con delibera di Consiglio comunale n. d'ord. 138 del 13 settembre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 novembre 1999, n. 0367/Pres.

Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste. Sostituzione rappresentante degli studenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 recante «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», con la quale sono stati istituiti gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine e, in particolare l'articolo 6, così come sostituito dall'articolo 126 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dei predetti Enti;

VISTO il D.P.G.R. n. 066/Pres. del 24 febbraio 1999 con il quale ai sensi del 2º comma del citato articolo 126 della legge regionale 13/1998, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il signor Lorenzo Rizzotti, quale rappresentante degli studenti;

VISTA la delibera n. 52/99 del 28 settembre 1999 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo prende atto delle dimissioni rassegnate dal signor Lorenzo Rizzotti da detto incarico;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della sopracitata legge regionale 55/1990, in caso di anticipata cessazione dei rappresentanti eletti dalla componente studentesca, essi vengono sostituiti, per la restante durata dell'incarico, dai primi dei non eletti, in base alla normativa vigente per le elezioni medesime;

VISTA la nota n. 30746 del 18 ottobre 1999 con la quale l'Università degli studi di Trieste comunica il nominativo del signor Alberto Cumin, quale nuovo rappresentante degli studenti in seno all'organo collegiale di che trattasi in sostituzione del signor Lorenzo Rizzotti, dimissionario;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come modificata dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3436 del 10 novembre 1999;

DECRETA

Il signor Alberto Cumin è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, quale rappresentante degli studenti, in sostituzione del signor Lorenzo Rizzotti, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 novembre 1999, n. 0368/Pres.

Commissione provinciale per l'Assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne della Provincia di Gorizia. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0372/Pres. del 31 ottobre 1997 con il quale veniva ricostituita per la durata di due anni la Commissione provinciale di Gorizia per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne;

RILEVATO che detta Commissione è venuta a scadere;

VISTE le designazioni delle Organizzazioni sindacali e degli Uffici interessati;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 250 concernente le previdenze a favore dei pescatori di mestiere della piccola pesca marittima e delle acque interne ed in particolare l'articolo 3 sulla costituzione delle Commissioni provinciali per l'assicurazione dei pescatori di mestiere delle acque interne;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 riguardante il trasferimento delle attribuzioni in materia di pesca alla Regione;

VISTE le note acquisite dal Servizio della caccia e della pesca riguardanti le nuove procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3434 del 10 novembre 1999,

DECRETA

È ricostituita la Commissione provinciale per l'Assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne della Provincia di Gorizia nelle persone dei signori:

1. Buttignon Silvano - *Presidente*
residente a Staranzano in via Fratelli Fontanot, 14/4
delegato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Gorizia;

2. Iacopini Giuseppe - *componente*
c/o Direzione provinciale del lavoro di Gorizia - via Goldoni, 6
delegato dal Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia;

3. Osgnach Renato - *componente*
residente a San Pietro al Natisone in via C. Podrecca, 3
Direttore sostituto dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia;

4. Salvatore Gioacchino - *componente*
c/o UST - CISL, via Manzoni, 5 - Gorizia
Rappresentante della C.I.S.L.;

5. Bagolin Renato - *componente*
residente a San Canzian d'Isonzo in via Rebez, 27 - Pieris
Rappresentante della C.G.I.L.;

6. Previti Ugo - *componente*
residente a Gorizia in via Cipriani, 19
Rappresentante della U.I.L.;

7. Anaclerio Andrea - *componente*
residente a Mossa (Gorizia) in via dello Sport, 11
Rappresentante dell'Unione provinciale cooperative di Gorizia;

8. Del Punta Giuliano - *componente*
residente a Trieste in via Rossetti, 7/1
Rappresentante della Lega delle cooperative del Friuli-Venezia Giulia;

9. Ferrara Luigi - *componente*
residente a Gorizia in via Cipriani, 28/a
Rappresentante dell'I.N.P.S.

La Commissione ha sede presso l'Amministrazione provinciale di Gorizia e dura in carica un biennio dalla data del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 novembre 1999, n. 0370/Pres.

Legge regionale 43/1990. Lampogas Friuli S.r.l. Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione di uno stabilimento per la miscelazione, denaturazione e trattamento gas liquefatti da edificarsi in Zona Industriale Aussa-Corno nel Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

RILEVATO che:

- in data 12 maggio 1999 la società Lampogas Friuli S.r.l., con sede a S. Giorgio di Nogaro (Udine), ha presentato domanda volta ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la miscelazione, denaturazione e trattamento gas liquefatti da edificarsi in Zona Industriale Aussa-Corno, nel Comune di S. Giorgio di Nogaro;
- il progetto è sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del D.P.G.R. n. 0245/Pres., dell'8 luglio 1996 (Regolamento di attuazione della legge regionale 43/1990), tab. III, p.to 5;
- dell'avviso di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» del 19 maggio 1999, è stata data comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio V.I.A. in data 21 maggio 1999;
- il procedimento è stato avviato dalla Direzione re-

gionale dell'ambiente - Servizio V.I.A. in data 26 maggio 1999;

- il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto n. 0171/Pres. di data 2 giugno 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 16 giugno 1999, ha individuato quali autorità interessate all'opera, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 43/1990:
  - il Comune di S. Giorgio di Nogaro;
  - l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
  - il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno;
- il D.PG.R. n. 0171/Pres. sopra citato, nonchè copia dello studio di impatto ambientale relativo al progetto, sono stati inviati alle autorità interessate con nota del 10 giugno 1999;
- lo studio di impatto ambientale è stato inviato, in data 18 giugno 1999, dalla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio V.I.A. alla Provincia di Udine, ai fini dell'espressione di un parere in merito al medesimo;
- il progetto in questione risulta collocato nella graduatoria di cui al Docup Obiettivo 2 1997-1999, Azione 1.1, come attestato dalla Direzione regionale dell'industria alla Ditta «Lampogas Friuli S.r.l.» con nota prot. 714/2100-23G1/14, del 19 febbraio 1999 e che pertanto trovano applicazione nel caso in specie le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, concernenti la riduzione della metà di tutti i termini per il rilascio di pareri, la cui acquisizione sia necessaria per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi di cui agli Obiettivi comunitari 2 e 5b;

PRESO ATTO che il sito dell'impianto in questione non risulta soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 431/1985, stante l'esclusione dei tratti terminali dei fiumi Aussa e Corno dall'elenco delle acque pubbliche operata dal D.P.R. 27 aprile 1964 con il quale è stata delimitata l'area portuale Nogaro-Torviscosa (come si evince dalla nota prot. PT/4547/8.911(300), del 2 luglio 1998, inviata in proposito dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale al Comune di S. Giorgio di Nogaro);

VISTO il parere favorevole sul progetto espresso entro il termine di cui all'articolo 15, comma 2 della legge regionale 43/1990, ridotto della metà ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 35/1995, dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» con nota n. 16502/DP/AZ/ca del 30 giugno 1999;

VISTA la nota prot. 8633/9820, del 6 luglio 1999, del Comune di S. Giorgio di Nogaro, pervenuta fuori termine, con la quale il medesimo comunica di non essere in grado di esprimere parere di V.I.A. relativo all'impianto di che trattasi, non disponendo di struttura tecnica adeguata;

VISTO il parere espresso sul progetto, in data 7 luglio 1999 dalla Provincia di Udine con determina n. 491/99 a firma del Dirigente del servizio tutela ambientale, favorevole con alcune prescrizioni relative alla necessità di considerare come quota di riferimento della falda la quota piezometrica che si instaura in caso di forti precipitazioni, di prefigurare tra le situazioni di emergenza anche in caso dell'avaria delle idrovore locali con conseguente possibile sommersione del sito, di prevedere modalità di perforazione del pozzo ad uso idro-potabile (previsto nel progetto) tali da evitare il rischio di mettere a contatto tra loro più falde artesiane;

ATTESO altresì che con nota AMB/12528/VIA-56 del 10 giugno 1999, sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'industria, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile, della sanità e delle politiche sociali;

VISTI i pareri favorevoli formulati in merito:

- dalla Direzione regionale dell'industria, con nota n. 3657/2311/1 dell'1 luglio 1999;
- dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota n. 13661/SAL.P.1.5 del 4 agosto 1999;

VISTO il parere n. 21/4/99 di data 26 luglio 1999 del Comitato tecnico regionale - Sezione IV integrata V.I.A., che ha valutato positivamente il progetto per quanto riguarda l'impatto ambientale, con le seguenti prescrizioni:

1) dovranno essere realizzate due rampe (di altezza pari ad almeno 1 m.) in corrispondenza dei varchi di accesso per le autocisterne all'area di stoccaggio del GPL;
2) dovranno essere realizzati dei sifoni, in corrispondenza delle caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte all'interno dell'impianto, atti ad evitare l'immissione di GPL (fuoriuscito dal deposito o dalle cisterne a seguito di eventi accidentali) nel fiume Corno;
3) dovrà essere realizzato un percorso viario perimetrale esterno alla recinzione (sui lati Nord, Ovest e Sud dell'impianto), della larghezza di almeno 7 metri, con corrispondente arretramento della medesima recinzione rispetto a quanto previsto nel progetto esaminato, per consentire l'intervento su più lati dei mezzi di soccorso in caso di incidente;
4) la portata del previsto pozzo per uso idropotabile dovrà essere limitata ad un massimo di 0,4 mc/h, mentre alle rimanenti necessità idriche dell'impianto si dovrà far fronte mediante derivazione di idonea portata dal fiume Corno;
5) il pozzo di cui sopra dovrà essere finestrato solamente nell'ultima parte della sua colonna tubata, sì

da prelevare acqua rigorosamente da una sola falda artesiana. In fase di perforazione si dovrà altresì provvedere ad un accurato ripristino dell'isolamento tra le falde stesse. Il ripristino dell'impermeabilità dovrà essere specificamente garantito dalla ditta esecutrice dei lavori di perforazione;

6) nella redazione del piano di intervento in situazioni di emergenza, dovrà essere preso in considerazione anche il caso dell'avaria delle idrovore locali con conseguente possibile sommersione del sito da parte delle acque superficiali che defluiscono nell'alveo del fiume Aussa-Corno e nei reticoli idrici minori;

CONSIDERATO che in data 2 settembre 1999 è pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente una richiesta della società Lampogas Friuli S.r.l., nella quale veniva segnalata l'esigenza di localizzare l'impianto in oggetto in altro lotto della Zona Industriale Aussa-Corno, attiguo a quello previsto nello studio di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con la medesima nota la società proponente chiedeva altresì la modifica delle prescrizioni n. 1 e n. 3 di cui al succitato parere del C.T.R. di data 26 luglio 1999, in quanto la realizzazione di rampe, di un metro d'altezza, per l'accesso delle autocisterne all'area dei depositi viene definita «di difficile e non pratica attuazione», mentre la realizzazione di un percorso viario perimetrale esterno sui lati nord, ovest e sud della recinzione dell'impianto viene riscontrata priva di «pratica funzionalità», essendo entrambe le prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto richiesto dal Comitato tecnico prevenzione Incendi dei Vigili del fuoco;

PRESO ATTO che in data 5 ottobre 1999 la società medesima ha comunicato alla Direzione regionale dell'ambiente che la richiesta di spostamento in altro lotto della Z.I.A.C. non aveva più alcuna efficacia, essendo venuta a cadere la disponibilità dell'area medesima;

VISTO l'ulteriore parere n. 22/4/99, di data 12 ottobre 1999, del Comitato tecnico regionale - Sezione IV integrata V.I.A., il quale ha ritenuto di rivedere parzialmente la prescrizione n. 1 di cui al precedente parere n. 21/4/99 di data 26 luglio 1999, nel senso di ridurre a 50 cm. l'altezza delle rampe di accesso all'area di stoccaggio del GPL - in ragione dell'esigenza di evitare comunque l'interruzione nel contenimento dell'area di stoccaggio del GPL, in caso di fuoriuscita del medesimo combustibile dai serbatoi -, confermando invece tutte le altre;

VISTO il Rapporto finale sull'esito dell'istruttoria, redatto in data 20 ottobre 1999 dal Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, dal quale risulta che l'Ufficio concorda con il parere espresso dal C.T.R.;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3380 del 10 novembre 1999;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla Lampogas Friuli S.r.l., riguardante la realizzazione di uno stabilimento per la miscelazione, denaturazione e trattamento di gas liquefatti ubicato nella Zona Industriale Aussa-Corno nel Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), con le seguenti prescrizioni:

1) dovranno essere realizzate due rampe (di altezza pari ad almeno 0,50 m.) in corrispondenza dei varchi di accesso per le autocisterne all'area di stoccaggio del GPL;

2) dovranno essere realizzati dei sifoni, in corrispondenza delle caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte all'interno dell'impianto, atti ad evitare l'immissione di GPL (fuoriuscito dal deposito o dalle cisterne a seguito di eventi accidentali) nel fiume Corno;

3) dovrà essere realizzato un percorso viario perimetrale esterno alla recinzione (sui lati Nord, Ovest e Sud dell'impianto), della larghezza di almeno 7 metri, con corrispondente arretramento della medesima recinzione rispetto a quanto previsto nel progetto esaminato, per consentire l'intervento su più lati dei mezzi di soccorso in caso di incidente;

4) la portata del previsto pozzo per uso idropotabile dovrà essere limitata ad un massimo di 0,4 mc/h, mentre alle rimanenti necessità idriche dell'impianto si dovrà far fronte mediante derivazione di idonea portata dal fiume Corno;

5) il pozzo di cui sopra dovrà essere finestrato solamente nell'ultima parte della sua colonna tubata, sì da prelevare acqua rigorosamente da una sola falda artesiana. In fase di perforazione si dovrà altresì provvedere ad un accurato ripristino dell'isolamento tra le falde stesse. Il ripristino dell'impermeabilità dovrà essere specificamente garantito dalla ditta esecutrice dei lavori di perforazione;

6) nella redazione del piano di intervento in situazioni di emergenza, dovrà essere preso in considerazione anche il caso dell'avaria delle idrovore locali con conseguente possibile sommersione del sito da parte delle acque superficiali che defluiscono nell'alveo del fiume Aussa-Corno e nei reticoli idrici minori.

– Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 24 novembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 19 novembre 1999, n. 251/SASM.

Approvazione del Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 della Comunità montana del Carso.

L'ASSESSORE PER LO
SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana del Carso ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 8 del 3 giugno 1999 il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 per un importo di lire 67.700.000, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 68/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 24 aprile 1998, con la quale, tra l'altro, viene autorizzato per l'anno 1998 il finanziamento dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, redatti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/1973, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il programma comunitario è così articolato:

- Comune di Duino-Aurisina.
  Intervento di pulizia del parco
  urbano di S. Giovanni in Tuba.
  Importo contributo Lire 27.000.000
- Comune di Savogna d'Isonzo.
  Lavori di asfaltatura strade.
  Importo contributo Lire 40.700.000

Totale Lire 67.700.000

CONSIDERATO che detti contributi verranno erogati dalla Comunità montana del Carso sulla base del Regolamento adottato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 20 del 30 giugno 1992;

VISTO che la Direzione regionale della foreste, con nota del 7 ottobre 1999, comunica di non avere alcunchè da eccepire sul programma in oggetto, suggerendo, relativamente all'intervento di asfaltatura resasi necessaria in conseguenza dei lavori di sostituzione delle condutture acquedottistiche del Comune di Savogna d'Isonzo, di invitare l'Amministrazione responsabile, in generale ad un più scrupoloso controllo della regolare esecuzione delle opere affidate in concessione;

VISTO che la Direzione regionale della pianificazione territoriale, con nota del 19 ottobre 1999, esprime parere favorevole al programma in oggetto fatte salve eventuali autorizzazioni per la realizzazione delle singole opere;

VISTO che la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti non ha espresso alcun parere in merito al programma in oggetto;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana del Carso ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998 in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3422 del 10 novembre 1999;

DECRETA

– è approvato il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 così come adottato dalla Comunità montana del Carso con deliberazione dell'Assemblea generale n. 8 del 3 giugno 1999.

Udine, 19 novembre 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 19 novembre 1999, n. 252/SASM.

Approvazione del programma di opere pubbliche per l'anno 1996 e 1996 saldo della Comunità montana del Carso.

L'ASSESSORE PER LO
SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana del Carso ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 9 del 3 giugno 1999 il programma per opere pubbliche, di cui alla legge regionale 5/1994, articolo 12, per un importo complessivo di lire 6.127.451 di cui lire 5.914.920

per l'anno 1996 e lire 212.531 per l'anno 1996 a saldo, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 191/UP del 4 ottobre 1996 del Direttore regionale della programmazione e con decreto n. 67/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che il Programma comunitario è così articolato:

- Comune di Doberdò del Lago.
  Contributo per la realizzazione di aiuole nel parcheggio di via Njivica a Doberdò del Lago.
  Importo lire 6.127.451

CONSIDERATO che detto contributo verrà erogato dalla Comunità montana del Carso sulla base del Regolamento adottato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 20 del 30 giugno 1992;

VISTO che la Direzione regionale della pianificazione territoriale, con nota del 19 ottobre 1999, esprime parere favorevole al programma in oggetto fatte salve eventuali autorizzazioni per la realizzazione delle singole opere;

VISTO che la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici non ha espresso alcun parere in merito al programma in oggetto;

RITENUTA, pertanto, approvabile la proposta programmatica comunitaria in quanto coerente con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana del Carso ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998, in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3423 del 10 novembre 1999;

DECRETA

– è approvato il programma per opere pubbliche di cui alla legge regionale 5/1994, articolo 12, per gli anni 1996 e 1996 saldo, adottato dalla Comunità montana del Carso con deliberazione dell'Assemblea generale n. 9 del 3 giugno 1999.

Udine, 19 novembre 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 19 novembre 1999, n. 253/SASM.

Approvazione della modifica del Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1988 della Comunità montana del Gemonese.

L'ASSESSORE PER LO
SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana del Gemonese ha adottato il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1988 e la sua successiva modifica, rispettivamente approvati con decreto dell'Assessore al bilancio e programmazione n. 64/BP del 12 maggio 1988 e con decreto dell'Assessore all'Ufficio di piano n. 159/UP del 14 ottobre 1992;

ATTESO che il programma della Comunità montana del Gemonese prevede, tra gli altri, al punto 5) il seguente intervento:

5) Costruzione del ponte Vallata in Comune di Forgaria nel Friuli.
Importo lire 70.000.000

CONSIDERATO che la Comunità montana del Gemonese con deliberazione dell'assemblea generale n. 36 del 28 settembre 1999 ha provveduto alla modifica del Programma in parola prendendo atto che la variazione stessa riguarda solamente il punto 5) summenzionato e che di fatto si sostanzia nella modifica della tipologia di intervento programmato (realizzazione di una passerella pedonale e non un ponte come indicato nella relazione a corredo del programma adottato dall'Assemblea generale della Comunità montana con delibera n. 55 in data 30 novembre 1987 e approvato con decreto dell'Assessore al bilancio e programmazione n. 64/BP, in data 12 maggio 1988) di seguito così riscritto:

5) Realizzazione del ponte in località «Vallata» sul torrente Arzino.

Importo lire 70.000.000

RITENUTE valide le ragioni che hanno indotto la Comunità montana ad adottare la modifica al programma straordinario in parola;

VISTO che la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, pur interpellata, non ha espresso alcun parere in merito alla variazione del programma della Comunità montana del Gemonese e comunque in ossequio

alla circolare presidenziale n. 1 del 23 agosto 1989, detto parere viene considerato come dato positivamente;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana del Gemonese ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998 in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3427 del 10 novembre 1999;

DECRETA

– è approvata la modifica al Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1988 di cui alla legge regionale 29/1973, così come adottata dalla Comunità montana del Gemonese con deliberazione dell'Assemblea generale n. 36 del 28 settembre 1999.

Udine, 19 novembre 1999

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 novembre 1999, n. EST. 750-D/ESP/4359. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili ricadenti nel Comparto n. 26 del Piano di zona «Quartiere delle Valli», da espropriare da parte del Comune di Tolmezzo.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Tolmezzo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'attuazione del Piano citato in premessa:

Comune di Tolmezzo

1) Fo. 75, mapp. 294 di are 14,65
da espropriare: mq 1.465
Indennità: 1/2 x mq 1.465 x (Valore venale L./mq 78.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 6) = L. 57.178.950
L. 57.178.950 - 40% = L. 34.307.370
(Euro 17.718,28)

Fo. 75, mapp. 296 di are 3,40
da espropriare: mq 340
Indennità: 1/2 x mq 340 x (Valore venale L./mq 78.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 11) = L. 13.278.700
L. 13.278.700 - 40% = L. 7.967.220
(Euro 4.114,73)

Ditta catastale: Catozzo Silvio fu Natale nato a Pettorazza Grimani il 25 giugno 1896.

Ditta attuale: Cattozzo Elda nata a Tolmezzo il 10 febbraio 1925, proprietaria per 1/6; Cattozzo Gino nato a Tolmezzo l'11 aprile 1931, proprietario per 1/6; Cattozzo Silvano nato a Tolmezzo il 07 maggio 1938, proprietario per 1/6; Cattozzo Tonino nato a Tolmezzo il 23 marzo 1928, proprietario per 1/6; Mentil Colomba nata a Tolmezzo il 24 settembre 1897, proprietaria per 2/6.

2) Fo. 75, mapp. 298 di are 0,95
da espropriare: mq 95
Indennità: 1/2 x mq 95 x (Valore venale L./mq 78.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 6) = L. 3.707.850
L. 3.707.850 - 40% = L. 2.224.710
(Euro 1.148,97)

Ditta catastale: Cucchiaro Giuliana nata a Tolmezzo il 18 dicembre 1953, proprietaria per 3/24; Cucchiaro Paolo nato a Tolmezzo il 15 settembre 1955, proprietario per 3/24; Cucchiero Rino nato a Tolmezzo il 24 maggio 1916, proprietario per 6/24; Piccottini Chiara nata a Tolmezzo il 25 ottobre 1929, proprietaria per 6/24; Piccottini Leonardo nato a Tolmezzo il 12 gennaio 1933, proprietario per 6/24.

Ditta attuale: Cucchiaro Giuliana nata a Tolmezzo il 18 dicembre 1953, proprietaria per 2/16; Cucchiaro Paolo nato a Tolmezzo il 15 settembre 1955, proprietario per 2/16; eredi di Cucchiero Rino nato a Tolmezzo il 24 maggio 1916, proprietario per 4/16; Vidoni Aulo nato ad Udine il 18 giugno 1960, proprietario per 1/16; Vidoni Daniele nato ad Udine l'11 agosto 1964, proprietario per

1/16; Vidoni Lucia nata ad Udine l'8 ottobre 1961, proprietaria per 1/16; Vidoni Nicoletta nata ad Udine il 17 luglio 1967, proprietaria per 1/16; Piccottini Leonardo nato a Tolmezzo il 12 gennaio 1933, proprietario per 4/16.

3) Fo. 75, mapp. 300 di are 0,15
da espropriare: mq 15
Indennità: 1/2 x mq 15 x (Valore venale L./mq 78.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 6) = L. 585.450
L. 585.450 - 40% = L. 351.270
(Euro 181,42)

Ditta: Corso Renata nata a Tolmezzo il 21 maggio 1961, proprietaria per 1/2 in comunione legale; Lessanutti Gianluca nato a Tolmezzo il 28 giugno 1958, proprietario per 1/2 in com. legale.

4) Fo. 75, mapp. 84 di are 0,50
da espropriare: mq 50
Indennità: 1/2 x mq 50 x (Valore venale L./mq 78.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 2) = L. 1.950.500
L.1.950.500 - 40% = L. 1.170.300
(Euro 604,41)

Fo. 75, mapp. 280 di are 7,15
da espropriare: mq 715
Indennità: 1/2 x mq 715 x (Valore venale L./mq 78.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 6) = L. 27.906.450
L. 27.906.450 - 40% = L. 16.743.870
(Euro 8.647,49)

Ditta: Bortolotti Fabrizio nato ad Udine il 12 marzo 1966.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 11 novembre 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 15 novembre 1999, n. EST. 763-D/ESP/4285. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Pocenia per la realizzazione di una viabilità interna nella frazione di Torsa.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Pocenia è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Regione Agraria n. 14
Comune censuario di Pocenia - Provincia di Udine

1) Fg. 6 destinazione urbanistica: viabilità mezzi agricoli
mapp.le 5 superficie mq. 9.660
consistenza: vigneto
superf. da espropriare mq. 424
indennità: mq. 424 x L./mq. 3.200 = L. 1.356.800
pari a euro 700,73

Ditta catastale: De Franceschi Bertilla fu Domenico in Gigante deceduta il 22 ottobre 1998.

Ditta attuale presunta: Gigante Lorenzo.

2) Fg. 6 destinazione urbanistica: viabilità mezzi agricoli
mapp.le 6 superficie mq. 3.320
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 609
indennità: mq. 609 x L./mq. 3.000 = L. 1.827.000

Fg. 6 mapp.le 7 superficie mq. 3.790
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 521
Indennità: mq. 521 x L./mq. 3.000 = L. 1.563.000

sommano L. 3.390.000
pari a euro 1.750,79

Ditta catastale: Burlon Gentile.

3) Fg. 6 destinazione urbanistica: viabilità mezzi agricoli
mapp.le 14 superficie mq. 3.140
consistenza: pioppeto
superf. da espropriare mq. 248
indennità: mq. 248 x L./mq. 2.500 = L. 620.000
pari a euro 320,20

Ditta catastale: Gigante Decimo.

4) Fg. 6 destinazione urbanistica: viabilità mezzi agricoli
mapp.le 11 superficie mq. 16.210
consistenza: vigneto DOC
superf. da espropriare mq. 506
indennità: mq. 506 x L./mq. 4.000 = L. 2.024.000

mapp.le 15 superficie mq. 22.850
consistenza: vigneto
superf. da espropriare mq. 1.411
indennità: mq. 1.411 x L./mq. 3.200 = L. 4.515.200

mapp.le 16 superficie mq. 4.840
consistenza: vigneto DOC

superf. da espropriare mq. 986
indennità: mq. 986 x L./mq. 4.000 = L. 3.944.000

mapp.le 123 superficie mq. 430
consistenza: pioppeto
superf. da espropriare mq. 430
indennità: mq. 430 x L./mq. 2.500 = L. 1.075.000

sommano L. 11.558.200
pari a euro 5.969,31

Ditta catastale: Zanello Antonio.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 15 novembre 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 novembre 1999, n. EST. 771-D/ESP/4342. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Amaro, per la realizzazione della strada di accesso ai lotti 7-8 A/pia, del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) comunale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Amaro è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per l'attuazione del Piano citato in premessa:

Comune di Amaro

1) Fo. 28, mapp. 1128 (ex 1095/b) di are 1,95
da espropriare: mq 195
Indennità: 1/2 x mq 195 x (Valore venale L./mq 10.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 3,5) = L. 978.410
L. 978.410 - 40% = L. 587.050
(Euro 303,18)

Ditta: Simonetti Fides nata ad Amaro l'11 marzo 1937, comproprietaria; Simonetti Ines nata ad Amaro il 24 marzo 1942, comproprietaria; (Partita 773).

2) Fo. 28, mapp. 1131 (ex 1103/a) di are 0,35
da espropriare: mq 35
Indennità:1/2 x mq 35 x (Valore venale L./mq 10.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 2) = L. 175.350
L. 175.350 - 40% = L. 105.210
(Euro 54,34)

Ditta: Monai Dante nato ad Amaro il 07 dicembre 1928 (Partita 938).

3) Fo. 28, mapp. 1129 (ex 1097/a) di are 2,45
da espropriare: mq 245
Indennità: 1/2 x mq 245 x (Valore venale L./mq 10.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 3,5) = L. 1.229.290
L. 1.229.290 - 40% = L. 737.570
(Euro 380,92)

Ditta: Monai Faustino nato ad Amaro l'11 febbraio 1924 (Partita 949).

4) Fo. 28, mapp. 1125 (ex 1089/b) di are 8,30
da espropriare: mq 830
Indennità: 1/2 x mq 830 x (Valore venale L./mq 10.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 3,5) = L. 4.164.530
L. 4.164.530 - 40% = L. 2.498.720
(Euro 1.290,48)

Ditta: Rainis Antonietta nata ad Amaro il 22 settembre 1929, proprietaria per 1/6; Rainis Giovanna nata ad Amaro il 06 giugno 1937, proprietaria per 1/6; Rainis Giuseppina nata ad Amaro l'11 gennaio 1928, proprietaria per 1/6; Rainis Matilde nata ad Amaro il 12 novembre 1933, proprietaria per 1/6; Rainis Rinaldo nato ad Amaro il 23 agosto 1932, proprietario per 1/6; Rainis Tommasino nato ad Amaro il 23 agosto 1932, proprietario per 1/6; (Partita 2049).

5) Fo. 28, mapp. 1120 (ex 165/b) di are 1,35
da espropriare: mq 135
Indennità: 1/2 x mq 135 x (Valore venale L./mq 10.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 2) = L. 676.350
L. 676.350 - 40 % = L. 405.810
(Euro 209,58)

Ditta: Rossi Maddalena nata ad Amaro l'8 dicembre 1922 (Partita 2219).

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 17 novembre 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 1999, n. 3373. (Estratto).

Comune di San Giovanni al Natisone. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 72 del 6 settembre 1999, di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto della reiezione dell'osservazione presentata alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Giovanni al Natisone, disposta con la deliberazione consiliare n. 72 del 6 settembre 1999;

2. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di San Giovanni al Natisone n. 72 del 6 settembre 1999, di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 1999, n. 3384.

Decreto legislativo 22/1997. Società Exe S.p.A. Sospensione del provvedimento che autorizza la costruzione del III e IV lotto della discarica di I categoria sita in Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis e integrazione del punto 6 della D.G.R. 2590/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTO il decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996, con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di I categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udine) in località Merlanis e la Società EXE S.p.A., con sede legale in piazza Patriarcato, n. 3, Udine, è stata autorizzata a costruire per quattro singoli lotti funzionali la citata discarica, a servizio e/o supporto dell'impianto tecnologico per lo smaltimento rifiuti del Consorzio smaltimento rifiuti sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambiente della Provincia di Udine n. 2/98 del 12 gennaio 1998, con la quale è stata approvata la variante n. 1 al suddetto progetto e la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare detta variante;

ATTESO che il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n. 679 Reg.Sent./99 del 7 maggio 1999 ha annullato il precitato provvedimento del Dirigente del Servizio tutela ambiente della Provincia di Udine, con caducazione degli atti susseguenti, pronunciandosi su un ricorso promosso da terzi;

RILEVATO, peraltro, che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con ordinanza n. 1889/99 del 28 luglio 1999 ha accolto l'istanza di sospensiva richiesta dalla Società EXE S.p.A. in sede di appello avverso la citata sentenza del T.A.R., sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/98 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/98 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998 e n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica in parola per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2084 del 2 luglio 1999, con la quale è stata sospesa, per un periodo di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, e pertanto fino al 6 novembre 1999, l'efficacia del decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996 e della determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 2/98 del 12 gennaio 1998 rilasciati alla Società EXE S.p.A. relativamente alla costruzione del II, III e IV lotto della discarica di I categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis, Udine, in attesa dell'effettivo accertamento delle cause che hanno prodotto fenomeni di percolazione nell'ambito dell'attività di smaltimento e della puntuale definizione della correlata situazione di rischio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999, con la quale:

- è stata approvata la variante n. 2 non sostanziale al progetto per la realizzazione della discarica;
- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare i lavori previsti dalla variante;
- è stata disposta la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2084 del 2 luglio 1999, relativa alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti autorizzatori alla costruzione della discarica, limitatamente al II lotto;

ATTESO che al punto 6 della predetta deliberazione n. 2590/1999 è previsto che l'esercizio dello smaltimento dei rifiuti nel II lotto della discarica, così come risultante dalla variante n. 2 è subordinato, oltre che agli esiti favorevoli del collaudo, ad una ulteriore ricognizione complessiva della situazione da parte del Direttore regionale dell'ambiente competente *ex lege* all'emissione dei provvedimenti autorizzativi gestionali e con integrazione di quello di specie con le prescrizioni gestionali già indicate dalla Provincia di Udine con nota n. 48658/99 dell'8 luglio 1999;

VISTA la nota del 26 ottobre 1999, con la quale il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente nel precisare che:

- le motivazioni che hanno portato all'assunzione del provvedimento di sospensione n. 2084/1999 e cioè «l'effettivo accertamento delle cause che hanno prodotto la percolazione di cui in premessa e la puntuale definizione della correlata situazione di rischio», non sono completamente superate in quanto non sono ancora ultimate le indagini, gli studi ed i monitoraggi disposti per la definizione della problematica;
- allo stato attuale non sono ipotizzabili tempi certi, peraltro sicuramente non brevi, necessari al completamento di tali indagini, studi e monitoraggi;
- la variante n. 2 prevede, tra l'altro, la divisione dei due settori del II lotto in ulteriori subsettori al fine di una migliore gestione delle acque volta a minimizzare la formazione del percolato e prevede, in particolare, per questi ultimi subsettori una provvisoria indipendenza della rete di drenaggio per facilitare, in quelli non utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti, l'allontanamento delle acque meteoriche;
- dal punto di vista tecnico è possibile, pur in assenza dell'ultimazione dell'intero lotto, l'esercizio per singolo settore della discarica ferme restando le necessarie attività di collaudazione per il passaggio da un subsettore a quello successivo relativamente alle operazioni previste per i collegamenti della rete di drenaggio;

ha proposto:

1. di sospendere, per un periodo di 12 mesi, l'autorizzazione alla costruzione del III e IV lotto della discarica di cui al decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996, come successivamente modificato, onde consentire l'acquisizione dei risultati delle ulteriori indagini, studi e monitoraggi imposti alla Società EXE S.p.A. a seguito dell'accertata presenza di percolato nella rete di monitoraggio;
2. di integrare il punto 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999 con l'aggiunta della seguente frase: «In tale sede potrà, altresì, essere autorizzato l'esercizio delle operazioni di smaltimento per singolo settore del lotto determinando contestualmente le modalità per il passaggio da un subsettore a quello successivo.»;

RITENUTO, pertanto, di disporre la sospensione, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 6 novembre 1999 e quindi fino al 6 novembre 2000, dell'autorizzazione alla costruzione del III e IV lotto della discarica in argomento di cui al decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996, come successivamente modificato, onde consentire l'acquisizione dei risultati delle ulteriori indagini, studi e monitoraggi imposti alla Società EXE S.p.A. a seguito dell'accertata presenza di percolato nella rete di monitoraggio;

RITENUTO, altresì, di integrare il punto 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 2590/1999 al fine di permettere l'avvio dell'esercizio delle operazioni di smaltimento del II lotto anche a fronte di collaudi parziali relativi ai singoli settori;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone la sospensione, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 6 novembre 1999 e quindi fino al 6 novembre 2000, dell'autorizzazione alla costruzione del III e IV lotto della discarica di I categoria, sita in Comune di Trivignano Udinese (Udine) in località Merlanis di cui al decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996, come successivamente modificato dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambiente della Provincia di Udine n. 2/98 del 12 gennaio 1998 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999, onde consentire l'acquisizione dei risultati delle ulteriori indagini, studi e monitoraggi imposti alla Società EXE S.p.A. a seguito dell'accertata presenza di percolato nella rete di monitoraggio.

2. È integrato il punto 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999 con l'aggiunta della seguente frase: «In tale sede potrà, altresì, essere autorizzato l'esercizio delle operazioni di smaltimento per singolo settore del lotto determinando contestualmente le modalità per il passaggio da un subsettore a quello successivo.».

3. Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa che non siano in contrasto con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente atto verrà notificato dalla Direzione regionale dell'Ambiente ai soggetti ed agli Enti interessati.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1999, n. 3484. (Estratto).

Comune di Tolmezzo. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 37 del 3/4/5/6/10/11 maggio 1999, di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2375 del 24 luglio 1998 in merito alla variante n. 46 al Piano regolatore generale del Comune di Tolmezzo, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 37 del 3/4/5/6/10/11 maggio 1999;

2. di prendere atto delle modifiche, conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante n. 46 al Piano regolatore generale del comune di Tolmezzo, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, introdotte con la deliberazione consiliare n. 37 del 3/4/5/6/10/11 maggio 1999;

3. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 37 del 3/4/5/6/10/11 maggio 1999, di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale del Comune di Tolmezzo, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991;

4. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1999, n. 3523.

Legge regionale 5/1997, articolo 5. Modifica dello schema tipo di dichiarazione approvato con D.G.R. 499/1997 ed integrato con D.G.R. 942/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3, commi dal 24 al 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il quale è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

VISTO il comma 30 del suddetto articolo 3 della legge n. 549/1995 il quale stabilisce, fra l'altro, che entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla Regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive di rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati e

che con legge della regione sono disciplinate le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione medesima;

VISTO inoltre il comma 34 del suddetto articolo 3 della legge n. 549/1995 il quale stabilisce che con legge della Regione sono disciplinati, altresì, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e quanto non previsto dai commi dal 24 al 41 dello stesso articolo;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, emanata in attuazione del sopracitato articolo 3, commi dal 24 al 41 della legge n. 549/1995;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, della suddetta legge regionale n. 5/1997 con il quale le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo sono delegate dalla Regione alle singole Province competenti per territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale n. 5/1997, il quale stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare alla Provincia competente per territorio una dichiarazione in duplice originale corredata dalle attestazioni dei versamenti effettuati nell'anno precedente e contenente i seguenti dati:

- denominazione e sede dell'impresa e generalità del titolare o del legale rappresentante della stessa;
- estremi del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- quantità complessive dei rifiuti conferiti nonché i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto come definita dalla legge statale;
- indicazione dei versamenti tributari effettuati;

PRESO ATTO che, in conformità al comma 4 dello stesso articolo 5 della sopracitata legge regionale n. 5/1997, lo schema suddetto è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 25 febbraio 1997 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 19 marzo 1997, ed integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 942 dell'8 aprile 1997 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 14 maggio 1997, entrambe su proposta della Direzione degli affari finanziari e del patrimonio d'intesa con la Direzione regionale dell'ambiente;

CONSIDERATO che a seguito dell'introduzione nell'ordinamento nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dell'Euro (Moneta Unica Europea), disciplinata dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in attuazione della delega contenuta nella legge 17 dicembre 1997, n. 433, si rende necessario modificare lo schema approvato inserendo nei prospetti A1, B1, B2 e B3 un'apposita sezione al fine di consentire ai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 30, della legge n. 549/1995 e dell'articolo 5 della legge regionale n. 5/1997, l'indicazione dell'importo in Euro oltrechè in lire, dell'importo versato a titolo di tributo;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di inserire inoltre nei prospetti B1, B2 e B3 un'apposita sezione per l'indicazione, con riferimento a ciascuna tipologia di rifiuti, dell'importo versato a titolo di tributo per ciascun trimestre, nonché per l'intero anno di riferimento della dichiarazione, al fine di consentire alle Provincie, in sede di controllo, il riscontro immediato fra quantità di rifiuti smaltiti e importo versato per ciascun trimestre e per l'intero anno di riferimento;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di modificare il prospetto A1 inserendo apposita sezione per l'indicazione dell'importo versato per lo smaltimento dei fanghi di risulta, al fine di consentire alle Provincie un immediato riscontro dell'importo medesimo in sede di controllo, anche in funzione della compilazione della relazione sullo stato di attuazione della delega che le stesse sono tenute a presentare alla Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 5/1997, nella quale deve essere evidenziato l'ammontare complessivo delle riscossioni relative a tali fanghi;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze d'intesa con l'Assessore all'ambiente;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di modificare per i motivi nelle premesse indicati lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 30, della legge n. 549/1995 e di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 5/1997, comprensivo delle istruzioni per la compilazione, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che lo schema modificato così come da allegato alla presente deliberazione è sostitutivo ad ogni effetto di quello approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 25 febbraio 1997 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 19 marzo 1997, ed integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 942 dell'8 aprile 1997 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 14 maggio 1997;

3. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DICHIARAZIONE

art. 5 L.R. 24 gennaio1997, n. 5

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

PROSPETTO A

ALLA PROVINCIA DI ____________________

ALLA REGIONE F.V.G. - Direzione Regionale Degli Affari Finanziari e Del Patrimonio per il tramite della Provincia di ____________________

Nome o ragione sociale

Nome del titolare o legale rappresentante

Comune sede legale | Prov.

Via | N. Civico

C.A.P. | Prefisso | N. Telefonico

Codice fiscale o partita IVA

Tipologia impianto

Comune ubicazione dell'impianto | Prov.

Via | N. Civico

C.A.P. | Prefisso | N. Telefonico

Ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione

Estremi decreto di autorizzazione alla realizzazione

prot. n. | dd.

Ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla gestione

Estremi decreto di autorizzazione alla gestione | Scadenza

prot. n. | dd. | dd.

Estremi iscrizione Albo Nazionale Smaltitori

Data di compilazione della dichiarazione

____

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________ ____________________

(Cognome e Nome) (Firma)

PROSPETTO A1

INDICAZIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI EFFETTUATI

Trimestre di riferimento	Data	Lire	Euro (Facoltativo)
Versamenti integrativi			
Importo fanghi di risulta			

Trimestre di riferimento	Data	Lire	Euro (Facoltativo)
Versamenti integrativi			
Importo fanghi di risulta			

Trimestre di riferimento	Data	Lire	Euro (Facoltativo)
Versamenti integrativi			
Importo fanghi di risulta			

Trimestre di riferimento	Data	Lire	Euro (Facoltativo)
Versamenti integrativi			
Importo fanghi di risulta			

PROSPETTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE	B1	n. fogli
	B2	n. fogli
	B3	n. fogli

ATTESTATI DI VERSAMENTO ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE	n.

Data di compilazione della dichiarazione

____

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________ ____________________

(Cognome e Nome) (Firma)

PROSPETTO B1
Foglio n. ....

INDICAZIONE DEI RIFIUTI SMALTITI - SEZIONE 1
art. 12 - co. 2 - lett. a) : rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

Codice	Denominazione	Quantità (in Kg)

QUANTITA' COMPLESSIVE E IMPORTI VERSATI

			(Facoltativo)
1° Trimestre	Kg	Lire	Euro
2° Trimestre	Kg	Lire	Euro
3° Trimestre	Kg	Lire	Euro
4° Trimestre	Kg	Lire	Euro
Totale	**Kg.**	**Lire**	**Euro**

Note

Data ____________________

Firma del titolare o legale rappresentante ____________________

PROSPETTO B2
Foglio n. ....

INDICAZIONE DEI RIFIUTI SMALTITI - SEZIONE 2
art. 12 - co. 2 - lett. b) : altri rifiuti speciali.

Codice	Denominazione	Quantità (in Kg)

QUANTITA' COMPLESSIVE E IMPORTI VERSATI

			(Facoltativo)
1° Trimestre	Kg	Lire	Euro
2° Trimestre	Kg	Lire	Euro
3° Trimestre	Kg	Lire	Euro
4° Trimestre	Kg	Lire	Euro
Totale	**Kg.**	**Lire**	**Euro**

Note

Data ____________________

Firma del titolare o legale rappresentante ____________________

PROSPETTO B3
Foglio n. ......

INDICAZIONE DEI RIFIUTI SMALTITI - SEZIONE 3
art. 12 - co. 2 - lett. c) : restanti tipi di rifiuti.

Codice	Denominazione	Quantità (in Kg)

QUANTITA' COMPLESSIVE E IMPORTI VERSATI

			(Facoltativo)
1° Trimestre	Kg	Lire	Euro
2° Trimestre	Kg	Lire	Euro
3° Trimestre	Kg	Lire	Euro
4° Trimestre	Kg	Lire	Euro
Totale	**Kg.**	**Lire**	**Euro**

Note

Data ____________________

Firma del titolare o legale rappresentante ____________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AL TRIBUTO SPECIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5

La dichiarazione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, deve essere presentata dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, nonchè dal gestore di impianto di incenerimento di rifiuti tal quali senza recupero di energia entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di spedizione a mezzo posta, da effettuarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata alla Provincia competente per territorio in duplice originale.

I due originali devono essere datati e firmati in ogni foglio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

La dichiarazione deve essere inoltre corredata dalle attestazioni dei versamenti effettuati.

Di seguito vengono fornite le principali informazioni ritenute necessarie al fine di consentire una corretta compilazione dei prospetti nei quali si articola la dichiarazione di cui trattasi.

Prospetto A

Nel prospetto A devono essere riportati i dati anagrafici dei soggetti per i quali è previsto l'obbligo della dichiarazione. In tale prospetto deve essere inoltre indicata la tipologia dell'impianto (discarica e categoria, incenerimento, discarica abusiva, deposito incontrollato), la sua ubicazione, gli estremi del primo decreto di autorizzazione alla realizzazione e dell'ultimo decreto di autorizzazione alla gestione, l'Ente che ha rilasciato dette autorizzazioni, nonchè gli estremi dell'eventuale iscrizione all'Albo nazionale degli smaltitori.

Prospetto A1

Nel prospetto A1 della dichiarazione devono essere riportati le date e gli importi dei versamenti tributari effettuati, riferiti ad ogni singolo trimestre (compreso il versamento dovuto per l'ultimo trimestre dell'anno).

Anche nel caso di eventuali versamenti tributari integrativi dovranno essere riportati le date e gli importi dei versamenti medesimi, riferiti ad ogni singolo trimestre.

Nel caso di smaltimento di fanghi di risulta dovrà essere indicato, per ogni trimestre di riferimento, quanto dell'importo complessivamente pagato si riferisce ai fanghi medesimi.

Nel prospetto A1 deve essere inoltre indicato il numero dei fogli dei prospetti B1, B2 e B3 allegati alla dichiarazione, barrando la casella corrispondente al prospetto o prospetti compilati. Deve essere infine indicato anche il numero degli attestati di versamento allegati alla dichiarazione.

Prospetti B1 - B2 - B3

I prospetti B1 - B2 - B3 della dichiarazione relativi all'indicazione dei rifiuti smaltiti sono distinti in tre sezioni nel rispetto delle diverse categorie stabilite dall'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5.

Ogni sezione comprende le seguenti indicazioni:

codice

– riportare il codice del rifiuto riferito al Catalogo Europeo Rifiuti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 5 del 7 gennaio 1994;

denominazione

– riportare il nome del rifiuto come codificato nel Catalogo Europeo Rifiuti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 5 del 7 gennaio 1994;

quantità

– riportare la quantità, espressa in chilogrammi, della singola tipologia di rifiuti smaltita riferita all'intero anno cui si riferisce la dichiarazione (si rammenta che per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica con computo volumetrico anzichè ponderale, va applicato un coefficiente di correzione peso/volume pari a 1,5);

quantità complessive e importo versato

– riportare il quantitativo, espresso in chilogrammi, e l'importo versato, espresso in lire e facoltativamente in euro, di tutte le tipologie di rifiuti smaltite (relative alla corrispondente sezione) riferiti ai singoli trimestri nonchè all'intero anno cui si riferisce la dichiarazione;

note

– riportare eventuali note.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1999, n. 3530.

Legge regionale 10/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 8. Approvazione graduatoria e dichiarazione candidati vincitori ed idonei a seguito della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a termine di 12 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale finanziario-contabile-economico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica di consigliere, di cui 12 nel profilo professionale «finanziario-contabile-economico», secondo le modalità previste dall'articolo 8 medesimo;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 459/DR del 3 marzo 1998 pubblicato sul Supplemento straordinario n. 3 del 17 marzo 1998 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'11 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 12 unità nella qualifica funzionale di consigliere, con profilo professionale «finanziario-contabile-economico» ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 1078/OM del 28 aprile 1999 con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla selezione di cui trattasi;

VISTA la D.G.R. n. 1138 del 16 aprile 1999 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione stessa;

VISTE le domande di ammissione alla selezione, gli elenchi dei titoli ed i titoli presentati dai candidati vincitori ed idonei;

VISTI i verbali delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice;

ATTESO che alla candidata Patrizia Petullà non è stato valutato il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione regionale nella qualifica di consigliere, periodo di servizio che costituisce titolo di merito secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera «c» dell'avviso di assunzione;

RITENUTO di poter rettificare d'ufficio il relativo punteggio, trattandosi di ovviare a un mero errore materiale che attiene all'omissione del computo di un titolo che non comporta alcuna valutazione discrezionale ma un mero calcolo;

ACCERTATO che il periodo di servizio prestato dalla dott.ssa Patrizia Petullà presso l'Amministrazione regionale nella qualifica di consigliere dal 24 novembre 1997 al 16 aprile 1998 dev'essere valutato, secondo i criteri prestabiliti, punti 0,25 e che, pertanto, il punteggio totale dei titoli da attribuire alla medesima dev'essere modificato da 2,30 a 2,55;

PRESO altresì atto che ciò non comporta alcuna modificazione nell'ordine di graduatoria;

RAVVISATA, per ogni altro aspetto, la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione esaminatrice;

PRESO atto di quanto previsto dal Capo I del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ed adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

ATTESO che, a parità di punteggio, si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 12 del relativo avviso di assunzione, già previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/1996;

ATTESO inoltre che, in caso di parità anche fra i titoli di preferenza, si considerano gli ulteriori titoli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 487/1994;

VISTI i titoli di preferenza presentati dai candidati classificatisi con uguale punteggio totale;

VISTO in particolare l'articolo 16 del già citato avviso di assunzione che, come già disposto dai commi 8 e 8 bis dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato ed integrato dall'articolo 21, commi 4 e 5, della legge regionale 47/1996, ha previsto la collocazione nel ruolo unico regionale dei dipendenti appartenenti al ruolo stesso classificatisi tra i vincitori;

all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare gli atti della Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a termine, di 12 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale finanziario contabile economico, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il punteggio attribuito ai titoli possesuti dalla candidati Patrizia Petullà quale risulta dall'«Allegato A» al verbale n. 4 e dall'«Allegato B» al verbale n. 9.

2) Di modificare, per il motivo indicato in premessa, il punteggio relativo ai titoli della candidata suddetta, attribuendo punti 0,25 al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale nella qualifica di consigliere e, di conseguenza, punti 2,55 al totale dei titoli;

3) Di approvare la graduatoria di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, risultante dallo svolgimento delle procedure della selezione di cui al punto 1).

4) Di dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i sottonotati candiati:

1. Petullà Patrizia
2. Viviani Raffaella
3. Pecchiar Daniela
4. Doimi Cristian
5. Compassi Lucina
6. Zamattio Alberto
7. Cusenza Francesco
8. Zacchigna Eddy
9. Battiston Andrea
10. Farina Giovanni Maria
11. Derossi Ezio
12. Perossa Barbara

5) Di dichiarare idonei i sottonotati candidati:

13. Picotti Sabrina
14. Gallina Anna Maria
15. Zorzenone Carlo
16. Cappelletti Stefano
17. Pulcini Stefano.

6) Con successivo provvedimento i candidati vincitori appartenenti al ruolo unico regionale verranno collocati nella qualifica funzionale di consigliere del ruolo stesso con profilo professionale finanziario contabile economico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 20/1996 e dall'articolo 16 dell'Avviso di assunzione di cui trattasi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

GRADUATORIA RISULTANTE DALLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 12 UNITA' NELLA QUALIFICA DI **CONSIGLIERE** CON PROFILO PROFESSIONALE **FINANZIARIO-CONTABILE-ECONOMICO** EX ART. 8 DELLA L.R. 20/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

N. ORD.	COGNOME E NOME DEL CANDIDATO	NATO IL	PUNTEGGIO PROVA	PUNTEGGIO TOTALE TITOLI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TITOLI DI PREFERENZA
1)	PETULLA' Patrizia	27.8.1962	9,09	2,55	11,64	
2)	VIVIANI Raffaella	19.8.1971	9,41	1,20	10,61	
3)	PECCHIAR Daniela	9.10.1969	8,08	2,20	10,28	
4)	DOIMI Cristian	20.4.1968	9,59	0,60	10,19	
5)	COMPASSI Lucina	23.7.1957	7,83	2,20	10,03	
6)	ZAMATTIO Alberto	3.12.1965	8,92	1,00	9,92	
7)	CUSENZA Francesco	18.4.1951	7,50	2,35	9,85	
8)	ZACCHIGNA Eddy	18.2.1956	7,17	2,40	9,57	
9)	BATTISTON Andrea	18.4.1965	8,17	1,25	9,42	
10)	FARINA Giovanni Maria	4.11.1964	7,42	1,30	8,72	
11)	DEROSSI Ezio	21.1.1952	8,16	0,20	8,36	
12)	PEROSSA Barbara	6.2.1970	7,16	0,80	7,96	
13)	PICOTTI Sabrina	8.11.1970	7,83	0,00	7,83	lodevole servizio superiore ad un anno presso l'Amministrazione regionale
14)	GALLINA Anna Maria	7.8.1970	7,83	0,00	7,83	
15)	ZORZENONE Carlo	19.7.1969	7,00	0,60	7,60	
16)	CAPPELLETTI Stefano	18.8.1970	7,17	0,00	7,17	
17)	PULCINI Stefano	31.3.1967	7,08	0,00	7,08	

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1999, n. 3531.

Legge regionale 20/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 8. Approvazione graduatoria e dichiarazione candidati vincitori ed idonei a seguito della selezione per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a termine di 10 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale ispettore forestale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica di consigliere, di cui 10 nel profilo professionale «ispettore forestale», secondo le modalità previste dall'articolo 8 medesimo;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 649/DR del 3 marzo 1998 pubblicato sul Supplemento straordinario n. 3 del 17 marzo 1998 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'11 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere, con profilo professionale «ispettore forestale» ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che il già citato articolo 13, comma 4, della legge regionale 13/1998 ha modificato il numero dei posti da attribuire al profilo professionale ispettore forestale, portandolo da 5 a 10;

VISTO il decreto n. 1033/OM del 23 aprile 1999 con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla selezione di cui trattasi;

VISTA la D.G.R. n. 1137 del 16 aprile 1999 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione stessa;

VISTE le domande di ammissione alla selezione, gli elenchi dei titoli ed i titoli presentati dai candidati vincitori ed idonei;

VISTI i verbali delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e ravvisata la regolarità del procedimento;

PRESO atto di quanto previsto dal Capo I del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ed adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

ATTESO che, a parità di punteggio, si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 12 del relativo Avviso di assunzione, già previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/1996;

ATTESO inoltre che, in caso di parità anche fra i titoli di preferenza, si considerano gli ulteriori titoli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 487/1994;

VISTI i titoli di preferenza presentati dai candidati classificatisi con uguale punteggio totale;

VISTO in particolare l'articolo 16 del già citato Avviso di assunzione che, come già disposto dai commi 8 e 8bis dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato ed integrato dall'articolo 21, commi 4 e 5, della legge regionale 47/1996, ha previsto la collocazione nel ruolo unico regionale dei dipendenti appartenenti al ruolo stesso classificatisi tra i vincitori;

all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare gli atti della Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a termine, di 10 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale ispettore forestale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di approvare la graduatoria di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, risultante dallo svolgimento delle procedure della selezione di cui al punto 1).

3) Di dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i sottonotati candidati:

1. Pizzutti Roberto
2. D'Orlando Maria Cristina
3. Rondi Alessandro
4. Comino Rinaldo
5. Luise Roberto
6. Zamaro Antonella
7. De Biasio Pierpaolo
8. Tomasini Monia
9. Carpanelli Anna
10. Giuriceo Andrea

4) Di dichiarare idonei i sottonotati candidati:

11. Bettinazzi Raffaello
12. Dal Cero Sergio
13. Stefanelli Silvia
14. Flapp Federica
15. Fadi Sara
16. Berghem Luigi
17. Carnielli Paolo
18. Foi Stefano
19. Barbo Massimo
20. Da Ros Nadia
21. Milocco Erica
22. Siben Simonetta
23. Domini Francesca
24. Rassati Gianluca
25. Gallizia Vuerich Laura
26. De Michielis Claudio
27. Dal Dan Paolo
28. Tosolini Angelo
29. Casarin Andrea
30. Martellani Virginia
31. Flapp Giovanni.

5) Con successivo provvedimento i candidati vincitori appartenenti al ruolo unico regionale verranno collocati nella qualifica funzionale di consigliere profilo professionale ispettore forestale del ruolo stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 della legge regionale 20/1996 e dall'articolo 16 dell'Avviso di assunzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

GRADUATORIA RISULTANTE DALLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 10 UNITA' NELLA QUALIFICA DI **CONSIGLIERE** CON PROFILO PROFESSIONALE **ISPETTORE FORESTALE** EX ART. 8 DELLA L.R. 20/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

N. ORD.	COGNOME E NOME DEL CANDIDATO	NATO/A IL	PUNTEGGIO PROVA	PUNTEGGIO TOTALE TITOLI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TITOLI DI PREFERENZA
1)	PIZZUTTI Roberto	4.1.1960	7,00	4,40	11,40	
2)	D'ORLANDO Maria Cristina	2.11.1957	8,50	2,70	11,20	
3)	RONDI Alessandro	2.3.1965	8,00	2,90	10,90	
4)	COMINO Rinaldo	8.9.1967	8,00	2,70	10,70	
5)	LUISE Roberto	24.3.1967	7,00	3,55	10,55	
6)	ZAMARO Antonella	18.3.1966	7,50	2,90	10,40	lodevole servizio superiore a un anno presso Amministrazione regionale
7)	DE BIASIO Pier Paolo	31.3.1970	7,50	2,90	10,40	
8)	TOMASINI Monia	17.11.1971	8,00	2,30	10,30	
9)	CARPANELLI Anna	1.10.1965	7,00	3,20	10,20	
10)	GIURICEO Andrea	6.11.1967	8,50	1,50	10,00	
11)	BETTINAZZI Raffaello	9.3.1971	7,00	2,90	9,90	minore età
12)	DAL CERO Sergio	31.12.1968	7,00	2,90	9,90	minore età
13)	STEFANELLI Silvia	19.7.1967	7,00	2,90	9,90	minore età
14)	FLAPP Federica	22.2.1966	7,00	2,90	9,90	
15)	FADI Sara	22.11.1966	7,00	2,70	9,70	lodevole servizio presso Pubblica Amministrazione
16)	BERGHEM Luigi	5.3.1965	7,00	2,70	9,70	
17)	CARNIELLI Paolo	30.7.1962	7,00	2,55	9,55	
18)	FOI Stefano	15.12.1961	7,00	2,45	9,45	

19)	BARBO Massimo	24.5.1966	7,50	1,90	9,40	maggior punteggio prova scritta
20)	DA ROS Nadia	21.1.1963	7,00	2,40	9,40	
21)	MILOCCO Erica	23.1.1970	7,00	2,30	9,30	
22)	DOMINI Francesca	28.9.1967	7,00	2,20	9,20	minore età
23)	SIBEN Simonetta	10.7.1958	7,00	2,20	9,20	
24)	RASSATI Gianluca	2.11.1967	7,00	1,90	8,90	
25)	GALLIZIA VUERICH Laura	30.8.1968	7,00	1,80	8,80	
26)	DE MICHIELIS Claudio	8.6.1967	7,00	1,50	8,50	
27)	DAL DAN Paolo	14.8.1969	7,00	1,30	8,30	
28)	TOSOLINI Angelo	2.3.1968	7,00	1,20	8,20	
29)	CASARIN Andrea	6.12.1967	7,50	0,00	7,50	
30)	MARTELLANI Virginia	24.1.1970	7,00	0,00	7,00	coniugata con un figlio
31)	FLAPP Giovanni	20.5.1968	7,00	0,00	7,00	lodevole servizio presso Pubblica Amministrazione

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio dell'idraulica

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni; legge regionale 18 agosto 1971, n. 38. Istanza per l'autorizzazione alla ricerca di acque minerali e termali in Comune di Malborghetto-Valbruna presentata dalla Società «Sviluppo Terme Lusnizza S.p.A.»

Si rende noto che la Società «Sviluppo Terme Lusnizza S.p.A.» chiede l'autorizzazione ad eseguire le ricerche di sorgenti di acqua dolce e sulfurea nell'ambito del territorio del Comune di Malborghetto-Valbruna.

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni; legge regionale 18 agosto 1971, n. 38. Istanza per il rilascio del permesso di ricerca per acque minerali in Comune di Malborghetto-Valbruna presentata dalla Società «Sviluppo Terme Lusnizza S.p.A.».

Si rende noto che la Società «Sviluppo Terme Lusnizza S.p.A.» con sede in Udine, via Aquileia, n. 70 chiede il rilascio del permesso di ricerca per acque minerali in Comune di Malborghetto- Valbruna (provincia di Udine).

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 5 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 25 ottobre 1999, sono state cancellate dal Registro regionale le sotto elencate società cooperative:

Sezione consumo

1. «Cooperativa Me.C.So. Mezzi di Comunicazione Sociale S.c.r.l.» con sede in Gorizia;

2. «Agricola di consumo "Ravosa Magredis"» con sede in Povoletto frazione Ravosa;

3. «Cooperativa dipendenti off. Savio S.c.r.l.» con sede in Pordenone.

Sezione produzione e lavoro

1. «Witz Orchestra Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste;

2. «Cooperativa Facchini Giulio Pastore S.c.r.l.» con sede in Trieste.

Cancellazione di 7 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 26 ottobre 1999, sono state cancellate dal Registro regionale le sotto elencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro

1. «Nuova Realtà S.c.r.l.» con sede in Udine;

2. «Circolo culturale Gino Bozza S.c.r.l.» con sede in Cordovado;

3. «Cooperativa editoriale Il Tagliamento S.c.r.l.» con sede in Casarsa della Delizia;

4. «Coop.se S.c.r.l.» con sede in Udine;

5. «Top Coop S.c.r.l.» con sede in Monfalcone.

Sezione agricoltura

1. «Enoteca Cividale del Friuli S.c.r.l.» con sede in Cividale del Friuli;

2. «Po.Col.Pollo Collinare Friulano S.c.r.l.» con sede in Fagagna.

Cancellazione di 9 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 4 novembre 1999, sono state cancellate dal Registro regionale le sotto elencate società cooperative:

Sezione agricoltura

1. «Caseificio Coop.vo del Medio Torre S.c.r.l.» con Povoletto;

2. «Latteria sociale turnaria di Fanna S.c.r.l.» con sede in Fanna;

3. «Latteria sociale turnaria di Borgo Calcina» a r.l. con sede in Moruzzo;

4. «Latteria sociale coop.va di Sottomonte S.c.r.l.» con sede in Meduno;

5. «Latteria sociale di Arba S.c.r.l.» con sede in Pordenone frazione Arba;

6. «Latteria sociale turnaria di Meduno S.c.r.l.» con sede in Meduno;

7. «Latteria sociale di Rive d'Arcano S.c.r.l.» con sede in Rive d'Arcano;

8. «Consorzio tra coop.ve agricole Grmada S.c.r.l.» con sede in Trieste;

9. «Latteria sociale coop.va di Sedrano S.c.r.l.» con sede in San Quirino.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Amaro. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale e variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 13 settembre 1999 il Comune di Amaro ha adottato, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 21 al Piano regolatore generale e n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale e n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Artegna. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata piazza Marnico.

Con deliberazioni consiliari n. 45 del 9 giugno 1999 e n. 72 del 9 giugno 1999, il Comune di Artegna ha accolto parzialmente le osservazioni ed opposizioni presentate al P.R.P.C. di iniziativa privata piazza Marnico, ha recepito le prescrizioni vincolanti, in ordine al Piano, di cui al parere del Comitato tecnico regionale n. 96/1-T/99 del 24 maggio 1999, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Aviano. Avviso di approvazione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Ex INT.F.A».

Con deliberazione consiliare n. 83 del 20 settembre 1999, il Comune di Aviano ha approvato, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Ex INT.F.A», con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate al Piano medesimo.

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano di Recupero di iniziativa pubblica dell'area tra via Borghetto e via IV Novembre del centro di Maron.

Con deliberazione consiliare n. 68 del 30 settembre 1999, il Comune di Brugnera ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano di Recupero di iniziativa pubblica dell'area tra via Borghetto e via IV Novembre del centro di Maron, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Moimacco. Variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 38/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0358/Pres. del 16 novembre 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 38 dell'1 luglio 1999, con cui il

Comune di Moimacco ha approvato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 963 dell'1 aprile 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Remanzacco. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 42/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0359/Pres. del 16 novembre 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 42 del 3 maggio 1999, con cui il Comune di Remanzacco ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dal piano stesso, delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione n. 5, sia l'introduzione, nel piano medesimo, delle modifiche ed integrazioni indicate dal Comitato tecnico regionale nonché delle modifiche conseguenti alle prescrizioni indicate dal Ministero per i beni e le attività culturali, indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 825 del 26 marzo 1999.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 80 del 19 novembre 1999 il Comune di San Quirino ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del libro fondiario

Ufficio tavolare di Monfalcone (Gorizia)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di San Canzian d'Isonzo.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Monfalcone, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 1170/7 del C.C. di San Canzian d'Isonzo. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione, di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, in Monfalcone via E. Toti, n. 20 da lunedì e venerdì con orario 9.00 - 12.30, a partire dal 15 dicembre 1999.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Monfalcone, lì 22 novembre 1999

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone:
geom. Alessandro Robino

CONSIGLIO REGIONALE

Pubblicazioni disposte dall'articolo 100, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Seduta n. 129 del 16 novembre 1999

Interrogazioni a risposta orale ed interpellanze non evase dall'1 giugno 1999 al 31 ottobre 1999.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE – NON EVASE

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
213	Attuazione delle LL.RR. 31/97 e 18/98 relative al personale regionale assegnato presso Amministrazioni dello Stato	Puiatti	01/06/99
214	Violazione del diritto di rappresentanza	Seganti	03/06/99
215	Azienda Ospedaliera Trieste - Sottrazione dell'apparecchiatura di Densitometria Ossea alla III Medica e al contesto clinico del Centro per lo Studio delle Osteopatie Endocrinodismetaboliche di interesse sociale e dell'Unità Funzionale di Endocrinologia Ospedaliera aggregata alla III Medica	Staffieri	03/06/99
216	Interventi di riparazione adduttrice comprensorio di Codemo e Pantianicco e gestione irrigua da parte del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento	Violino	07/06/99
219	Resoconto dei danni economici prodotti dallo scandalo della diossina all'economia regionale: è praticabile la richiesta di risarcimenti al Belgio?	Ciriani	16/06/99
220	Baia di Grignano - degrado	De Gioia	16/06/99
221	Contenzioso INPS del Comune di Codroipo	Cisilino, Di Natale	18/06/99
224	APT Gorizia corse fantasma non autorizzate	Ritossa	30/06/99
225	Attuazione della riforma del TPL	Mattassi	30/06/99
226	Terza condanna penale definitiva del professor Samo Pahor	Serpi	01/07/99
227	Regione Friuli-Venezia Giulia: quale possibilità come piattaforma operativa della ricostruzione dei Balcani?	Seganti, Guerra	06/07/99
231	Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9	Puiatti	08/07/99
232	In materia di onorari e spese per la consulenza legale della Regione	Asquini	13/07/99
233	Mortalità di ittiofauna nel fiume Tagliamento	Vanin, Londero	13/07/99
234	Sulla possibile soppressione dell'inceneritore di Gorizia	Degrassi	14/07/99
235	Situazione occupazionale in ambito assicurativo	Ritossa, Lippi	21/07/99
236	Vendita ai privati della centrale termoelettrica di Monfalcone?	Ritossa	21/07/99
237	In materia di sicurezza sulle autostrade	Asquini, Seganti, Ciriani	22/07/99
238	Sulla situazione degli infortuni sul lavoro	Fontanelli	23/07/99
239	Sistemazione logistica sede Ispettorato delle Foreste di Gorizia	Ritossa, Londero	27/07/99
240	Fiume Tagliamento, realizzazione casse di espansione: necessarie informazione e partecipazione	Cruder, Molinaro	28/07/99
241	Quote latte, regionalizzazione necessaria	Cruder, Molinaro	28/07/99

242	Sull'ipotesi di non aver sfruttato la possibilità di ingresso nel capitale Blutel	Asquini, Staffieri	29/07/99
243	Sui tempi di ascolto dedicati dalla RAI alla Provincia di Pordenone	Ciriani	30/07/99
244	Sulla nomina dei vice direttori generali di Autovie Venete	Mattassi	10/08/99
245	Spostamento di attività militari dalla base di Aviano a quella di Rivolto	Puiatti	12/08/99
246	S.p.A. Autovie Venete	Arduini	12/08/99
247	Individuazione delle aree ammissibili al nuovo Obiettivo 2	Degano	12/08/99
248	Rinnovo convenzione con la società Insiel Spa	Arduini	13/08/99
249	Perequazione dei costi di trasmissione dati giornalieri della benzina agevolata: ritardi inspiegabili della Giunta regionale	Bortuzzo	13/08/99
250	Società Exe	Arduini	16/08/99
251	Sulle modalità di revisione in Italia di veicoli immatricolati all'estero e proprietà di friulani ora cittadini francesi	Fontanelli	17/08/99
252	Zone svantaggiate: a che punto è la proposta di nuova zonizzazione?	Bortuzzo, Violino	23/08/99
253	Centrale termoelettrica di Monfalcone è da ritenersi concluso l'iter del condono?	Ritossa	30/08/99
254	Tabelloni dissuasori sulla Basiliano/Portogruaro	Cisilino	30/08/99
255	Riorganizzazione e potenziamento del sistema lattiero-caseario in regione	Gottardo	30/08/99
256	Colore politico e scelte culturali	Degrassi	30/08/99
257	Situazione previdenziale coniugi vittime amianto	Degrassi	31/08/99
258	Sui ritardi legati all'erogazione dei rimborsi ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1998	Baiutti	06/09/99
259	Completamento dell'Acquedotto della Val d'Arzino	Moretton	08/09/99
260	Riduzione personale all'Associazione regionale Allevatori	Moretton	08/09/99
261	Applicazione della legge di istituzione del Regolamento della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, L. 124/98) e dell'elenco allegato alla stessa ed aggiornato, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 28, L. 662/96, da parte dell'Azienda Sanitaria n. 2	Zorzini	13/09/99
262	Richiesta della marca da bollo sulla autocertificazione per ottenere i benefici della LR 10/97	Petris, Alzetta	13/09/99
263	A sostegno dei lavoratori dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra	Lippi	13/09/99
264	Responsabilità e restituzione di fondi comunitari relativi al P.I.M. di Marano	Cisilino	15/09/99
265	Sul costruendo nuovo ospedale di Udine	Fontanelli	15/09/99
266	Sul funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine	Fontanelli	16/09/99
267	Immotivata chiusura dell'ITC "J. Linussio" di Codroipo	Cisilino	17/09/99
268	Inquinamento da autotrasporto	Fontanelli	23/09/99
269	Su iniziativa della Federazione Monarchica Italiana (FMI) in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli	Fontanelli	23/09/99
270	Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della L.R. n. 20/1996 e succ. mod. e integr. Disparità di trattamento tra soggetti esterni e dipendenti	Zoppolato, Saro	23/09/99

	regionali		
271	Assunzioni di personale in qualifica di consigliere ispettore forestale ai sensi della L.R. n. 20/1996 e successive modificazioni e integrazioni: risultati delle prove selettive con riguardo alla posizione di candidati dipendenti regionali	Zoppolato, Saro	23/09/99
272	Chiarimenti in ordine all'andamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nella qualifica funzionale di consigliere ispettore forestale di cui al D.D.R.O.P. n. 649/DR del 3 marzo 1998	Zoppolato, Saro	23/09/99
273	Dismissione gratuita di beni ESA	Cisilino	24/09/99
274	Fiume Tagliamento. Realizzazione casse di espansione e procedure di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva	Molinaro, Cruder	29/09/99
276	Vicenda Subida - Attimis (UD). Impegni rispettabili o promesse da marinaio?	Molinaro, Cruder	06/10/99
277	Pericolo nucleare: quali garanzie alla nostra Regione dalla vicina Slovenia?	Franz, Violino, Vanin, Guerra, Fasola, Bortuzzo, Seganti, Narduzzi	06/10/99
278	Personale regionale in servizio presso uffici periferici dello Stato	Puiatti	07/10/99
279	Rapporti degli Istituti bancari con l'utenza, in merito alle domande di mutuo per l'edilizia agevolata	Gherghetta	07/10/99
280	Autovie Venete a Kuala Lumpur: convegno o Gran Premio?	Violino, Vanin, Franz	07/10/99
281	Ulteriori sviluppi della grave situazione venutasi a creare in seno alla Fondazione Osiride Brovedani di Gradisca d'Isonzo	Zorzini	11/10/99
282	Informatori del KGB e politici regionali	Puiatti, Gottardo	12/10/99
283	Legge regionale n. 31/1997, n. 13	Cruder, Molinaro	12/10/99
284	Sul diritto allo studio	Fontanelli	13/10/99
285	Pubblicità fuorviante di Alitalia su Ronchi	Cisilino	19/10/99
286	Il Sud paga lo sviluppo del Nord?	Follegot, Guerra, Zoppolato	19/10/99
287	L.R. 53/1985 - Mancato finanziamento della ricostruzione delle Chiese di S. Michele Arcangelo in Pers di Majano e Beata Vergine del Rosario in Comappo di Taipana	Molinaro, Cruder	19/10/99
288	Mancata attivazione dell'aucupio	Follegot, Narduzzi	20/10/99
290	Esenzioni IVA e Imposta di registro	Cruder, Molinaro	20/10/99
292	Gli inventari delle Amministrazioni locali	Cisilino, Arduini	19/10/99
293	Ritardi nella ripartizione del Fondo sociale regionale ai Comuni	Fasola	21/10/99
294	E' a rischio l'intesa con la regione Veneto per le casse di espansione ed il canale Cavrato?	Bortuzzo	21/10/99
295	Ravvenamento falda freatica	Violino, Vanin	21/10/99
296	Mancata consultazione della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna	Zorzini	20/10/99
297	Le inefficienze del Libro Fondiario	Cisilino	26/10/99
298	Variante Generale n. 18 al P.R.G.C. del Comune di Duino-Aurisina	Serpi	26/10/99
299	Sincrotrone Trieste: quale futuro?	Guerra, Seganti, Degrassi	26/10/99
300	Futuro dell'INSIEL	Brussa, Gottardo, Cruder, Degano, Molinaro, Moretton	27/10/99
301	Sull'incontro istituzionale tra Carinzia, Slovenia, Veneto e Friuli – Venezia Giulia e sulla visita lampo della consigliera Alessandra Guerra in Carinzia	Travanut	26/10/99

INTERPELLANZE – NON EVASE

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
169	Sulla Convenzione della Regione con la Società INSIEL	Mattassi, Travanut, Alzetta, Budin, Degrassi, Gherghetta, Petris, Sonego, Tesini, Zvech	01/06/99
170	Ennesimo attacco all'occupazione nell'area triestina	Antonaz	04/06/99
171	Su notizie di stampe riguardanti microspie in Municipio a Sacile	Sonego	07/06/99
172	Grandinata e tromba d'aria del 4 giugno 1999	Gottardo, Moretton	07/06/99
173	Incidente mortale sulla A4: negligenza o cattiva programmazione da parte di Autovie	Narduzzi, Seganti, Arduini, Follegot	07/06/99
174	Alla Procura della Corte dei Conti per i danni erariali della palestra di Mereto di Tomba	Cisilino	10/06/99
175	Perché non si parla più del 2 miliardi di compenso attribuiti al direttore di FRIULIA?	Antonaz	11/06/99
176	Grave situazione all'Associazione Regionale Allevatori a causa dei tagli nei finanziamenti regionali e conseguenti danni al comparto zootecnico ed ai consumatori	Gottardo	16/06/99
177	Chi garantisce la sicurezza di operatori ed utenti negli ospedali?	Narduzzi, Follegot, Zoppolato	16/06/99
178	Attività addestrativa dell'E.I., Interferenze ed impatti sulle aree protette di cui alla L.R. 42/1996, iniziative dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle competenze derivanti dalla legge 898/1976 e successive	Puiatti	17/06/99
179	Nomina del Commissario al Comune di Barcis (PN)	Degano, De Gioia	17/06/99
180	Con la nomina a Commissario del Comune di Barcis del segretario particolare dell'ex Sindaco di quel Comune, ora Assessore regionale, la Giunta intende ritornare al feudalesimo?	Puiatti	17/06/99
181	Sulla inerzia dell'ARERAN nella definizione del contratto del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali	Degrassi, Tesini, Zvech	17/06/99
182	Sulla nomina del Commissario in comune di Barcis	Alzetta, Sonego	17/06/99
183	Comportamento della Polizia Slovena	Serpi	22/06/99
184	Ancora sulla nomina del Commissario nel Comune di Barcis	Antonaz, Pegolo	22/06/99
185	Casse di espansione - gli Amministratori locali non vengono ascoltati	Bortuzzo	23/06/99
186	A quando l'inizio dei lavori per l'adeguamento del canale Cavrato nel basso corso del Tagliamento?	Bortuzzo	23/06/99
187	Rinegoziazione dei mutui agevolati per l'edilizia residenziale	Cisilino	23/06/99
188	Ripristino collegamento viario tra Mernicco e valico confinario Repubblica di Slovenia	Ritossa	23/06/99
189	Conoscenza da parte del Ministero del Tesoro dei propri regolamenti pubblicati su Gazzetta Ufficiale	Cisilino	30/06/99
190	Mandato a consigliere a trattare problemi di Giunta	Cisilino	01/07/99
191	Sull'affidabilità della Medicasa Spa che sta svolgendo il servizio dell'assistenza domiciliare nel distretto di Udine ASS 4 "Medio Friuli"	Zvech, Molinaro, Fasola, Zorzini, Mattassi, Degano, Castaldo	02/07/99
192	Sulla interpretazione dell'art. 1 della LR 3/99 "Consorzi industriali"	Alzetta, Sonego	07/07/99

193	Sulle nomine nel Consiglio di amministrazione di ADRIA.COM	Mattassi, Zvech	08/07/99
194	Fallimento della SETRAL di Romans d'Isonzo e responsabilità della Regione	Antonaz	13/07/99
195	Situazione centro Motorizzazione di Codroipo	Cisilino, Di Natale	20/07/99
196	Sui "suggerimenti" del responsabile della Regione nell'Assemblea dei soci di Autovie Venete	Mattassi	20/07/99
197	Sulla necessità di riconoscere la rappresentanza delle libere professioni tra i partecipanti al tavolo della concertazione regionale	Ciriani	20/07/99
198	Sui danni provocati dal maltempo abbattutosi il 5 giugno u.s. sul territorio del comune di S. Quirino e sulle aree di alcuni comuni limitrofi	Alzetta, Zvech	21/07/99
199	Sulla nomina di consiglieri delegati	Sonego, Degrassi	22/07/99
200	IMPOSTE per 15 miliardi versate dal Fondo di sviluppo per l'agricoltura	Cisilino	27/07/99
201	Percezione di odori sgradevoli nelle adiacenze del cementificio di Fanna	Bortuzzo, Follegot	27/07/99
202	Ulteriore ristrutturazione organizzativa dell'ENEL in Regione	Cruder, Molinaro, Brussa	29/07/99
203	Nuovo Piano per l'emergenza - Attuale inadeguata situazione dell'emergenza nel Pordenonese	Gottardo, Puiatti	30/07/99
204	In merito alla risposta resa alla Direzione regionale degli enti locali dal sindaco di Sacile e concernente l'affare delle microspie	Sonego	03/08/99
205	Cave. Scadenza termini LR/21, articolo 1, comma 2	Sonego, Travanut	04/08/99
206	Sulle iniziative assunte dalla Camera di Commercio di Udine e dall'INSIEL per promuovere il turismo in generale e il turismo giubilare in particolare in tutta la Regione o solo in una parte di essa	Degrassi	05/08/99
207	Aree ammesse al nuovo Obiettivo Comunitario 2 (2000-2006)	Gottardo, Degano	10/08/99
208	Arba: problema immigrati, c'è un allarme sicurezza?	Bortuzzo, Follegot	13/08/99
209	La Giunta ha valutato le iniziative della BLU S.p.A.?	Cisilino	17/08/99
210	Contrarietà rinnovo contratto di locazione terreni del comune censuario di Panzano alla Fincantieri	Ritossa	18/08/99
211	Cessione di attività Zanussi-Electrolux	Sonego	20/08/99
212	Associazione regionale allevatori - Polemiche sui contributi concessi	Gottardo	20/08/99
213	Danni del nubifragio: Roma intervenga!	Bortuzzo, Vanin	20/08/99
214	Tromba d'aria nel Pordenonese e in Friuli del 16 agosto 1999	Moretton	20/08/99
215	Catastrofico terremoto in Turchia	Moretton	23/08/99
216	Ultime incursioni sul sistema bancario regionale	Cisilino	23/08/99
217	Intenzione della Electrolux di vendere il settore della componentistica	Moretton	30/08/99
218	La Regione Friuli-Venezia Giulia è interessata alla possibile realizzazione dell'autostrada Venezia-Monaco?	Ciriani	30/08/99
219	Inquinamento ambientale di Servola e Valmaura: quale responsabilità della Ferriera?	Seganti	30/08/99
220	Ampliamento della banchina portuale del Villaggio del Pescatore	Serpi	30/08/99
221	Asportazione di ghiaie dai fiumi della regione	Moretton	30/08/99
222	Controllo faunistico nei parchi regionali / anomala crescita di talune specie	Ritossa	31/08/99
223	Acquisto di complesso aziendale da Selesta Sistemi Informatici Spa	Cisilino	03/09/99
224	Compensi amministratori in Centro Ricerche	Cisilino	06/09/99

	Stradali S.p.A. controllata da Autovie Venete S.p.A.		
225	Sulla tutela dei lavoratori che hanno avuto frequenti contatti con l'amianto	Degrassi, Fasola	06/09/99
226	Missione "Arcobaleno" quali risultati?	Bortuzzo, Seganti, Vanin	06/09/99
227	Sulla mancata sospensione della caccia a specie alpine in pericolo d'estinzione e sugli "impegni" assunti a riguardo dall'Assessore regionale alla caccia ed alla pesca	Puiatti	07/09/99
228	Sul riparto dei fondi per il 1999 della L.R. n. 68 del 1981	Baiutti	07/09/99
229	Sui motivi per i quali la Regione non è ancora socia della Banca Etica, società cooperativa s.r.l.	Degrassi	13/09/99
230	Sulla urgenza di trasferire agli Enti locali i finanziamenti previsti del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25	Petris, Alzetta, Tesini	14/09/99
231	Sulla trasmissione in chiaro delle partite di campionato dell'Udinese calcio e della Snaidero basket	Mattassi, Baiutti, Londero	17/09/99
232	Chiarimenti sulle missione a Joensuu (Carelia del Nord - Finlandia) dell'assessore all'Industria, Commercio e Turismo Sergio Dressi	Antonaz	17/09/99
233	Situazione della fondazione Oristide Brovedani di Gradisca d'Isonzo	Degrassi, Fasola, Antonaz, Brussa, Gherghetta, Ritossa	21/09/99
234	Modalità e tempi di erogazione contributo all'ARA	Gottardo	22/09/99
235	Quali sono gli intendimenti della Giunta per la riforma della gestione della caccia in Regione	Alzetta, Petris	23/09/99
236	Villa Ostende di Grado: a quando l'abbattimento?	Ritossa	24/09/99
237	Sulla necessità di conoscere i dati relativi agli occupati nei lavori atipici e subordinati e quelli di contratti di collaborazione continuativa	Gherghetta	24/09/99
239	Aucupio: perché continuare a penalizzare il Friuli-Venezia Giulia?	Molinaro, Cruder	29/09/99
243	Nuova delimitazione regionale aree Obiettivo 2	Brussa, Gottardo	06/10/99
244	Ecopiazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti: non sono discariche	Molinaro, Cruder	06/10/99
245	Azioni positive organizzate e proposte dalla commissione per le pari opportunità uomo/donna	Ritossa	07/10/99
246	Elenco aree ammissibili al nuovo Obiettivo 2 (anni 2000-2006)	Alzetta	07/10/99
247	Sulle diverse titolarità di Giunta e Consiglio e sul rischio di una loro commistione	Degrassi, Travanut	08/10/99
248	Bando di concorso per l'assunzione di 70 laureati	Gottardo	11/10/99
249	Sullo stato dei rifugi di montagna della Regione F.V.G.	Baritussio	11/10/99
250	Sull'assenza di esponenti della Giunta regionale alla manifestazione di apertura di "Friuli DOC"	Tesini, Alzetta	11/10/99
251	Operatività aeroporto regionale	Ritossa	12/10/99
252	Ritardi nella formulazione dei criteri previsti dalla LR 48/91	Bortuzzo, Follegot	12/10/99
253	Sulla iniziativa della Giunta regionale per sostenere i voli nazionali in favore dei cittadini residenti	Mattassi	12/10/99
254	Sui criteri di valutazione delle eventuali domande di contributo per la "valorizzazione del patrimonio di fiabe e leggende friulane"	Baiutti	12/10/99
255	Acquisto, da parte della Regione, dell'Ospedale S. Giovanni di Dio di Gorizia e	Brussa, Molinaro	18/10/99

	modifiche del Programma regionale di investimenti nella sanità		
256	Missioni all'estero dell'assessore Dressi	Degano	18/10/99
257	Proposte di modifica allo Statuto regionale	Gottardo	19/10/99
258	Secretazione da parte dell'Aeronautica militare italiana dei documenti relativi alle bombe sganciate in Adriatico dai velivoli NATO durante la recente guerra contro la Jugoslavia	Antonaz, Pegolo	20/10/99
260	Sui rappresentanti di Friulia e Autovie Venete negli organismi dirigenti di ADRIACOM	Degrassi, Mattassi, Sonego	21/10/99
261	Sulla individuazione della nuova sede della Stazione forestale del mandamento di Meduno (PN)	Alzetta	21/10/99
262	Vendita di Villa Carnera	Brussa, Gottardo, Moretton, Cruder, Molinaro	21/10/99
263	Interporto a Lubiana con i soldi italiani: e Cervignano?	Seganti	25/10/99
264	Quale futuro per le attività e i servizi sino ad ora svolti dall'ERMI?	Alzetta, Tesini	26/10/99
265	Delimitazione zone agricole svantaggiate, necessario l'intervento della Regione	Molinaro, Cruder	26/10/99
267	Sulla convenzione Regione Friuli-Venezia Giulia - Promotur per ski pass agevolato	Petris	27/10/99
268	"Noi celti" e le presidenze ATER di Udine e Pordenone	Puiatti, Gottardo, Molinaro, Baiutti	28/10/99
270	Sulla convenzione Regione Insiel	Sonego, Mattassi, Degrassi	29/10/99
271	Sui ritardi nella istituzione del Parco del Carso	Budin, Mattassi	29/10/99

Seduta n. 129 del 16 novembre 1999

Interrogazioni a risposta orale ed interpellanze evase dall'1 giugno 1999 al 31 ottobre 1999.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE – EVASE

N.	Oggetto	Data Evasione	N. Seduta Evasione	Assessore
23	Consorzio di sviluppo industriale di Monfalcone	30/06/99	88	Dressi
24	Nuova sede della Questura di Gorizia	01/07/99	89	Romoli
88	Sull'ammontare dei finanziamenti esposti al gruppo Ansaldo attraverso il FSE e il FRIE	30/06/99	88	Dressi
118	Intervento di restauro della cinquecentesca chiesa di S. Michele Arcangelo di Vendoglio (Comune di Treppo Grande) ed annesso borgo edificato	01/07/99	89	Franzutti
124	Riassetto del mercato elettrico italiano/conseguenze sui livelli occupazionali ENEL nel F.V.G.	01/07/99	89	Romoli
128	Si sostengono a sufficienza i Congafi regionali?	01/07/99	89	
136	Piano Regolatore Generale Comunale di Rive d'Arcano	13/07/99	103	Ciani
139	Sulle carenze di segnaletiche adeguate nella zona Sincrotrone-Padriciano	25/06/99	105	Pozzo
142	L'uso degli appartamenti in Trieste, via Lavatoio, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia	01/07/99	89	
146	In materia di appalto relativo alla gara del 4/12/97	01/07/99	89	
150	Negata concessione di approdo alla portaerei francese "Clemenceau"	04/10/99	105	Santarossa
151	Dipendenti regionali contrattisti	22/09/99	121	Tondo
156	Sul riparto dei fondi dell'art. 19 bis della L.R. 35/87 inseriti nel Fondo Montagna	11/06/99	105	Tondo
160	Criteri di finanziamento alle Aziende sanitarie regionali	04/10/99	105	Ariis
168	Sulla sede della Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dei segretari Comunali e Provinciali	16/09/99	105	Pozzo
172	Richiesta di chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla campagna promozionale mezzo stampa sull'iniziativa "Senza confini"	30/06/99	88	Dressi
174	Infrastrutture civili di riqualificazione di centri urbani	05/10/99	107	Salvador
175	Erogazione contributi sull'edilizia convenzionata	05/10/99	107	Salvador
176	Fondi recupero edilizio	05/10/99	107	Salvador
177	Accordi di programma nella realizzazione di progetti di recupero urbano	05/10/99	107	Salvador
179	Modalità e criteri connessi alienazione di parte del patrimonio immobiliare Lloyd Adriatico SpA di Trieste	01/07/99	103	Salvador
192	Soppressione del servizio trasporto merci e passeggeri tra Gorizia e Nova Gorica, da parte delle Ferrovie dello Stato	04/10/99	105	Santarossa
202	Campagna elettorale con i soldi pubblici	01/07/99	89	Pozzo
205	Regolarizzazione formale e funzionale del Servizio Ospedaliero di Endocrinologia	22/09/99	105	Ariis
217	In merito alla individuazione della sede dell'A.R.P.A.	06/07/99	90	
218	Funzionamento dell'Ufficio legale	06/07/99	90	Antonione
222	Sul mancato utilizzo del Centro prove autoveicoli di Codroipo	04/10/99	105	Santarossa
223	Terza condanna penale definitiva del professor Samo Pahor	30/06/99	88	
228	Una rete informatica Internet integrata di servizi all'impresa e al cittadino per lo sviluppo economico e turistico della montagna	24/09/99	105	Tondo
229	Sui servizi giornalistici relativi ai lavori di commissione e d'aula	22/07/99	98	

230	Perché l'atrazina condiziona l'agibilità degli immobili?	04/10/99	105	Ariis
275	Benzina regionale a rischio: come ci si attiva ?	06/10/99	108	Romoli
289	Testate nucleari, depositi e strutture militari nel Friuli occidentale	26/10/99	122	Antonione
291	Bombe atomiche ad Aviano: chi si occupa dei rischi per i cittadini?	26/10/99	122	Antonione

INTERPELLANZE – EVASE

N.	Oggetto	Data Evasione	N. Seduta Evasione	Assessore
49	"Agenda 21". Ritardi nella procedura di riparto dei finanziamenti	01/07/99	89	Pozzo
57	Assunzioni in Regione di redattori ordinari	06/07/99	90	Antonione
73	Fassino a Lubiana senza la Regione: inerzia della Giunta o arroganza del Governo?	06/07/99	90	Antonione
74	Programma di manifestazioni per far conoscere la realtà culturale del F.V.G. in Ungheria promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di Budapest	01/07/99	89	
81	Situazione di precarietà e pericolosità del raccordo Autostrada-Aeroporto di Ronchi dei Legionari	04/10/99	105	Santarossa
86	Sulla chiusura dell'Olcese di Fiume Veneto	30/06/99	88	Dressi
88	Dati di ascolto relativi RAI Regionale TV e radio	01/07/99	89	Romoli
89	Sulla nomina di un nuovo direttore regionale	30/06/99	88	Dressi
94	Sulla assunzione di cinque giornalisti da parte dell'Amministrazione regionale	06/07/99	90	Antonione
95	Sull'inquadramento del personale incaricato di svolgere le funzioni di responsabile di Stazione forestale	05/10/99	107	Tondo
109	Sulla nomina di cinque "saggi" componenti l'ARERAN	05/10/99	107	Tondo
127	Chiarimenti sul recente viaggio di una delegazione della Regione a New York	06/07/99	90	Antonione
130	L.R. 32/85 - Progetto 2 "nuove iniziative imprenditoriali"	05/10/99	107	Tondo
136	Decreto del Ministero per le politiche agricole 17.04.1998 disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino	01/07/99	89	Pozzo
137	Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - a quando la sua soppressione	05/10/99	107	Tondo
140	Situazioni anacronistiche riscontrate nelle piante organiche degli IACP	05/10/99	107	Salvador
142	Ritardi nella consegna delle RSA e dell'ospedale della pedemontana – verifica equità zonale nell'impiego delle economie	04/10/99	105	Ariis
144	Sulle aziende della Regione operanti attualmente nella Federazione Jugoslava	30/06/99	88	Dressi
148	Sui criteri per il completamento degli organici degli Uffici Stampa del Consiglio e della Giunta regionale	06/07/99	90	Antonione
149	Sull'opportunità di istituire un ufficio di rappresentanza a Bruxelles	06/07/99	90	Antonione
152	Agenda 21	05/10/99	107	Tondo
153	Fondo regionale per lo sviluppo regionale della montagna	05/10/99	107	Tondo
156	Perché trasferire i malati di TBC dal Santorio?	04/10/99	105	Ariis
160	Gravi perplessità sulla realizzazione di un centro commerciale nel comune di Gradisca	06/07/99	90	Ciani

	d'Isonzo			
238	Agevolazioni benzina a rischio?	06/10/99	109	Romoli
240	Sulla notizia della possibile eliminazione, a partire dal 1° gennaio 2000 della benzina regionale a prezzo ridotto e dei buoni benzina di zona franca per Trieste e Udine	06/10/99	109	Romoli
241	In materia di carburanti agevolati e sconti benzina	06/10/99	109	Romoli
242	UE e benzina a prezzo ridotto in Friuli-Venezia Giulia	06/10/99	109	Romoli
259	Sulla presenza di ordigni nucleari nella base UASF di Aviano	26/10/99	122	Antonione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1999, n. 3537.

Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845 che fissa i principi generali in materia di formazione professionale;

VISTA la legge regionale n. 76/1982 e successive modifiche e integrazioni che disciplina le attività di formazione professionale in Fiuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 la quale agli articoli 16, 17, 18 sviluppa le linee guida strategiche previste dall'«Accordo del Lavoro» tra il Governo e le Parti Sociali del settembre 1996 in materia di riordino della formazione professionale;

VISTO l'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che delega alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

VISTO l'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce il sistema dell'istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS);

VISTO il Documento «La Formazione Tecnico-Professionale Superiore Integrata (FIS)» approvato il 9 luglio 1998 dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni;

VISTE le Linee Guida per la programmazione dei progetti pilota IFTS 1999/2000 e per le misure di accompagnamento per l'integrazione del sistema FIS elaborate dal Comitato nazionale FIS;

VISTE le Linee Guida per la predisposizione dei bandi regionali per la sperimentazione dei progetti IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi - anno 1999/2000, elaborate dal Comitato nazionale di progettazione FIS;

VISTI i documenti attinenti il piano di riparto delle risorse finanziarie nazionali stanziate per il corrente esercizio finanziario e che per la Regione Friuli-Venezia Giulia prevedono risorse pari a lire 955.397.626;

VISTE le Direttive regionali per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo (D.P.G.R. n. 72 dell'11 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni);

RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione dell'Avviso per la presentazione di progetti di istruzione e formazione tecnico - professionale (IFTS), costituente parte integrante del presente provvedimento;

SENTITO nella seduta dell'11 novembre 1999 il Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS costituito con D.G.R. n. 2952 del 24 settembre 1999;

RAVVISATA la necessità di anticipare il termine ultimo per la presentazione dei progetti al 13 dicembre 1999 come da nota n. 21150/13.1.3 del 16 novembre 1999;

(omissis)

CONSIDERATO che i progetti vanno presentati alla Direzione regionale della formazione professionale entro le ore 9.00 del 13 dicembre 1999;

all'unanimità

DELIBERA

È approvato l'Avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti di istruzione e formazione tecnico - superiore (IFTS).

Il presente provvedimento, comprensivo dell'Avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO-SUPERIORE (IFTS).

L'iniziativa oggetto del presente avviso, che si inserisce nella seconda fase di sperimentazione dell'attività di Formazione Integrata Superiore (FIS), fa riferimento al seguente quadro normativo e regolamentare:

- la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138;
- la legge regionale n. 76/1982 e successive modifiche e integrazioni;
- le Direttive Regionali per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo (D.P.G.R. n. 72 dell'11 marzo 1998 e successive modifiche), d'ora in poi «Direttive»;
- la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69 che istituisce il sistema dell'istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS);
- il Documento «La formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS)» approvato il 9 luglio 1998 dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni.

1. Finalità delle iniziative

I progetti di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) hanno l'intento di prefigurare un sistema articolato e condiviso di integrazione fra i sistemi dell'istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro, che consenta:

- ai giovani diplomati, l'acquisizione di competenze superiori pertinenti con i fabbisogni del mondo del lavoro, spendibili all'interno di un sistema integrato di certificazione, per favorire ed accelerare un loro idoneo inserimento occupazionale, nonchi facilitare l'eventuale continuazione degli studi all'interno di percorsi formativi successivi;
- agli adulti occupati, il completamento e la qualificazione delle competenze possedute e delle esperienze professionali maturate, per favorire il diritto alla formazione in ogni fase della vita, la mobilità e l'arricchimento professionale;
- agli adulti inoccupati o disoccupati, la costruzione di nuove opportunità di occupazione, dipendente e/o autonoma.

2. Presupposti e condizioni per la realizzazione del processo di integrazione

Gli elementi fondanti il processo di integrazione costituiscono condizioni indispensabili per la progettazione e la presentazione degli interventi formativi - e pertanto condizioni di ammissibilità al bando - e sono riconducibili a:

a) progettazione e realizzazione dell'intervento effettuate da un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della formazione professionale regionale, della scuola, dell'università e del mondo del lavoro;

b) esistenza e formalizzazione di un Comitato tecnico scientifico di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti associati, con il compito di predisporre il progetto, di verificarne l'andamento in itinere, di rilasciare l'eventuale certificazione intermedia, nonchi di intrattenere con il Comitato regionale ogni relazione utile al corretto svolgimento del progetto ed alla valutazione dei risultati;

c) individuazione di una figura professionale di riferimento tra quelle descritte al successivo punto 7;

d) elaborazione del sistema di crediti formativi acquisibili durante ed al termine del percorso IFTS, nonchi delle modalità per il relativo riconoscimento sia da parte del/i corso/i di laurea e di diploma universitario ritenuto/i coerente/i con la progettazione realizzata sia da parte del mondo del lavoro;

e) sussistenza dei contenuti e delle caratteristiche del percorso, di cui al punto 5.

Nella stesura dei progetti, l'operatore è tenuto a seguire la «Guida alla presentazione dei progetti sperimentali IFTS», costituente allegato del presente avviso.

3. Soggetti proponenti

I progetti sono presentati e realizzati da consorzi o associazioni temporanee, che prevedono al proprio interno un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della formazione professionale regionale, della scuola, dell'università e del lavoro.

Il consorzio o l'associazione di cui sopra è obbligatoriamente composto almeno da:

- un organismo di formazione professionale, ammissibile al finanziamento Fse secondo quanto stabilito dal punto 2.2.1 delle «Direttive»;
- un istituto scolastico superiore statale, avente sede nel territorio regionale;
- una Università degli studi, di norma, avente/i sede nel territorio regionale;
- un'impresa, o associazione di imprese, operante/i sul territorio regionale.

I progetti potranno prevedere la presenza e l'eventuale sostegno finanziario di soggetti promotori, di cui al punto 2.3 delle «Direttive». Tuttavia, al fine di arricchire la qualità della progettazione e dell'offerta, si ritiene opportuno consentire e favorire la partecipazione e il sostegno anche finanziario alla proposta formativa presentata anche ad ulteriori organismi rappresentativi del contesto di riferimento (es.: associazioni culturali, centri di ricerca, associazioni no profit, associazione rappresentative di interessi collettivi, ecc.) che si configureranno come soggetti sostenitori.

Per l'Università, l'impegno alla partecipazione alle attività previste nel progetto e al riconoscimento dei crediti deve essere assunto dal/i Rettore/i della/e Università e dal/i Preside/i della/e Facoltà o dal/i Presidente/i del/i Consiglio/i del/i Corso/i di Laurea o di Diploma interessato/i.

La/e dichiarazione/i va/vanno allegata/e al progetto; la mancanza di tale documento costituisce elemento di inamissibilità della proposta.

4. Quadro giuridico-organizzativo e soggetto gestore

Prima dell'avvio del progetto dovrà essere costituito un consorzio o una associazione temporanea.

In fase di presentazione dei progetti va allegato un accordo sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto associato all'interno del quale sono specificati e sottoscritti:

1. l'indicazione del soggetto capofila, nel caso la proposta pervenga da una associazione temporanea; in questo caso il soggetto capofila dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla Scheda n. 2 delle Direttive;
2. la composizione del comitato tecnico-scientifico del progetto;
3. ruoli, impegni e obbligazioni dei singoli associati;
4. l'impegno a rispettare le condizioni del presente avviso;

5. il quadro giuridico ed organizzativo cui si farà riferimento in caso di approvazione e finanziamento del progetto;
6. il tempo previsto per i necessari perfezionamenti formali.

Nell'attuazione complessiva del progetto, il soggetto proponente è tenuto ad osservare la disciplina prevista dalle Direttive. Ciò vale per tutte le fasi di realizzazione del progetto, dalla preparazione dello stesso ai vari momenti che compongono le attività formative in senso lato ed in senso stretto.

Per quanto riguarda l'articolazione finanziaria, si fa rinvio alla «Guida alla presentazione dei progetti sperimentali IFTS» allegata al presente bando, la quale fornisce disposizioni di dettaglio. In questa sede si anticipa che, a fianco di una preventivazione delle spese relativa alla fase corsuale del progetto, dovranno essere riportate le previsioni finanziarie relative alle misure di accompagnamento in fase ex ante ed ex post.

5. Requisiti e caratteristiche del progetto

I progetti IFTS devono contenere:

- l'ambito territoriale del progetto;
- l'indicazione della figura professionale e delle relative competenze che devono essere acquisite a conclusione del corso, con l'esplicitazione del potenziale mercato di riferimento locale, nazionale ed, eventualmente, europeo;
- l'indicazione della corrispondenza della figura professionale alla classificazione delle professioni ISTAT - metodi e norme serie C n. 12 (ed. 1991) - nell'ambito del «grande gruppo di professioni» 3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI) limitatamente al gruppo e alla classe;
- l'elenco dei moduli e/o delle unità formative capitabizzabili che si intendono attivare, con l'indicazione della relativa durata, dei loro obiettivi formativi e delle metodologie utilizzate;
- le sedi di svolgimento delle attività;
- il numero e le caratteristiche dei destinatari delle attività corsuali;
- il numero dei docenti e dei tutor, nonchi di eventuali altre figure coinvolte nei diversi moduli, con l'indicazione della loro provenienza e delle competenze possedute;
- le modalità di partecipazione/organizzazione degli stage;
- il nominativo del referente amministrativo che cura gli aspetti amministrativi e gestionali;
- l'individuazione dei requisiti di ingresso e dei crediti (intermedi e in uscita) spendibili rispetto alle diverse utilizzazioni previste dal progetto;
- l'indicazione delle misure di accompagnamento;
- le modalità di monitoraggio del progetto e di valutazione dei risultati;
- il piano di spesa articolato secondo le fasi di realizzazione del progetto;
- i contenuti specifici e le modalità di cooperazione nel caso di progetti interregionali di cui al successivo punto 6.

I progetti IFTS devono prevedere:

- un numero di allievi pari a 20, fino a un massimo di 30, prevedendo in tal caso una prevalente strutturazione in gruppi di lavoro (il numero massimo può essere ampliato solo nel caso dell'utilizzo della formazione a distanza);
- una durata da 2 a 4 semestri, comunque non inferiore alle 1.200 ore e non superiore a 2.400;
- un'attività di stage non inferiore al 30% del monte ore totale, svolta in luoghi di lavoro, oltre all'attività di formazione pratica;
- una docenza composta per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro;
- la/e sede/i di svolgimento dell'attività formativa, eventualmente anche differenziate, in relazione alle caratteristiche delle strutture e agli obiettivi formativi da conseguire;
- misure di accompagnamento agli utenti dei corsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti e della certificazione finale (orientamento preventivo alla fase corsuale e comprendente momenti di accoglienza personalizzata, bilancio di competenze, orientamento strettamente inteso e, in un momento successivo alla fase corsuale, assistenza al placement). Nella «Guida alla presentazione dei progetti sperimentali IFTS» in precedenza citata si ha una descrizione di dettaglio delle varie misure di accompagnamento e della loro articolazione;
- le predisposizione di materiali didattici, specifici per il percorso proposto, nonchi utilizzabili per la successiva diffusione;
- le modularità dei corsi, anche allo scopo di una loro progressiva strutturazione in unità formative capitalizzabili;
- l'impegno ad attuare gli standard minimi che, per ciascuna figura professionale, saranno definiti dal Comitato nazionale, di regola, non oltre il primo semestre di attività dei corsi;
- le verifiche periodiche di apprendimento durante il corso e le eventuali iniziative didattiche di supporto.

6. Progetti interregionali

I progetti IFTS possono assumere carattere interre-

gionale, ovvero collegarsi ad uno o più progetti presentati in altre regioni, al fine di perseguire i seguenti scopi:

- favorire il dialogo e la comparabilità fra le attività che si svolgono nelle diverse regioni;
- favorire lo scambio di competenze e la messa in comune di risorse formative fra regioni diverse e in particolare fra Nord e Sud del paese;
- sviluppare comuni azioni di sistema.

I progetti interregionali possono interessare sia attività formative (corsi, stages, ecc.), sia servizi di accompagnamento.

In particolare essi devono prevedere, rispetto ad obiettivi formativi comuni, almeno tre delle seguenti situazioni:

- progettazione comune delle attività e dei servizi formativi;
- produzione comune di materiali didattici;
- formazione comune degli operatori;
- riconoscimento dei crediti, con le specifiche modalità di riconoscimento;
- offerta di servizi formativi con particolare riferimento alla progettazione, gestione e svolgimento stages.

In fase di presentazione dei progetti, i soggetti coinvolti in progetti interregionali devono stipulare con i soggetti del progetto/i gemellato/i un accordo preliminare sotto forma di «lettera di intenti» da allegare al progetto. Nella lettera di intenti dovrà anche essere assunto l'impegno a stipulare formale convenzione nel caso in cui i progetti vengano approvati e finanziati.

I progetti interregionali, in quanto strumento capace di favorire l'uso razionale ed il contenimento dei costi, non comportano in generale incentivi economici.

In caso di approvazione del progetto presentato alla Regione Friuli-Venezia Giulia e di non approvazione del progetto gemellato di altra regione, si dovrà riformulare il progetto per la parte concernente la previsione di attività comuni non più attuabili.

7. Figure professionali tipo per la progettazione

Sulla base dell'indagine regionale realizzata dalla Direzione Regionale della formazione professionale nei mesi di maggio e giugno 1999, si sono individuate le Figure professionali tipo per la sperimentazione IFTS 1999-2000 in Friuli-Venezia Giulia, di seguito elencate:

Tecnico amministrativo (sia per il settore privato, sia per l'amministrazione pubblica);

Tecnico gestione e sviluppo del personale;

Tecnico della logistica dei trasporti;

Tecnico automazione industriale;

Tecnico di progettazione ed applicazione ricerca e sviluppo;

Tecnico di gestione e industrializzazione dei processi;

Tecnico di laboratorio e di collaudo;

Tecnico di manutenzione e gestione delle manutenzioni;

Tecnico metallurgico e tecnico meccatronico;

Tecnico del territorio/Tecnico di cantiere edile;

Tecnici elettronici e in telecomunicazioni;

Tecnici di informatica industriale;

Tecnico dell'organizzazione e della produzione*;

Tecnico sistemi sicurezza ed ecologia;

Tecnico dello sviluppo e dell'innovazione di prodotti e servizi turistici.

* anche con specifico riferimento al settore legno e arredo.

Tenuto fermo l'obbligatorietà di riferirsi alle figure professionali indicate, i soggetti proponenti che individuano sul territorio di riferimento esigenze di particolare rilievo per la formazione di figure professionali che esulano da quelle indicate, ma comunque rientranti nel gruppo 3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI) della classificazione delle professioni ISTAT, potranno presentare specifici progetti d'intervento, documentando in maniera dettagliata e mirata la richiesta di deroga dagli stessi.

In particolare è necessaria la specifica richiesta da parte delle imprese coinvolte, che verrà allegata al progetto.

Nel caso di profili che non rientrano nell'elenco di cui sopra, la Direzione Regionale della Formazione Professionale si riserva la facoltà di modificare la denominazione proposta al fine di una eventuale omogeneizzazione con le Figure professionali tipo.

Si intendono comunque escluse le professioni regolamentate, con particolare riferimento a quelle del settore sanitario e socio assistenziale.

8. Attestati intermedi e finali

a) La Dichiarazione intermedia dei percorsi IFTS, che si configura come attestato di frequenza, e potrà costituire un credito formativo, è un dispositivo di attestazione inteso a documentare le diverse fasi del percorso formativo e le acquisizioni di gruppi di competenze compiute via via raggiunte.

   Può essere rilasciata a tutti i partecipanti, su richiesta degli interessati, in caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal percorso.

   È a firma del Direttore del corso quale rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico di progetto.

b) L'attestato di qualifica al termine del percorso di Istruzione e Formazione Tecnica superiore verrà rilasciato secondo il modello attualmente in uso per i percorsi di qualifica; tale modello potrà essere modi-

ficato con riferimento all'eventuale modello unitario in via di definizione a livello nazionale.

9. Procedure e termini per la presentazione dei progetti

I progetti sperimentali promossi dal presente avviso dovranno pervenire alla Direzione Regionale della Formazione Professionale, via S. Francesco, 37, 34133 - Trieste entro le ore 9.00 del 13 dicembre 1999.

I progetti devono essere presentati utilizzando il Modello 1, e relativamente alle imprese coinvolte la Sezione A del Modello 2, sulla base delle indicazioni fornite dalla «Guida alla presentazione dei progetti sperimentali IFTS», allegata al presente avviso.

Copia di tale Modello, nonchi della «Guida alla presentazione dei progetti sperimentali IFTS», è disponibile presso la Direzione Regionale della Formazione Professionale, via S. Francesco, 37, IV piano, a Trieste, ovvero sul sito Internet della Regione, www.regione.fvg.it.

La modulistica di cui sopra potrà essere opportunamente integrata relativamente alle componenti del progetto non utilmente descrivibili con la stessa, seguendo tuttavia le istruzioni fornite dalla «Guida alla presentazione dei progetti sperimentali IFTS».

10. Modalità e criteri per la valutazione dei progetti

I progetti vengono valutati dalla Direzione Regionale della Formazione Professionale secondo quanto stabilito dalla Scheda n. 5 delle «Direttive» e in particolare dai punti 5.1, 5.2 e 5.4. In particolare la valutazione avverrà sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:

a) Affidabilità del proponente fino a punti 25

b) Coerenza delle motivazioni fino a punti 25

c) Qualità ed organizzazione didattica fino a punti 30

d) Congruenza finanziaria fino a punti 15

e) Giudizio di sintesi fino a punti 5

Particolare importanza in sede valutativa verrà attribuita a:

1. l'autofinanziamento del progetto. Tenuto conto della volontà dell'Amministrazione Regionale di promuovere il maggior numero di iniziative possibili, verrà considerata sia la partecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti associati, ma anche dei promotori e dei sostenitori, sia il peso percentuale di tale partecipazione sul costo totale. Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio a) Affidabilità del proponente;
2. la composizione del parternariato, sia in termini di numerosità dei soggetti partecipanti, sia in termini di livello di dettaglio nella definizione dei ruoli, impegni e obbligazioni dei singoli associati. Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio a) Affidabilità del proponente;
3. i risultati attesi, rientranti sotto la voce Sezione B, parte B, punto 2 del Formulario. Vanno anche descritti sia con riferimento agli sbocchi occupazionali, certificati dalle imprese coinvolte, sia ai crediti formativi certificati dalle Università. In merito a quest'ultimo punto, costituirà fattore premiante il numero di crediti formativi ottenibili presso una o più università e relativi a uno o più diplomi di laurea o diplomi universitari. Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio b) Coerenza delle motivazioni;
4. la presenza di soggetti promotori e sostenitori. Come specificato al precedente punto 3 del presente Avviso, oltre ai promotori previsti dalle «Direttive», si ritiene opportuno favorire la presenza di soggetti sostenitori, rappresentativi del contesto di riferimento. Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio b) Coerenza delle motivazioni;
5. la presenza di misure di accompagnamento, secondo le modalità indicate nella «Guida alla presentazione dei progetti sperimentali IFTS». Tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio c) Qualità ed organizzazione didattica.

Al fine di promuovere la diffusione dell'esperienza IFTS sull'intero territorio regionale e di assicurare l'equilibrio dell'offerta formativa nelle diverse aree, al termine della valutazione verranno selezionati dalla graduatoria regionale i progetti al primo posto (con il punteggio più elevato) aventi la sede formativa in ciascuna provincia assieme al progetto con il punteggio più elevato avente sede formativa in area montana (compresa nell'attuale Obiettivo 5b). Questi cinque progetti verranno inseriti in una specifica graduatoria secondo il punteggio ottenuto e verranno finanziati secondo l'ordine di questa graduatoria, in base alle risorse disponibili. Nel caso di maggiori disponibilità di risorse verranno finanziati altri progetti secondo l'ordine progressivo della graduatoria regionale complessiva.

La fase valutativa dei progetti si conclude con la attivazione della procedura prevista dalla Scheda n. 6 delle Direttive.

11. Risorse finanziarie disponibili

Al fine di favorire il finanziamento del maggior numero di progetti e la massima distribuzione sul territorio regionale il costo ora/allievo per le iniziative formative promosse attraverso il presente avviso viene stabilito in lire 14.000 al netto dell'eventuale autofinanziamento pubblico e privato. Il costo ora/allievo viene valorizzato con solo riferimento alla fase corsuale e con esclusione, quindi, delle misure di accompagnamento. Fermi restando i vincoli di carattere finanziario, contenutistico e temporale indicati nel presente bando, nelle Direttive e nella «Guida alla presentazione dei progetti sperimentali IFTS» il costo massimo di ciascun progetto non può superare, per la parte sostenuta da risorse pubbliche deri-

vanti dalle disponibilità finanziarie facenti capo alla Direzione regionale della formazione professionale, lire 700.000.000.

In tal senso si evidenzia che le azioni di cui al presente bando ricadono nell'attuazione della programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006. La formale ammissione al finanziamento delle attività è pertanto sottoposta alla condizione sospensiva data dalla approvazione, da parte della Commissione Europea, del relativo Programma Operativo, costituente documento programmatico di riferimento per il citato periodo. Ciò premesso, le risorse finanziarie disponibili a valere sul presente bando sono così quantificate:

FSE:	lire 1.194.247.033	(50%)
Stato:	lire 955.397.626	(40%)
Regione:	lire 238.849.406	(10%)
Totale:	lire 2.388.494.065	(100%)

Il peso percentuale delle tre fonti di finanziamento è conforme a quello che, a livello nazionale, è stato proposto nelle fasi preparatorie della programmazione 2000/2006. Qualora il negoziato con la Commissione Europea conduca alla definizione di diversi tassi di intervento dei fondi, l'Amministrazione regionale si riserva di apportare le conseguenti correzioni.

12. Monitoraggio e valutazione

I progetti pilota dei corsi IFTS sono sottoposti al monitoraggio dei Comitati Regionali secondo i criteri definiti a livello nazionale dal Comitato Tecnico di progettazione FIS nonché alla valutazione esterna.

ALLEGATO ALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE (IFTS)

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IFTS

Ai fini della presentazione dei progetti verrà utilizzata la modulistica in vigore per le attività formative rivolte ad un'utenza disoccupata cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo ed in particolare il Modello 1, composto dalla Sezione A, denominata Scheda Proponente, e dalla Sezione B, denominata Scheda Progetto Formativo.

Relativamente alla/e impresa/e coinvolta/e nel progetto sperimentale si avrà cura di utilizzare la Sezione A del Modello 2.

La Sezione A va compilata un'unica volta per il consorzio o per l'associazione temporanea; va compilata inoltre per tutti i soggetti consorziati o associati (si ribadisce che per le imprese va compilata la Sezione A del Modello 2); la Sezione B del Modello 1 deve essere predisposta invece in relazione a ciascun progetto presentato anche nel caso si tratti di più edizioni della stessa iniziativa.

I soggetti promotori e sostenitori di cui al punto 3 dell'Avviso non sono tenuti alla compilazione della Sezione A. Il loro ruolo infatti verrà descritto al successivo punto 3 della Sezione B del Modello 1.

I Modelli devono essere compilati in tutte le parti di pertinenza utilizzando sistemi di dattiloscrittura o videoscrittura; le pagine che compongono la Scheda Progetto Formativo devono risultare correttamente numerate in ordine progressivo. Gli spazi esistenti tra una domanda e l'altra non costituiscono una limitazione e un dimensionamento delle risposte: possono essere inseriti anche fogli aggiuntivi debitamente numerati, tuttavia le risposte alle diverse domande devono essere date nella forma proposta dal questionario.

Qui di seguito si intendono fornire indicazione utili relativamente ad alcuni aspetti ritenuti importanti ai fini della corretta compilazione del Modello. A tale proposito si fa presente che il Modello 1 è stato predisposto per le normali attività formative per disoccupati cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo. Pertanto alcune specifiche parti potrebbero rivelarsi non pertinenti, ovvero parzialmente insufficienti nella richiesta di determinate informazioni necessarie per la descrizione delle specifiche attività sperimentali promosse attraverso il canale della IFTS. In tali casi specifici casi si invitano i proponenti a seguire attentamente le istruzioni di seguito fornite.

MODELLO 1.

Scheda proponente.

Questa Scheda contiene una serie di informazioni generali relative sia al soggetto proponente, inteso come consorzio o associazione temporanea, sia ai singoli soggetti associati o consorziati. A questo proposito si rammenta che ai sensi del Bando le proposte formative devono obbligatoriamente essere presentate da un insieme di soggetti comprendenti almeno:

- un organismo di formazione professionale, ammissibile al finanziamento FSE secondo quanto stabilito dal punto 2.2.1 delle «Direttive»;
- un istituto scolastico superiore statale, avente sede nel territorio regionale;
- una Università degli studi, di norma, avente/i sede nel territorio regionale;
- una impresa, o associazione di imprese, operante/i sul territorio regionale.

Come indicato nell'Avviso, prima dell'avvio del progetto dovrà essere costituito un consorzio o una associazione temporanea. In fase di presentazione dei pro-

getti va allegato al formulario un accordo sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto associato all'interno del quale sono specificati e sottoscritti:

1. l'indicazione del soggetto capofila, nel caso la proposta pervenga da una associazione temporanea; in questo caso il soggetto capofila dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla Scheda n. 2 delle Direttive;
2. la composizione del comitato tecnico-scientifico del progetto;
3. ruoli, impegni e obbligazioni dei singoli associati;
4. l'impegno a rispettare le condizioni del presente avviso;
5. il quadro giuridico ed organizzativo cui si farà riferimento in caso di approvazione e finanziamento del progetto;
6. il tempo previsto per i necessari perfezionamenti formali.

Il rispetto di tali impegni è condizione per la stipula del successivo contratto/convenzione per l'assegnazione dei corsi e quindi per l'erogazione dei finanziamenti.

Si avrà cura di allegare inoltre, oltre all'accordo di associazione previsto, anche la documentazione relativa agli statuti e agli atti costituitivi di ciascun associato, qualora la documentazione stessa non sia mai stata inoltrata. (Questa condizione è da considerare non pertinente per gli istituti scolastici e le Università).

Le semplificazioni di cui sopra valgono anche per quanto concerne la documentazione attestante il potere di firma nel caso sia stata già inoltrata presso l'Amministrazione regionale e non siano intervenute successive modificazioni.

Pertanto, nei suddetti casi si avrà cura di riportare sul Modello A accanto alle relative diciture degli Allegati, l'indicazione: «già inoltrato all'ufficio .... in data .... riferimento .... ».

Per quanto riguarda l'identificazione della natura giuridica richiesta al punto 2 si rimanda all'Allegato 1.

Trattandosi di consorzi o associazioni temporanee, le informazioni di cui ai punti 6, 7, 8 del formulario devono essere fornite relativamente a ciascun soggetto associato qualora non riconosciuto ai sensi dalla legge regionale 76/1982. (Le Università e gli Istituti secondari superiori coinvolti nel progetto/i sono esentati dalla descrizione dell'organico).

La mancata compilazione dei punti 7 e 8, così come l'assenza dei requisiti richiesti in ordine al personale, e per i quali si rimanda alla Scheda 2.2.1 delle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal FSE», determina l'esclusione del/i progetto/i dalla fase valutativa.

Al punto 10 vanno indicate, per ciascun soggetto associato, le fonti di finanziamento nel complesso del triennio precedente. Le fonti di finanziamento debbono essere specificate ove previsto ricordando, nel caso di finanziamenti pubblici, di indicare non solo il riferimento normativo, ma anche il titolo dello stesso. Per finanziamenti FSE vanno intesi i contributi ricevuti a titolo degli Obiettivi 1, 2, 3, 4, 5b ovvero di altri programmi sostenuti dal medesimo Fondo (ad es. Occupazione, Adapt).

Al punto 11 l'operatore compilerà l'apposita Tabella riepilogativa delle proposte presentate. In particolare, con riferimento alla tipologia di finanziamento, viene richiesta la seguente indicazione: «Obiettivo 3 - FIS»; per quanto riguarda la tipologia formativa, si avrà la sola indicazione del codice (07) e non dell'intera denominazione.

MODELLO 2

Scheda proponente.

La Scheda proponente del Modello 2 è da compilarsi relativamente alle sole informazioni richieste concernenti l'impresa o le imprese coinvolte nella sperimentazione.

Modello 1 - Scheda progetto Formativo.

La Parte A della Scheda Progetto Formativo contiene una serie di informazioni utili ad identificare la specifica iniziativa proposta attraverso le tipologie previste.

I punti 4, 5 e 6 prevedono rispettivamente l'individuazione del settore formativo, del settore economico produttivo di inserimento lavorativo e della tipologia di progetto formativo.

La corretta individuazione del settore formativo verrà determinata dai contenuti formativi prevalenti o maggiormente significativi dell'iniziativa proposta.

L'individuazione del settore economico produttivo di inserimento professionale dei formati farà riferimento a quello principale.

Per quanto riguarda la tipologia di progetto formativo va barrato il codice 07.

Si rammenta infine che relativamente a tutti i tre punti dovrà essere individuata una sola opzione.

Come già descritto in relazione al punto 11 del Modello 1 - Scheda proponente, l'operatore provvede, al punto 7, a definire la tipologia di finanziamento riportando all'interno della casella «obiettivo» la seguente dicitura: «3 - FIS».

Il punto 8 permette di identificare la tipologia di utenza prevista dal progetto in base all'età e alla situazione lavorativa e alle eventuali condizioni particolari. Si ricorda che per giovani si intende un'utenza al di sotto dei 25 anni compiuti (24 anni e 364 giorni), mentre per adulti dai 25 anni compiuti in su. Vengono considerati giovani anche le persone laureate fino a 27 anni non compiuti (26 anni e 364 giorni).

La certificazione rilasciata è prevista al punto 9: va indicato qualifica di secondo livello.

Il punto 10 è relativo:

- alla durata del progetto (che potrà essere annuale o biennale);
- alle azioni di accompagnamento che dovranno essere descritte al successivo punto 7 della Parte C - Descrizione di ogni singolo modulo -.

Al punto 11 verrà indicata la durata dell'intervento proposto che, si ricorda, non può essere inferiore alle 1.200 ore e superiore alle 2.400. Si ricorda che nel computo della durata complessiva dell'intervento vanno ricompresi anche gli esami finali.

Per il punto 12, numero minimo e massimo di utenti ammissibili, si rimanda alle indicazioni dell'Avviso.

Infine al punto 16, al posto del nome del coordinatore del progetto (che verrà indicato successivamente al punto C8), andrà indicato il nome del responsabile amministrativo del progetto.

La Parte B della Scheda Progetto Formativo riguarda la descrizione del progetto formativo.

Il punto 1 concerne essenzialmente le motivazioni dell'intervento. L'operatore avrà cura di indicare a quali fabbisogni formativi il corso intende rispondere precisando anche le modalità con cui sono stati individuati.

Nella risposta dovranno essere evitate considerazioni di tipo generico; le argomentazioni, di conseguenza, dovranno dimostrare che è stata compiuta un'effettiva istruttoria sull'analisi dei fabbisogni relativa al territorio ed al settore economico di riferimento. Si avrà cura inoltre non solo di citare, ma anche di indicare la provenienza delle fonti di riferimento per l'analisi (studi, ricerche, fonti statistiche, sondaggi presso aziende, ecc...). Verranno qui indicate le informazioni relative alla dinamica occupazionale del settore e delle aziende interessate.

Al punto 2 si avrà cura di evidenziare i risultati attesi dell'intervento proposto intesi come il contributo che il progetto apporta ai problemi individuati sia in termini formativi, che di risposta alle esigenze specifiche degli utenti e delle imprese coinvolte nella sperimentazione.

Sotto questa voce verranno in particolare evidenziati gli sbocchi occupazionali ed i crediti formativi conseguibili al termine dell'intervento. Gli sbocchi occupazionali dovranno essere certificati dalle imprese coinvolte nel progetto, attraverso una lettera di impegno o di interesse a future assunzioni.

I crediti formativi dovranno essere certificati dalla/e Università coinvolta/e nel progetto. Andranno pertanto specificati i crediti ottenuti dall'allievo al termine del percorso in particolare indicando il/i corso/i di laurea o di diploma universitario interessato/i.

A questo proposito si avrà cura di allegare le relative deliberazione delle Università coinvolte in merito al riconoscimento di tali crediti, indicando anche le modalità di tale riconoscimento (esempio: uno o più esami, ovvero uno o moduli all'interno di uno o più insegnamenti). Si rammenta che l'impegno al riconoscimento dei crediti deve essere assunto dal/i Rettore/i della/e Università e dal/i Preside/i della/e Facoltà o dal/i presidente/i del Consiglio/i di Laurea.

Per quanto riguarda il ruolo di eventuali soggetti promotori e sostenitori, da indicare nel punto 3, si sottolinea che quanto sostenuto dovrà trovare preciso riscontro nella documentazione certificata da parte dei promotori e dei sostenitori stessi che verrà allegata al progetto. Si rammenta che promotori e sostenitori devono essere rappresentativi del contesto di riferimento del progetto e coerenti con il territorio di localizzazione del corso. Il loro ruolo (anche in termini di contributo finanziario) e le loro funzioni verranno descritte in modo puntuale e con specifico riferimento alla singola attività formativa proposta.

Al punto 4 l'organismo proponente dovrà dimostrare la propria adeguatezza rispetto alla specifica attività proposta e non in riferimento alle competenze generali possedute.

Sotto questa voce, inoltre, vanno evidenziati:

- l'eventuale autofinanziamento sia in termini di partecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti associati, promotori e sostenitori sia in termini di peso percentuale di tale partecipazione sul costo totale. (Si ricorda che tale aspetto verrà valutato all'interno del criterio a) Affidabilità del proponente);
- la composizione del Comitato tecnico-scientifico del progetto;
- l'eventuale dimensione interregionale del progetto (vedi punto 6 dell'Avviso). In tale caso vanno evidenziati la denominazione dei proponenti e la loro localizzazione e le azioni che caratterizzano la dimensione interregionale. È necessario inoltre allegare l'accordo preliminare (lettera d'intenti) con l'impegno a stipulare formale convenzione nel caso in cui i progetti vengano approvati e finanziati.

La Parte C della Scheda Progetto Formativo riguarda la descrizione delle attività formative previste dal progetto.

Il punto 1 della Parte C riguarda la descrizione della figura professionale di riferimento. Si avrà cura pertanto, dopo aver riportato il relativo codice ISTAT di cui all'Allegato 2, di descrivere le caratteristiche del contesto lavorativo di riferimento definendo la tipologia di impresa reale o ipotetica (industria, azienda, ente pubblico,...), il settore/comparto interessato (metalmeccanico, tessile, servizi alle imprese, ...), la dimensione (piccola, media, grande), il servizio/la funzione in cui il ruolo è inseribile (servizio acquisti, marketing, ufficio paghe,

...) e la sua collocazione organizzativa (risponde direttamente al capo reparto, opera in relativa autonomia, ...).

La descrizione della figura professionale di riferimento prevederà anche un'analisi dei compiti principali, del relativo livello di autonomia e responsabilità e delle risorse e tecnologie utilizzate per l'espletamento dell'attività lavorativa.

Sotto questa voce potranno anche essere descritti gli eventuali fattori di carattere organizzativo, tecnologico e culturale che potrebbero comportare in futuro delle modificazioni al ruolo professionale e che dovranno pertanto essere tenuti in considerazione nella programmazione didattica.

Il punto 2 riguarda la descrizione degli obiettivi formativi, ovvero delle competenze dei formati al termine del corso. Tali competenze sono rese possibili dal possesso di conoscenze di base (conoscenze di tipo tecnico-scientifico su cui si basa la performance lavorativa), di abilità operative e metodologiche, ovvero tecnico professionali (relative all'esecuzione di compiti attraverso l'impiego di regole operative), di atteggiamenti e stili relazionali, ovvero di abilità trasversali, (relativi alla capacità di contestualizzare e rendere appropriate, rispetto al contesto socio-organizzativo, le regole di comportamento ed interazione).

Il punto 6 richiede di suddividere il percorso formativo nei moduli che lo compongono indicando il titolo e la durata, suddivisa fra teoria e pratica. Quest'ultima specificazione ovviamente non è pertinente per il modulo di stage (evidenziato nella II colonna) per il quale verrà indicata solamente la durata complessiva (III colonna).

Per quanto riguarda la definizione e la durata delle parti di teoria e di pratica e stage si rimanda a quanto stabilito dalla Scheda 9.4.1. delle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal FSE».

Le azioni di accompagnamento non andranno evidenziate nello schema (ma andranno successivamente descritte al punto 7). Dovrà essere indicata inoltre la percentuale delle parti di teoria, di pratica e del modulo dello stage sulla durata complessiva dell'intervento al netto, ovviamente, delle eventuali ore delle azioni di accompagnamento. Infine, nello schema si evidenzierà la durata degli esami finali.

Il successivo punto 7 prevede che per ogni modulo indicato al punto 6 vengano riportati i dati previsti con riferimento agli obiettivi, ai contenuti formativi, alle metodologie didattiche utilizzate e alle caratteristiche e all'impegno orario della docenza.

In merito a quest'ultimo punto si fa presente che la docenza deve essere composta da almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro.

Sotto questa voce, si evidenzierà anche la predisposizione di specifici materiali didattici.

Per quanto riguarda il modulo di stage dovranno inoltre essere descritte le finalità e gli obiettivi, il tipo di azienda in cui verrà realizzato, le connessioni con le altre parti dell'intervento formativo e le modalità e gli strumenti di tutoraggio aziendale e formativo.

Al punto 7 vanno descritte anche le azioni di accompagnamento; la descrizione potrà prescindere dallo schema proposto. Tali attività dovranno comunque essere descritte in maniera puntuale anche se sintetica con particolare riguardo alla durata, alle modalità operative impiegate e alle caratteristiche professionali del personale incaricato della loro gestione.

La descrizione degli esami finali verrà fornita al successivo punto 11.

Al punto 8 vanno indicati i nominativi del tutor e del coordinatore e le relative informazioni richieste.

Sotto il punto 9 il proponente evidenzierà gli aspetti ritenuti maggiormente qualificanti della attività proposta presentata tenuto conto della tipologia formativa e della tipologia di utenza, dell'articolazione didattica prevista e della specificità dei contenuti e degli obiettivi formativi.

Il punto 11 riguarda il sistema di verifica e di valutazione dell'apprendimento. In particolare, per quanto concerne le verifiche iniziali, si avrà cura di indicare le modalità previste per rilevare le competenze pregresse degli utenti. Verranno inoltre qui evidenziate anche le strategie di valutazione degli eventuali apprendimenti in formazione a distanza.

Per quanto riguarda gli esami finali si rimanda a quanto descritto nella Scheda 9.12 delle Direttive. In particolare la prova situazionale verrà descritta evidenziando le istruzioni da fornire agli allievi, le risorse da fornire per lo svolgimento della prova, il tempo massimo disponibile in ore, i risultati di lavoro attesi, le modalità di valutazione dei risultati, i criteri di attribuzione del punteggio e quant'altro ritenuto importante. Per quanto riguarda la prova orale si avrà cura di fornire una descrizione delle modalità di effettuazione e dei criteri di valutazione previsti. La descrizione della prova finale, naturalmente, sarà riferita alla specifica iniziativa proposta.

Al punto 12 saranno evidenziate le modalità di effettuazione della valutazione del progetto tenendo conto della tipologia formativa e della tipologia di utenza prevista dalla specifica attività proposta.

La Parte D racchiude il preventivo delle spese per la realizzazione del progetto. L'operatore è pertanto chiamato a predisporre la scheda riassuntiva dei costi previsti facendo riferimento ai criteri ed eventuali parametri previsti nelle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», nonché le relative «Note esplicative».

In particolare si ricorda che:

• in relazione all'attività corsuale, il proponente è tenuto a compilare il preventivo delle spese. In esso vanno

indicate tutte le spese che si intendono sostenere, anche quelle derivanti da un eventuale autofinanziamento pubblico e/o privato. Si ricorda peraltro che il costo ora/allievo massimo per le attività in questione è posto in lire 14.000, al netto dell'autofinanziamento. Il preventivo delle spese deve pertanto riportare:

a) il costo complessivo;

b) il costo a carico dei fondi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale e facenti capo al Fondo Sociale Europeo (50%), ai fondi del Ministero della Pubblica Istruzione (40%) ed ai fondi regionali (10%);

c) l'ammontare dell'autofinanziamento;

d) l'indicazione del costo ora/allievo, individuato sulla base dei costi di cui alla precedente lettera b);

in relazione alle misure di accompagnamento, il proponente deve compilare:

- la scheda facente parte del Modello 1 relativa all'assistenza al placement;
- la scheda, allegata alla presente Guida (Allegato 3), relativa alle azioni di orientamento, da realizzare preventivamente alla fase corsuale, e comprendente le seguenti possibili attività:
  - accoglienza personalizzata;
  - bilancio di competenze;
  - orientamento in senso stretto.

Per entrambe le misure va indicato il costo complessivo di ciascuna, con l'eventuale estrapolazione della quota in autofinanziamento.

Si ricorda inoltre che le spese delle misure di accompagnamento non concorrono a detrminare il costo ora/allievo dell'azione.

Da ultimo si vuole evidenziare, con particolare riferimento alle schede relative al preventivo delle spese corsuali ed all'assistenza al placement, che i relativi modelli possono essere modificati ed integrati da parte del proponente laddove sia necessaria l'evidenziazione delle quote in autofinanziamento.

(Per la compilazione dell'Allegato 3 si informano gli operatori che per potere scrivere nelle caselle previste basta cliccare 2 volte con il mouse).

Scheda Orientamento (da compilarsi su supporto cartaceo unicamente dagli operatori che non utilizzano i moduli informatizzati per l'invio dei progetti all'Amministrazione)

Questa scheda intende raccogliere le informazioni essenziali dell'attività formativa proposta che saranno utilizzate dagli uffici regionali dell'orientamento professionale. Gli operatori pertanto avranno cura di riportare le informazioni già fornite nelle precedenti schede seguendo le stesse modalità di compilazione ad eccezione dei campi relativi alla figura professionale di riferimento e agli obiettivi formativi per i quali si provvederà ad una descrizione sintetica.

Qualora già noto, e tenuto conto della valenza orientativa di tale scheda, si provvederà ad integrare il campo relativo alla durata dell'intervento anche con l'orario previsto delle lezioni.

Allegato 1

NATURA GIURIDICA

Società in accomandita per Azioni

Associazione

Altre forme

Associazione temporanea di Impresa

Azienda municipale

Azienda provinciale

Azienda regionale

Società in accomandita semplice

Azienda autonoma statale

Azienda speciale

Società cooperativa a resposabilità illimitata

Società cooperativa a responsabilità limitata

Società consortile

Consorzio

Ditta individuale

Ente diritto pubblico

Ente morale

Ente formazione riconosciuto *ex lege* 76/1982

Fondazione

Istituto di credito di diritto pubblico

Impresa familiare

Istituto religioso

Istituto scolastico statale

Mutua assicurazione

Associazione in partecipazione

Società cooperativa a responsabilità limitata per Azioni

Società semplice

Società di fatto

Società consortile a responsabilità limitata

Società in nome collettivo

Società per Azioni

Società a responsabilità limitata

Allegato 2

Classificare la professione a cui prepara il corso utilizzando i codici dei gruppi sottoelencati:

ELENCO DEI CODICI E DELLE PROFESSIONI

TECNICI E PROFESSIONI INTERMEDIE

311. Tecnici di scienze fisiche ed Ingegneria: tecnici edili, tecnici fisici e chimici, di ingegneria chimica, tecnici meccanici, tecnici metallurgico- minerari, elettrotecnici, tecnici elettronici e in telecomunicazioni, ecc.

312 Tecnici intermedi di informatica: programmatori, progettisti e controllori di rete e banche-dati, tecnici cad-cam, tecnici in computer grafico, tecnici in office automation, ecc.

313 Tecnici operatori di attrezzature ottiche ed elettroniche: specialisti in fotografia, cinematografia e registrazione del suono, tecnici elettronici e delle telecomunicazioni, tecnici per la produzione radio, tv e cinema, operatori su strumenti sanitari, ecc.

315 Tecnici della difesa dell'ambiente, ecc.

341 Agenti di commercio, finanziari, della pubblicità: agenti di cambio e delle assicurazioni, promotori finanziari, tecnici del marketing (nei vari settori: turistico, alberghiero, ecc:), agenti di viaggio, agenti e rappresentanti di commercio, agenti immobiliari, agenti e tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni, promoter, ecc.

342 Agenti concessionari e addetti ai servizi alle imprese: addetto al franchising, corrispondenti commerciali, addetto all'import-export, intermediari commerciali, ecc.

343 Tecnici amministrativi intermedi: segretarie di amministrazione, contabili, amministratori di condominio, ecc.

300 Altre professioni tecniche intermedie non classificabili

All. 3

Parte D - Preventivo delle spese per la misura di accompagnamento "Orientamento"

Numero complessivo ore di impegno (max. 150): [ ] di cui

Assistenza personalizzata: [ ]

Bilancio di competenze: [ ]

Orientamento in senso stretto: [ ]

Totale [0]

Numero personale interno coinvolto [ ] di cui

Tutor [ ] per ore [ ]

Docenti [ ] per ore [ ]

Totale [0]

Costo medio orario tutor [ ]

N° totale ore tutor [ ]

Costo totale tutor [0]

Costo medio orario docenti [ ]

N° totale ore docenti [ ]

Costo totale docenti [0]

Costo complessivo dell'attività [0] di cui

- quota a carico fondi pubblici [ ]

- quota in autofinanziamento [0]

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

CASA DI RICOVERO «DANIELE MORO»
MORSANO AL TAGLIAMENTO (Pordenone)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'alineazione di beni immobili.

L'E.M. Casa di Ricovero «Daniele Moro» di Morsano al Tagliamento indice un'asta pubblica, da esperirsi secondo quanto previsto dagli articoli 73, lett. c) e 76 del R.D. 827/1924 per la vendita a corpo dei seguenti beni immobili:

- un fabbricato ad uso abitazione, avente superficie coperta di mq. 52 e un volume di mc. 380;
- due porzioni accessorie aventi complessivamente una superficie di mq. 45 ed un volume, delle sole parti chiuse, di mc. 200;
- un lotto di terreno agricolo della superficie catastale di mq. 1550 comprendente la pertinenza, in parte recintata, dei fabbricati sopra descritti;

catastalmente individuati come segue:

- catasto terreni - Partita n. 7222
F. 2 n. 239 Ha 0.13.10 Vigneto 3° R.D.L. 20.960 R.A.L. 13.100
F. 2 n. 241 Ha 0.02.40 Fabb. Rur. R.D.L. – R.A.L. –
- N.C.E.U. - Partita n. 320
F. 2 n. 41 sub 1 e 192 - piano T - 1 - 2 cat. A/6 cl. 1 Vani 4.5 - Rendita lire 229.500

Il prezzo a base d'asta è fissato in lire 69.200.000.

L'asta si terrà il giorno 12 gennaio 2000 alle ore 9.00 presso la sede di questo Ente - via Roma, n. 27 - Morsano al Tagliamento.

Per l'ammissione all'asta dovrà essere inoltrata offerta in carta legale, unitamente ad una cauzione pari al 10% del prezzo a base d'asta, entro le ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2000 con le modalità previste dall'avviso d'asta.

Copia integrale dell'avviso d'asta può essere richiesto agli uffici dell'Ente (telefono 0434/697046).

Morsano al Tagliamento, lì 19 novembre 1999

IL PRESIDENTE:
Carlo Uaran

COMUNE DI ARTA TERME
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la vendita del lotto boschivo «Monte Flor».

Il giorno 23 dicembre 1999 alle ore 10.00, in apposita sala della casa Municipale del Comune di Arta Terme, si terrà un pubblico incanto per la vendita del lotto boschivo «Monte Flor» - pc. 16 - del P.E.- del valore, a stima d'asta, di lire 65.563.200.

Le ditte interessate all'appalto in essere, potranno richiedere il «Bando di gara» direttamente all'ufficio di Segretaria comunale e/o all'ufficio di Polizia amministrativa di Arta Terme, durante l'orario di apertura al pubblico.

Si partecipa che le eventuali offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore 12.00 del 22 dicembre 1999.

Arta Terme, lì 18 novembre 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
m.llo Maurizio Primus

COMUNE DI SGONICO
(Trieste)

Avviso di asta pubblica per il servizio di pulizia della sede comunale.

Il Comune di Sgonico/Zgonik ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia della sede comunale per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 con le procedure di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso ammonta a lire 45.240.000 (I.V.A. esclusa) pari a 23.364,51 euro.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno 17 dicembre 1999 oppure essere presentate il 20 dicembre 1999 dalle ore 8 alle ore 9, data in cui si terrà l'incanto.

Gli interessati possono ritirare il bando di gara ed il capitolato d'appalto presso l'ufficio di segreteria (tel. 040/229101).

Sgonico, lì 26 novembre 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Nada Simoneta

Avviso di asta pubblica per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

Il Comune di Sgonico/Zgonik ha indetto un'asta pubblica per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali per il periodo da gennaio 2000 a dicembre 2001 con le procedure di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è il prezzo medio risultante dai listini dei prezzi depositati presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno 7 gennaio 2000 oppure essere presentate il 10 gennaio 2000 dalle ore 8 alle ore 9, data in cui si terrà l'incanto.

Gli interessati possono ritirare il bando di gara ed il capitolato d'appalto presso l'ufficio di segreteria (tel. 040/229101).

Sgonico, lì 26 novembre 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Nada Simoneta

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara a pubblico incanto per appalto lavori di completo recupero fisico e funzionale delle pavimentazioni, degli elementi di arredo e dell'illuminazione pubblica nell'ambito del lotto 5 del Progetto Tergeste.

a) ENTE APPALTANTE

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- dell'articolo 21, primo comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con il metodo di cui all'articolo 5, legge 2 febbraio 1973, n. 14).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purché la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata del 50% della media stessa. Verrà comunque esclusa l'offerta, o le offerte in caso di parità, che presenterà il ribasso percentualmente maggiore e che quindi non verrà conteggiata ai fini del calcolo della media.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il verbale di gara avrà valore di contratto.

c) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Trieste.

d)-e) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE

Lavori di completo recupero fisico e funzionale delle pavimentazioni, degli elementi di arredo urbano e dell'illuminazione pubblica nell'ambito del Lotto 5 del Progetto Tergeste - suddivisi in tre sublotti.

Importo a base d'asta: lire 2.945.658.156 - euro 1.521.305,48 + I.V.A.

Categoria A.N.C. richiesta: G3 per lire 3.000 milioni.

Opere scorporabili: demolizioni, rimozioni, movimenti di terra lire 546.189.110 euro 282.083,13; opere beni culturali lire 68.790.000 euro 35.527,07; opere da fabbro e di arredo urbano lire 76.590.000 euro 39.555,43; pozzetti, tubazioni e scarichi lire 29.444.475 euro 15.206,80; impianti elettrici per lire 250.000.000 euro 129.114,22.

Termine di esecuzione: entro il termine perentorio del 30 settembre 2001.

f) INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 206 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi all'Ufficio speciale urban - passo Costanzi, n. 2 - piano II - stanza 225 - telefono 040/6754427 - da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, dove saranno in visione nelle stesse giornate e nel medesimo orario, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato speciale d'appalto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto che, allegati al verbale d'asta, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto e potrà essere ritirato a cura degli interessati il modello denominato «Lista delle categorie di lavoro e forniture» necessario alla formulazione dell'offerta.

Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca, n. 12 - Trieste - telefono 040/367555.

g) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

L'asta si terrà presso il Comune di Trieste - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 216 alle ore 10 del giorno 21 dicembre 1999.

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste, la propria offerta, redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta, che dovrà essere chiusa in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai documenti sottoindicati, in altra busta, anch'essa chiusa con efficiente sigillo, recante all'esterno la scritta «Asta pubblica del giorno 21 dicembre 1999 appalto lavori di recupero delle pavimentazioni, arredo ed illuminazione nell'ambito del progetto Tergeste».

Il plico dovrà pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 1999.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma né condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

h) Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'articolo 77, R.D. 827/1924.

i) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Fondi strutturali della Comunità Europea con cofinanziamento dello Stato, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Comune di Trieste, erogabili sulla base degli stati di avanzamento lavori il cui ammontare è riportato nel capitolato.

Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione dei contributi e l'acquisizione dell'erogazione da parte dell'Amministrazione.

j) PARTECIPAZIONE IMPRESE E CONSORZI

Sono ammessi a partecipare alla gara anche le associazioni temporanee d'imprese ed i consorzi ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 10 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

k) FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni offerta dovrà contenere il modulo denominato « Lista delle categorie di lavori e forniture « autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso L'Ufficio Speciale Urban, debitamente bollato e completato secondo quanto prescritto all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Inoltre, su foglio a parte, da inserire nella medesima busta, contenente il predetto modulo, dovrà essere scritto quanto segue:

- la dichiarazione di accettare integralmente le condizioni specificate nel presente bando e negli atti in esso richiamati e di impegnarsi ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dalla Direzione lavori;
- la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi risultanti dall'offerta, nel loro complesso, remunerativi e non suscettibili di alcuna maggiorazione;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto in esso indicati e di accettarne i contenuti;
- la dichiarazione che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale e partita I.V.A. dell'Impresa;
- l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione di cui al successivo punto m).

Documenti

1) Per tutti i concorrenti

A - Ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico, n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348/1982.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B - Dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- i nominativi di tutti i direttori tecnici;

ed attestante

I. l'iscrizione alla Camera di commercio;

II. la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;

III. il numero di matricola d'iscrizione all'A.N.C., le categorie e le classifiche d'importo per le quali l'Impresa è iscritta;

IV. l'inesistenza a carico del dichiarante e dell'Impresa di comportamenti determinanti la sospensione dall'A.N.C. prevista dall'articolo 5 della legge 687/1984;

V. l'inesistenza dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici previsti dall'articolo 24, primo comma, della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993.

Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli altri eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 6 mesi da quella della gara;

VI. l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

VII. la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

VIII. il possesso di una cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta dell'Impresa, di cui all'articolo 4 comma 2, lettere c) e d) del decreto Ministro lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore all'importo a base d'asta;

IX. di aver sostenuto, per il suddetto periodo, per il personale dipendente un costo non inferiore allo 0,10 dell'importo a base d'asta.

C - Copia in carta semplice degli estratti di bilancio e/o di altra documentazione dell'Impresa, con evidenziati i requisiti di cui ai precedenti punti VIII e IX, a comprova di quanto dichiarato. Al riguardo si specifica che non è necessario produrre la documentazione riferita a tutto il quinquennio, ma esclusivamente quella degli anni nei quali sono stati raggiunti i suddetti valori.

D - Attestazione di presa visione del luogo dove si effettuerà l'intervento, che verrà rilasciata a seguito di sopralluogo guidato da effettuarsi nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì per tutta la durata di pubblicazione del presente bando, con ritrovo alle ore 11.00 presso l'atrio di Passo Costanzi, n. 2 - Trieste.

Al riguardo si precisa che, oltre ai titolari delle ditte individuali ed ai legali rappresentanti delle società, saranno ammessi ai sopralluoghi anche i Direttori tecnici ed i soggetti muniti di procura speciale notarile, rilasciata dai suddetti titolari delle ditte individuali o dai legali rappresentanti delle società.

2) Per le associazioni temporanee d'imprese

La capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'Associazione, compresa la capogruppo stessa, la dichiarazione e la documentazione se necessaria di cui al precedente punto 1) ed i requisiti tecnico-finanziari in capo all'Associazione devono essere posseduti nelle percentuali stabilite dall'articolo 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

La capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'Associazione.

È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge.

Per quanto specificatamente attiene alle classifiche d'iscrizione all'A.N.C., si fa richiamo all'articolo 23 del decreto legislativo 406 del 19 dicembre 1991 e successive modificazioni.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente e l'applicazione relativamente al punto C dei provvedimenti sanzionatori stabiliti dall'articolo 10, comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

l) SVINCOLO DELL'OFFERTA

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

m) INDICAZIONE LAVORI DA SUBAPPALTARE

Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

n) ONERI ASSICURATIVI

Con la presentazione dell'offerta le Imprese assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali in-

tegrativi, come meglio precisato nel Capitolato speciale d'appalto.

o) SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

p) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e alle norme del Codice civile in materia di contratti.

Trieste, 24 novembre 1999

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Gare esperite per l'appalto di lavori diversi - n. 2 lotti.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20)

LOTTO A - Lavori di riqualificazione e valorizzazione ambientale del Parco Farneto di Trieste.

LOTTO B - Lavori di recupero ambientale e paesaggistico del lungomare di Barcola.

Imprese partecipanti:

LOTTO A - 1. Associazione temporanea d'imprese C.G. Costruzioni S.r.l. - Chiaramonte Gulfi (Capogruppo)/Ricci S.r.l. - Ragusa/SOSEDIL S.p.A. - Ragusa/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa; 2. Associazione Temporanea d'Imprese Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza (Capogruppo)/Bruno geom. Raffaele Antonio - Potenza; 3. C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. - Musile di Piave (Venezia); 4. ing. Sarti Giuseppe & C. S.p.A. - Bologna; 5. Tomat S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 6. Faustini S.p.A. - Rovereto (Trento); 7. Endiasfalti S.p.A. - Agliana (Potenza); 8. Associazione Temporanea d'Imprese arch. Gaetano Berni & Figli S.p.A. - Firenze (Capogruppo)/I.E.S.I. S.r.l. - Castiglione dei Pepoli (Bologna)/ A.R.I.A. S.r.l. - Udine; 9. Borio Giacomo S.r.l. - Torino; 10. Rizzani De Eccher S.p.A. - Udine; 11. Carena S.p.A. - Genova; 12. Associazione Temporanea d'Imprese SO.C.R.EDIL. S.r.l. - Trieste (Capogruppo)/IVECOS S.p.A. - Vittorio Veneto (Treviso); 13. Battistella S.r.l. - Pasiano di Pordenone (Pordenone); 14. Colombo Severo & C. S.r.l. - Sant'Angelo Lodigiano (Lodi); 15. Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 16. Edilbaldo S.p.A. - Nago-Torbole (Trento); 17. Coke Strade S.a.s. - Colloredo di Monte Albano (Udine); 18. Cumino S.p.A. - Rivarolo Canavese (Torino); 19. C G S S.p.A. - Feletto Umberto (Udine); 20. Andreola Costruzioni Generali S.p.A. - Loria (Treviso); 21. Consorzio Veneto Cooperativo - Marghera (Venezia); 22. Girardello S.p.A. - Porto Viro (Rovigo); 23. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); 24. Associazione Temporanea d'Imprese Edilfognature S.p.A. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia) (Capogruppo)/Campanotto Walter S.a.s. - Rivignano (Udine); 25. Copetti S.p.A. - Gemona del Friuli (Udine); 26. Confbeton S.p.A. - Spilimbergo (Pordenone); 27. Floor Sport Costruzioni S.r.l. - Due Carrare (Padova); 28. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 29. Associazione Temporanea d'Imprese D'Andrea Costruzioni S.r.l. - Rigolato (Udine) (Capogruppo)/Prevedello Isidoro S.r.l. - Ponte di Piave (Treviso).

LOTTO B - 1. Carena S.p.A. - Genova; 2. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi (Ragusa)/Ricci S.r.l. - Roma/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa/SOSEDIL S.p.A. - Ragusa; 3. Associazione Temporanea d'Imprese Todini S.p.A. - Roma/CGS S.p.A. - Feletto Umberto (Udine); 4. Associazione Temporanea d'Imprese Cantieridaosta S.r.l. (Capogruppo) - Saint-Vincent (Aosta)/Calces S.r.l. - Crema (Cremona)/F. Sperolini & C. S.n.c. Dalmine (Bergamo)/Trascavi S.r.l. - Trieste; 5. S.E.I. S.r.l. - Staranzano (Gorizia); 6. I.C.I. Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 7. Cooperativa Selciatori e Posatori Strade e Cave a r.l. - Trento; 8. Associazione Temporanea d'Imprese Edilfognature S.p.A. (Capogruppo) - Gradisca d'Isonzo (Gorizia)/SO.GE.CO. S.r.l. - Rovigo; 9. Associazione Temporanea d'Imprese Mari & Mazzaroli S.p.A. (Capogruppo) - Trieste/ingg. Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste/Bruno Costruzioni S.r.l. - Potenza; 10. Associazione Temporanea d'Imprese SO.C.R.EDIL. S.r.l. (Capogruppo) - Trieste/Battistella S.r.l. - Pasiano di Pordenone (Pordenone)/Cave - Asfalti di dell'Agnese M. e C. S.n.c. - Roveredo in Piano (Pordenone); 11. Tomat S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 12. Colombo Severo & C. S.r.l. - Sant'Angelo Lodigiano (Lodi).

Imprese aggiudicatarie:

LOTTO A: Coke Strade S.a.s. - Colloredo di Monte Albano (Udine); LOTTO B: I.C.I. Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Modalità di aggiudicazione: licitazione privata a' sensi degli articoli 73 lettera c, 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Trieste, 22 novembre 1999

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Gare esperite per l'appalto di lavori diversi - n. 7 lotti.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20).

LOTTO A - Lavori di restauro del Teatro Politeama Rossetti.

LOTTO B - Lavori di riqualificazione e ripavimentazione in pietra della via S. Nicolò e 1ª parte della via Dante.

LOTTO C - Costruzione di nuove tombe di famiglia ridotte e normali nel cimitero comunale di S. Anna: Campi 36, 37, 38 e 39.

LOTTO D - Opere di protezione acustica della Grande Viabilità di Trieste: Zona di via Tartini, viale Campi Elisi, piazzale Terni - via del Ponticello e di S. Giuseppe.

LOTTO E - Costruzione di un collettore fognario tra l'Altipiano carsico e la rete cittadina.

LOTTO F - Lavori di prolungamento del collettore costiero - I lotto - da via Grignano a via Vitalba.

LOTTO G

– Costruzione di loculi ossari e cinerari nel cimitero comunale di S. Anna.

– Lavori di ristrutturazione del Palazzo Zois e completamento del Palazzo Civrani.

Imprese partecipanti:

LOTTO A - 1. ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 2. Carena S.p.A. - Genova; 3. Cividin & Co. S.p.A.- Trieste; 4. Savino S.p.A. - Trieste; 5. ing. Renzo Nostini S.r.l. - Roma; 6. Baldassini-Tognozzi S.p.A. - Firenze.

LOTTO B - 1. CER - Consorzio Emiliano Romagnolo - Bologna; 2. Tomat S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 3. Cavagnis-Costacurta S.r.l. - Padova; 4. Consorzio cooperative costruzioni - Bologna; 5. Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 6. Calzolari S.p.A. - Macerata; 7. Faustini S.p.A. - Rovereto (Trento); 8. I.C.I. - Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 9. ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 10. S.E.I. Strade Edilizia Industria S.r.l. - Staranzano (Gorizia); 11. Floor Sport Costruzioni S.r.l. - Padova; 12. Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 13. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 14. Baldassini & Tognozzi S.p.A. - Firenze; 15. SO.C.R.EDIL S.r.l. - Trieste.

LOTTO C - 1. Termoter S.r.l. - Sesto San Giovanni (Milano); 2. I.C.I. - Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 3. Associazione Temporanea d'Imprese Edilcessalto S.n.c. (Capogruppo) - Cessalto/Costruzioni Generali Susanna S.r.l. - Noventa di Piave (Venezia); 4. Guerrino Pivato S.p.A. - Onè di Fonte (Treviso); 5. Associazione Temporanea d'Imprese De Carli Claudio (Capogruppo) - Torre di Mosto (Venezia)/Di Stefano S.n.c. - Dignano (Udine); 6. Consorzio Ravennate delle Coop. P.L. - Ravenna; 7. Associazione Temporanea d'Imprese SO.C.R.EDIL S.r.l. - (Capogruppo) - Trieste/Costruzioni Edili Pascon - Trieste; 8. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 9. Ferracin S.r.l. - Jesolo (Venezia); 10. F.lli Paccagnan S.r.l. - Ponzano Veneto (Treviso); 11. Giuseppe Maltauro S.p.A. - Vicenza; 12. Ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 13. ingg. Conti & Fedrigo S.r.l. - Trieste; 14. Carena S.p.A. - Genova; 15. Associazione Temporanea d'Imprese RO.MA co. S.r.l. (Capogruppo) - Gioia del Colle (Bari)/Costruzioni Giovanni Colapietro S.r.l.- Gioia del Colle (Bari); 16. Associazione Temporanea d'Imprese Imest S.r.l. (Capogruppo) - Bari/Gecomi S.a.s. - Noicattaro (Bari); 17. ingegneri Ruggeri R.D.S. S.p.A. - Roma; 18.C.E.A. S.p.A. - Pavia di Udine; 19. Carniello Ruggero & C. S.r.l. - Sacile (Pordenone); 20. Cavagnis-Costacurta S.r.l. - Padova; 21. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 22. Andreola Costruzioni Generali S.p.A. - Loria (Treviso); 23. Baldassini-Tognozzi S.p.A. - Firenze; 24. Edilit S.r.l. - Bari; 25. MAR.ENZ S.r.l. - Napoli; 26. Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna; 27. Savino S.p.A. - Trieste; 28. Maior Costruzioni S.r.l. - San Nicola La Strada (Caserta); 29. C.A.E.C. Soc. Coop. a r.l. - Comiso (Ragusa).

LOTTO D - 1. Associazione Temporanea d'Imprese Bresciani Bruno S.r.l. (Capogruppo) - Venaria Reale (Torino)/Asfalt CCP S.p.A. - Torino/Costruzioni Cicuttin S.r.l.- Latisana (Udine); 2. Covecom S.p.A. - Milano; 3. Tecnologie Industriali & Ambientali S.p.A. - Milano; 4. COI-VER S.r.l. - Cormano (Milano); 5. Zenone Soave & Figli S.p.A.- Vicenza; 6. Associazione Temporanea d'Imprese Tecnoviadotti S.r.l. (Capogruppo) - Bolzano/Isobau S.r.l. - Civezzano (Trento); 7. Isolfin Romagnola S.r.l. - Ravenna; 8. Associazione Temporanea d'Imprese Primedil S.r.l. - (Capogruppo) - Macerata/Co-

struzioni Metalliche Prefabbricate S.r.l. - Martinsicuro (Teramo); 9. Perfetisol S.a.s. - Magenta (Milano); 10. Coprel Willich S.p.A. - Milano; 11. Bellaviti S.p.A. - Trucazzano (Milano); 12. Termisol Termica S.r.l. - Livorno; 13. Associazione Temporanea d'Imprese Ambiente Servizi Montaggi S.r.l. (Capogruppo) - Azzano San Paolo (Bergamo)/Isolver S.p.A. - Castelnuovo Val di Cecina (Pisa); 14. C.T.M. S.p.A. - Magenta (Milano); 15. MS Isolamenti S.p.A. - Milano; 16. Intekna S.p.A. - Torino; 17. S.A.I.T. S.p.A. - Napoli; 18. Associazione Temporanea d'Imprese Pozzi & Martinenghi S.r.l. (Capogruppo) - Udine/Edilsic S.r.l. - Cerusco sul Naviglio (Milano); 19. Maiorana Costruzioni S.r.l. - Milazzo (Messina); 20. Isolpack S.p.A. - Torino; 21. Fip Industriale S.p.A. - Selvazzano Dentro (Padova); 22. Associazione Temporanea d'Imprese COOPGESS S.r.l. (Capogruppo) - Saonara (Padova)/OMER di Albiero Omer - Fontaniva (Padova)/Tecnoasfalti S.r.l. - Fontaniva (Padova); 23. Associazione Temporanea d'Imprese Montaggi & Impianti S.r.l. (Capogruppo) - Sale (AL)/I.G.I. S.r.l. - Milano; 24. Cooperativa Muratori & Cementisti Soc. Coop. a r.l. - Ravenna; 25. Associazione Temporanea d'Imprese Luigi Notari S.p.A. (Capogruppo)/Tecnoedile S.r.l. - Milano; 26. Associazione Temporanea d'Imprese Dimensioni Nuove S.r.l. (Capogruppo) - Roma/SPAI S.r.l. - Torino; 27. Associazione Temporanea d'Imprese COFIX S.r.l. (Capogruppo) - Roma/Resinchimica Industriale S.r.l. - Roma; 28. Associazione Temporanea d'Imprese IDROTEC di Antonio Longo & C. S.a.s. (Capogruppo) - Roma/VEICOS S.r.l. - Catanzaro; 29. Chiarolini S.p.A. - Milano; 30. Associazione Temporanea d'Imprese Metalmeccanica Fracasso S.p.A. (Capogruppo) - Fiesso d'Artico (Venezia)/Viscolor S.r.l. - Rovereto (Trento).

LOTTO E - 1. S.E.A.P. LAVORI s.r.l. - Parma; 2: Associazione Temporanea d'Imprese Di Stasio S.r.l. (Capogruppo)/Interfin S.r.l. - Napoli; 3. Costruzioni Falcione geom. Luigi S.r.l. - Campobasso; 4. Lauro S.p.A. - Torino; 5. Associazione Temporanea d'Imprese CER - Consorzio Emiliano Romagnolo (Capogruppo) - Bologna/Prevedello Isidoro S.r.l. - Ponte di Piave (Treviso); 6. Consorzio Ravennate Coop. P.L. - Ravenna; 7. Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna; 8. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); 9. Associazione Temporanea d'Imprese C.S.C. di U. Cicuttin & C. S.a.s. (Capogruppo) - Udine/Locatelli geom. Gabriele S.p.A. - Grumello del Monte (Bergamo).

LOTTO F - 1. Confbeton S.p.A. - Spilimbergo (Pordenone); 2. Asfalti Piovese S.r.l. - Brugine (Padova); 3. I.CO.S. S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 4. Cignoni S.r.l. - Lendinara (Rovigo); 5. Costruzioni Manzato S.p.A. - Ceggia (Venezia); 6. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi/Ricci S.r.l. - Ragusa/Sosedil S.p.A. - Ragusa/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa; 7. Campanotto Walter & C. S.a.s. - Rivignano (Udine); 8. CER Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro - Bologna; 9. Costruzioni Cicuttin S.r.l. - Latisana (Udine); 10. I.C.I. - Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 11. S.A.L.P. S.p.A. - Bagnaria Arsa (Udine); 12. Frattolin S.p.A. - Latisana (Udine); 13. Adriastrade S.r.l. - Monfalcone (Gorizia); 14. S.E.I. Strade Edilizia Industria S.r.l. - Staranzano (Gorizia); 15. Edilfognature S.p.A. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia); 16. Cantieridaosta - Chantiersdaoste S.r.l. - Saint Vincent (Aosta); 17. Copetti S.p.A. - Gemona del Friuli (Udine); 18. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); 19. Italvia S.p.A. - Tricesimo (Udine); 20. ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 21. Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 22. Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 23. Basentini Giovanni - Potenza; 24. Friul - Strade S.r.l. - Porcia (Pordenone); 25. Riva S.p.A. - Majano (Udine); 26. Francesco Loscalzo - Potenza; 27. Tomat S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 28. Associazione Temporanea d'Imprese Luci Costruzioni S.r.l. - (Capogruppo)/Adriacos S.r.l. Trieste; 29. SO.C.R.EDIL. S.r.l. - Trieste.

LOTTO G

– Costruzione di loculi ossari e cinerari nel cimitero comunale di S. Anna:

1. Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 2. COGESI S.r.l. - Siracusa; 3. Savino S.p.A. - Trieste; 4. Alberi S.r.l. - Trieste; 5. A.R.I.A. S.r.l. - Udine; 6. Termoter S.r.l. - Sesto San Giovanni (Milano); GECOS S.r.l. - Casazza (Bergamo); 7. Prometo S.r.l. - Bologna; 8. Associazione Temporanea d'Imprese S.E.Co.R. del geom. Maglione (Capogruppo)/Iniziative Edili Bi Zeta S.r.l. - Trieste; 9. ingg. Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste; 10. Carniello Ruggero & C. S.r.l. - Sacile (Pordenone); 11. CER Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro - Bologna; 12. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi (Ragusa)/Ricci S.r.l. - Ragusa/Sosedil S.p.A. - Ragusa/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa; 13. MAR.ENZ. S.r.l. - Napoli; 14. I.C.I. - Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia).

– Lavori di ristrutturazione del Palazzo Zois e completamento del Palazzo Civrani:

1. PA.CO. S.r.l. - Napoli; 2. Associazione Temporanea d'Imprese ingg. Innocente & Stipanovich S.r.l. (Capogruppo) - Trieste/Sima Elettrica S.r.l. - Preganziol (Treviso); 3. Associazione Temporanea d'Imprese Carena S.p.A. (Capogruppo) - Genova/Parise Impianti S.r.l. - Latisana (Udine); 4. Consorzio cooperative costruzioni - Bologna; 5. Associazione Temporanea d'Imprese Scar-

cia & Rossi S.n.c. (Capogruppo) - Trieste/Graziani Francesco - Trieste/GECO Costruzioni S.p.A. - Trieste/Elettromeccanica Plet S.n.c. - San Dorligo della Valle (Trieste); 6. Associazione Temporanea d'Imprese Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A. (Capogruppo) - Firenze/Satrel S.p.A. - Prato; 7. Associazione Temporanea d'Imprese Riccesi S.p.A. (Capogruppo) - Trieste/Urizio Impianti Elettrici - Trieste; 8. Associazione Temporanea d'Imprese Geosonda S.p.A. (Capogruppo)/I.G.I.T. S.r.l. - Roma; 9. Associazione Temporanea d'Imprese Restauri & Costruzioni Albanese S.r.l. (Capogruppo)/I.C.EDIL. S.p.A. - Palermo.

Imprese aggiudicatarie: Lotto A: ing. Renzo Nostini S.r.l. - Roma; Lotto B: Baldassini & Tognozzi S.p.A. - Firenze; Lotto C: Giuseppe Maltauro S.p.A. - Vicenza; Lotto D: Intekna S.p.A. - Torino; Lotto E: Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); Lotto F: Cantieri Daosta - Chantiersdaoste S.r.l. - Saint Vincent (Aosta); Lotto G: Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi (Ragusa)/Ricci S.r.l. - Ragusa/Sosedil S.p.A.-Ragusa/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa.

– Lavori di ristrutturazione del Palazzo Zois e completamento del Palazzo Civrani: Geosonda S.p.A. (Capogruppo)/I.G.I.T. S.r.l. - Roma.

Modalità di aggiudicazione: Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi degli articoli 73, lettera c), 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1º comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Lotti B, D ed F) nonchè dell'articolo 21, 1º comma, lettera b), legge 11 febbraio 1994, n. 109 (rimanenti lavori).

Trieste, 22 novembre 1999

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito dell'adozione del Piano particolareggiato comunale denominato «Torre Nord».

IL SINDACO

– Visto l'articolo 45, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 14 ottobre 1999, esecutiva il 6 novembre 1999, è stato adottato il Piano particolareggiato comunale denominato «Torre Nord».

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 19 novembre 1999 al 31 dicembre 1999 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano locale «Gazzettino» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 31 dicembre 1999 durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano di Recupero possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, lì 15 novembre 1999

IL SINDACO:
Alfredo Pasini

COMUNE DI SAN QUIRINO
(Pordenone)

Avviso di deposito degli atti relativi al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Ex Latteria e Roggia di San Quirino» presentato dalla ditta A.T.E.R. di Pordenone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 19 novembre 1999, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Ex Latteria e Roggia di San Quirino», presentato dalla ditta A.T.E.R. con sede a Pordenone in via Mazzini n. 12/a.

Il summenzionato deliberato con gli atti ed elaborati progettuali sono depositati presso gli uffici comunali di Segreteria - Protocollo per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, e quindi dal 10 dicembre 1999 al 17 gennaio 2000 compresi (dal lunedì al venerdì presso l'Ufficio Segreteria, il sabato presso l'Ufficio Protocollo).

Durante i trenta giorni di deposito del Piano chiunque può prenderne visione ed eventualmente presentare

osservazioni con esposto diretto al Sindaco, redatto in carta legale.

Dalla Residenza Municipale, lì 24 novembre 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Roberto Bassanese

COMUNE DI TRICESIMO
(Udine)

Statuto comunale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I
LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1
La comunità

1. Il Comune, con ordinamento giuridico autonomo, garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa.

2. Assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della comunità e opera affinché essa conservi l'identità originaria e i caratteri distintivi della società civile.

3. Cura, tutela, accresce e rende fruibili le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio e concorre all'elevazione della qualità della vita.

Art. 2
L'autonomia

1. La titolarità del diritto di autonomia è il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del Comune per mezzo dello statuto e dai regolamenti.

Art. 3
Lo statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale dell'autonomia organizzativa del Comune e costituisce la base normativa dell'ordinamento generale.

2. Le funzioni degli organi elettivi e degli uffici comunali sono esercitate in conformità dello statuto.

3. Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto nel tempo, secondo l'evoluzione della società.

4. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini è assicurata nei modi adeguati.

5. Lo statuto è tenuto a disposizione del pubblico e ogni cittadino ha diritto di averne copia previo pagamento dei costi di riproduzione.

CAPO II
IL COMUNE

Art. 4
Il ruolo

1. Il Comune persegue le finalità stabilite dallo statuto.

2. Garantisce la pari dignità dei cittadini e ne tutela i diritti fondamentali. Ispira la propria azione ai principi di equità e solidarietà.

3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo.

4. Attiva forme di collaborazione e cooperazione con gli altri enti per esercitare in forma associata funzioni e servizi sovracomunali. Ciò alfine di conseguire elevati livelli di efficienza nella gestione, ampliare la fruizione delle utilità sociali da parte dei cittadini e rendere economico il concorso finanziario.

5. Promuove accordi con i comuni compresi in ambito territoriale omogeneo per integrare l'azione dello sviluppo attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 5
Le funzioni

1. Il Comune è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità.

2. Esercita le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, precipuamente quelle dei servizi sociali, della gestione urbanistica, dello sviluppo economico della tutela dell'ambiente e della cultura, con particolare riguardo alla valorizzazione dei filoni originali e dell'uso della lingua friulana, delle tradizioni e della storia del Friuli.

3. Adempie alle funzioni proprie, delle quali ha piena titolarità, secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti. A quelle che trascendano i limiti comunali secondo accordi e istituti di collaborazione.

4. Svolge le funzioni di competenza statale nei modi previsti dalla legge.

5. Esplica le funzioni trasferite, delegate o subdelegate dalla Regione nelle forme previste dall'ordinamento regionale.

• In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

6. Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse na-

turali, ambientali, storiche culturali e delle tradizioni locali.

7. Tutela attività della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale.

8. Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.

9. Tutela della vita umana, della persona, della famiglia fondata sul matrimonio. Valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione, dell'imparzialità, del buon andamento, della trasparenza e dello snellimento delle procedure.

2. La semplificazione dell'azione amministrativa costituisce un obiettivo primario degli organi elettivi e degli uffici.

3. Apposite norme dello statuto attuano le disposizioni dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici comunali definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni.

2. Il Comune può estendere gli interventi anche ai concittadini che si trovano fuori della circoscrizione o all'estero. Cura gli interessi generali che essi conservano in patria e li assiste nelle località in cui temporaneamente dimorano, attraverso gli Enti all'uopo preposti.

3. La sede del Comune è in Piazza Ellero. Può essere trasferita con atto del consiglio comunale.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi di propri stemma e gonfalone. L'utilizzo e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

CAPO III

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 8

I regolamenti comunali

1. Per normare adeguatamente il proprio funzionamento il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello statuto e degli articoli 5 e 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I regolamenti fondamentali contengono norme concernenti:

- il funzionamento degli organi elettivi;
- l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni;
- la tenuta contabilità;
- la disciplina dei contratti.

3. Sono atti fondamentali del Comune ai quali è riservata la più ampia forma di pubblicità.

4. Dopo approvati vengono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo comunale e entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

5. Sono tenuti a disposizione del pubblico e chiunque ha diritto di averne copia previo pagamento dei costi di riproduzione.

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 9

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione; organizza conseguentemente gli uffici cui assicura i mezzi necessari. Concorre alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede alla loro specificazione e attuazione.

2. Formula proposte per la programmazione regionale. Concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento secondo le disposizioni vigenti.

3. Nell'esercizio di tali funzioni il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni della comunità e la tutela delle risorse del territorio.

TITOLO II

GLI ORGANI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 10

Norme generali

1. Sono organi del Comune «il Consiglio», «la Giun-

ta», «il Sindaco» i quali si avvalgono, a titolo collaborativo, delle «Commissioni consiliari permanenti».

2. Ad essi spettano la rappresentanza della comunità e l'attuazione del ruolo del Comune.

3. L'attribuzione specifica delle funzioni e i relativi rapporti interni degli organi sono regolati dalle leggi e dallo statuto.

4. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio e della Giunta nominato dal Presidente, il più giovane di età.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal «Presidente», dal «Segretario» e dal «Consigliere anziano».

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale esprime in forma diretta la rappresentanza della comunità.

2. Interpreta gli interessi generali dei cittadini, indirizza le attività di amministrazione e esercita il controllo politico-amministrativo.

3. Dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali si limita all'adozione degli atti urgenti o improrogabili.

Art. 12
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva sugli atti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ha competenza sui provvedimenti attribuitigli da altre disposizioni di legge e su quelli relativi alla ineleggibilità, incompatibilità e surroga dei consiglieri.

3. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

4. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al Bilancio di previsione ed al Rendiconto del Bilancio.

5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

6. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle cose da trattare è fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi-gruppo, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. La prima convocazione del Consiglio comunale subito doto le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

13. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 13

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi politico-amministrativi con particolare riguardo a:

a) gli atti che determinano il quadro istituzionale comprendente la regolamentazione del funzionamento degli organi elettivi, degli istituti di partecipazione popolare e degli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di cooperazione con altri soggetti e gli accordi di programma;

b) gli atti dell'ordinamento organizzativo, quali la regolamentazione degli uffici, delle funzioni e dei servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe;

c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale come i bilanci, i programmi operativi degli interventi e i progetti dei piani di investimento, i provvedimenti sul patrimonio immobiliare e sulla sua utilizzazione e gestione;

d) gli atti di pianificazione urbanistica e economica, generale e attuativa;

e) gli atti di indirizzo delle aziende speciali e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. Fissa, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, gli obiettivi e i risultati di gestione per ciascun programma, intervento e progetto, e determina i tempi per il loro conseguimento.

2. Stabilisce i criteri-guida per l'esecuzione degli atti fondamentali adottati e sollecita l'attività degli altri organi elettivi del Comune e degli uffici per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.

3. Formula direttive per l'adozione da parte della Giunta dei provvedimenti suggeriti dai revisori dei conti.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

5. Adotta risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere orientamenti e proposte su temi e avvenimenti che interessano la comunità.

Art. 14

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sulle attività:

a) degli organi elettivi e degli uffici;

b) delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, gestioni convenzionate e di ogni altra forma di associazione e cooperazione che abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici o la realizzazione di opere per conto del Comune.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del comma 1, l'azione di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti medesimi.

3. Il Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento degli organi elettivi verifica la coerenza dell'attività dei soggetti e organizzazioni di cui al comma 1 con i propri indirizzi generali e con gli atti fondamentali approvati.

4. È istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dello statuto, un sistema di controllo interno della gestione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità finalizzato al conseguimento di risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione delle utilità sociali.

5. Il regolamento di contabilità prevede modalità e tempi per l'inoltro al sindaco, alla commissione consiliare competente, alla giunta comunale e al collegio dei revisori dei conti dei risultati di cui al comma 4. La Giunta riferisce al Consiglio le proprie valutazioni con relazioni periodiche e lo informa dei provvedimenti adottati. Il consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 73 del presente statuto.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri organismi di cui al punto b) del comma 1 è esercitata dal consiglio comunale a mezzo del sindaco e con la collaborazione della giunta, secondo le norme stabilite dagli ordinamenti degli enti e dal regolamento di contabilità.

Art. 15

I Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

2. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la posizione giuridica degli stessi sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, non

appena sia adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Rappresentano la comunità ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà d'opinione. Sono responsabili del voto che esprimono sui provvedimenti deliberati in Consiglio.

4. Con la procedura stabilita dal regolamento degli organi elettivi, hanno diritto di:

a) esercitare l'iniziativa su ogni atto o questione sottoposti alla competenza del Consiglio;

b) presentare all'esame del consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione.

5. Secondo le modalità stabilite dal regolamento degli organi elettivi, hanno diritto di ottenere in esenzione di spesa e nel rispetto dell'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge:

a) dagli uffici del Comune e delle aziende o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni che essi ritengano utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende o enti dipendenti dal Comune copie di atti e documenti parimenti utili per l'espletamento del mandato;

6. Presentano le dimissioni alla carica di consigliere indirizzandole al Consiglio comunale e queste devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci, e non necessitano di presa d'atto.

7. Cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

8. Sono dichiarati decaduti quando, non intervengono a 3 (tre) sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento degli organi elettivi.

9. Il consigliere che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza è definito consigliere anziano. Questi esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta «anziano» secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 17

I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Al consigliere unico eletto di una lista sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare. È ammessa altresì la costituzione di gruppi misti.

2. Ciascun gruppo comunica tempestivamente al sindaco il nome del capo gruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.

3. La conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e assicura il buon svolgimento dei lavori. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento degli organi elettivi del Consiglio comunale.

4. Il regolamento degli organi elettivi definisce le altre competenze della conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il sindaco che, con le Commissioni permanenti di cui all'articolo 18 e con la giunta comunale.

5. Con il regolamento degli organi elettivi sono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della elezione della giunta, costituisce, al suo interno, le commissioni permanenti, stabilendone numero e competenze.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite con criterio proporzionale e voto plurimo e rappresentano complessivamente tutti i gruppi.

3. I gruppi designano i consiglieri componenti delle commissioni entro venti giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.

4. La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni secondo i criteri indicati dal regolamento degli organi elettivi.

5. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il presidente di ciascuna commissione è designato dalla conferenza dei capigruppo e viene eletto dal consiglio comunale, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento degli organi elettivi.

7. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni, cui possono essere invitati, a scopo consultivo, anche rappresentanti di categorie o esperti esterni.

8. Il regolamento degli organi elettivi determina le funzioni delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione e ne assicura la pubblicità dei lavori e atti nelle forme più idonee.

Art. 19

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa di proposta di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta al sindaco, alla giunta e ai consiglieri.

2. Il regolamento degli organi elettivi stabilisce le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte.

Art. 20

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento degli organi elettivi. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto. Fino all'elezione del Sindaco e nel caso di sue dimissioni o decadenza tali funzioni spettano al Vice-Sindaco.

2. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono maggioranze speciali.

3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Il voto segreto è limitato ai casi previsti dal regolamento degli organi elettivi.

4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento degli organi elettivi, esse devono essere segrete.

5. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale il quale è responsabile della redazione del verbale.

Art. 21

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di studi, interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri il consiglio può costituire, al suo interno, commissioni speciali (comma 2, articolo 19, legge 81/1993) incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai funzionari comunali. Di queste commissioni fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta e i termini per concludere l'indagine e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento degli organi elettivi.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa nella quale collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità relativamente alle competenze che sono ad essa riservate dall'articolo 35 della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da «sei assessori» di cui uno è investito delle carica di Vice-Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio ed interviene nella discussione ma non ha diritto di voto.

Art. 24

Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari o revocati.

Art. 25

Cause di incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Ai

sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 81/1993, non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e verifica l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa ed il suo funzionamento viene regolamentato dal successivo articolo 28.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 (tre) componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

h) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;

i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex articolo 32 lettera m) della legge 142/1990;

Art. 28

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale che risponde della verbalizzazione.

2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive o referenti, funzionari del Comune o altri soggetti esterni interessati.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per questioni afferenti ai loro incarichi, il collegio dei revisori dei conti o solo il suo presidente e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite dal regolamento interno degli organi elettivi.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 29

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta. Fissa l'ordine del giorno della Giunta. Fissa l'ordine del giorno del Consiglio comunale dopo aver sentito la conferenza dei capi-gruppo.

3. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attri-

buite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o ai Consiglieri comunali, quando le deleghe stesse abbiano rilevanza interna e finalità consultive, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

• In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 27 della legge 142/1990;
c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
e) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza che la legge attribuisce alla competenza del Comune;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

8. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

9. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

10. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

11. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
e) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.

Art. 30

Vice-Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

CAPO V

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 33

Le commissioni comunali

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, che siano integralmente costituite da consiglieri comunali, è effettuata dal Consiglio con le modalità previste dal regolamento degli organi elettivi.

2. Per composizioni diverse da quella di cui al comma 1, la nomina delle commissioni è effettuata dal Sindaco sulla base dei criteri forniti dal Consiglio comunale o nei casi in cui la scelta spetti all'amministrazione comunale il Sindaco sceglie tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 34

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi elettivi e realizza una elevata forma di democrazia.

2. Assicura ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nelle questioni contribuendo all'impostazione delle decisioni.

Art. 35

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, è promossa, valorizzata e attuata nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento per la partecipazione popolare.

2. Una apposita commissione consiliare permanente, dotata di struttura operativa adeguata, organizza il rapporto tra gli organi elettivi del Comune e le associazioni dei cittadini.

3. Il Consiglio comunale nella seduta insediativa determina il numero e la natura delle consulte.

4. Le consulte sono costituite con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare. Ciascuna di esse elegge il proprio presidente e nomina i coordinatori per sezioni di attività.

5. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni di cui al capo II del Titolo V del presente statuto e i rispettivi dipendenti non possono far parte delle consulte.

Art. 36

L'attività di partecipazione delle consulte

1. Le consulte collaborano con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni possono partecipare liberamente.

2. Possono presentare all'amministrazione proposte, istanze, petizioni.

3. Il sindaco, su invito della commissione consiliare preposta o dell'assessore competente, richiede il parere della rispettiva consulta prima della presentazione in consiglio di atti che incidono in misura rilevante sugli interessi dei cittadini.

4. Il Consiglio comunale tiene almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta alla partecipazione delle due consulte. In tale riunione il sindaco illustra lo stato della comunità nei suoi aspetti più significativi. Le consulte esprimono un giudizio sulle condizioni e sui risultati raggiunti, verificano con il consiglio il grado di avanzamento dei programmi e propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della comunità.

5. La Giunta assicura alle consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti e altri documenti utili per attivare la loro partecipazione all'amministrazione del Comune.

6. La Giunta comunale assicura alle consulte locali, mezzi strumentali e personale necessari per l'esercizio dell'attività.

Art. 37

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate dei cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali, sono sottoposte dal sindaco all'esame istruttorio della commissione consiliare permanente preposta e assegnate al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle rispettive competenze, per l'adozione delle decisioni opportune. Queste devono essere notifi-

cate ai presentatori delle proposte entro 60 giorni dalla data del loro ricevimento.

2. Le commissioni consiliari invitano i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, a assistere alla riunione in cui viene effettuato l'esame preliminare delle proposte per fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 38

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può consultare preventivamente i cittadini, o soltanto alcune particolari categorie, su questioni che rivestano rilevante interesse.

2. La consultazione può avvenire attraverso la convocazione di assemblee di cittadini o mediante l'invio di questionari nei quali è richiesta l'espressione di pareri e orientamenti da restituire nei modi appositamente indicati.

3. Spetta al segretario comunale eseguire lo scrutinio delle risposte e riassumere i risultati della consultazione. Il sindaco ne dà comunicazione al Consiglio e alla Giunta per le valutazioni del caso e provvede a informarne, con pubblici avvisi, i cittadini.

4. Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce ulteriori modalità e termini.

Art. 39

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ad argomenti di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie riguardanti l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, i bilanci annuali e pluriennali. E' esclusa, per un periodo di 5 anni, la riproposizione degli oggetti di precedenti referendum.

3. Presso il Consiglio comunale è costituita una commissione di garanti, composta da 3 membri, dei quali uno espresso dalla minoranza, con il compito di sovrintendere alla procedura referendaria.

4. Il referendum può essere di iniziativa del consiglio comunale o dei cittadini.

5. L'iniziativa del Consiglio comunale è presa con una deliberazione che fissa il testo da sottoporre agli elettori. Tale deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Conseguentemente il sindaco dà corso alle procedure previste dal regolamento per la partecipazione popolare entro 60 giorni.

6. L'iniziativa dei cittadini è avviata su proposta presentata al sindaco da almeno 30 cittadini promotori, iscritti nelle liste elettorali del Comune e le cui firme siano autenticate nelle forme di legge. La proposta deve essere corredata dei quesiti sui quali la commissione dei garanti si esprime per la ammissibilità nel termine di 30 giorni.

7. Ottenuta l'ammissibilità della proposta, viene presentata al segretario comunale, entro 90 giorni, la relativa richiesta di referendum sottoscritta con le firme autenticate di almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Entro 60 giorni dalla dichiarazione dall'atto del ricevimento da parte del segretario comunale, il sindaco sente il consiglio e indice il referendum. Su parere conforme della commissione dei garanti, il sindaco non indice il referendum qualora gli organi elettivi abbiano nel frattempo, e comunque 30 giorni prima, deliberato modificando sostanzialmente la materia afferente ai quesiti. Nel caso di più richieste di referendum possono essere indette contemporaneamente non più di tre consultazioni prese nell'ordine di presentazione.

8. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

9. Non possono essere proposti referendum, né essere ricevute conseguenti richieste, nel periodo intercorrente tra le date di indizione dei comizi elettorali e di proclamazione dei risultati. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. La consultazione referendaria si effettua nell'arco di una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per dodici ore. Lo spoglio delle schede deve avere termine entro le ore 24 del giorno successivo alla votazione.

10. La consultazione è valida se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

11. Il sindaco propone all'organo colleggiale competente per materia, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'adozione dei provvedimenti conformi all'esito referendario.

12. Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce ulteriori modalità di attuazione.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di provvedimenti espressi, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente a una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. Fissa per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve essere concluso, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente deliberati dal consiglio comunale e definitivamente indicati con il regolamento per la partecipazione popolare. Essi sono stabiliti sulla base dei tempi necessari per l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal sindaco con mezzi idonei.

Art. 41

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal comune, esclusi gli atti normativi e quelli di carattere generale, devono essere motivati e con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il regolamento per la partecipazione popolare integra, con modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il regolamento per la partecipazione popolare agli atti attuativi delle leggi richiamate nel comma 2) è ispirato alla più agevole e consapevole partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi e stabilisce gli organi ai quali spetta di valutare le richieste degli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV
L'AZIONE POPOLARE

Art. 42

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, gli atti e i ricorsi che spettano al Comune nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di interessi legittimi dell'ente.

2. La Giunta, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del Comune entro i termini di legge. A tale fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione, avendo carattere personale, non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a chi ne ha intrapresa l'azione. Nel caso che non ritenga sussistano elementi e motivi per promuovere alcuna azione, lo dichiara motivatamente a mezzo di proprio atto deliberativo.

3. In caso di soccombenza, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

CAPO V
IL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 43

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato di atti e procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini l'accesso alle informazioni relative agli atti di cui è in possesso.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'albo pretorio con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale e ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa la conoscenza.

Art. 44

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare, a tutti i cittadini, singoli od associati e a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. È escluso nei casi previsti dal regolamento per la partecipazione popolare. Può essere temporaneamente escluso o differito, con motivata dichiarazione del sindaco, quando l'informazione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Si esercita mediante richiesta motivata di esame o di estrazione di copia di atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento per la partecipazione popolare. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di avere copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare, alle strutture, ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni ivi comprese quelle datoriali e del lavoro dipendente.

6. La limitazione, il differimento o il rifiuto all'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento per la partecipazione popolare o in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2. Essi devono essere comunicati entro 30 giorni.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al comma 6 sono attivabili le azioni previste dall'articolo 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 45
Difensore Civico

1. Il difensore civico, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Per conto di questi ultimi, a sua discrezione, indirizza l'inoltro di eventuali esposti o petizioni.

Art. 46
Designazione

1. I candidati alla elezione di difensore civico sono designati dalle consulte previste nell'articolo 35, comma 3 del presente statuto.

2. Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. In caso di superamento del termine il Consiglio comunale provvede autonomamente.

Art. 47
Requisiti

1. Il difensore civico è scelto tra persone in possesso dei requisiti idonei per onestà, competenza, serenità di giudizio e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità richieste per le cariche comunali.

Art. 48
Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza, la votazione è ripetuta in successive sedute bastando la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Quando si verifichi una causa di incompatibilità il consiglio comunale dichiara la decadenza del difensore civico secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri comunali.

4. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale per gravi inadempienze nei doveri d'ufficio con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

5. In caso di vacanza dell'ufficio di difensore civico, il sindaco promuove senza indugio la procedura di sostituzione.

Art. 49
Indennità di funzione, mezzi del difensore civico

1. Al difensore civico spettano le indennità di carica e di trasferta stabilite per gli assessori comunali.

2. L'amministrazione comunale assicura al difensore civico una sede idonea, la dotazione di personale comunale e i mezzi strumentali necessari per il buon funzionamento dell'ufficio.

Art. 50
Prerogative e poteri

1. Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà e indipendenza.

2. L'intervento del difensore civico avviene nelle forme e nei modi più solleciti per di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle procedure amministrative.

3. Per l'espletamento dei propri compiti può richiedere informazioni, chiarimenti, documenti, copia di provvedimenti e atti collegati. Può convocare i responsabili degli uffici e procedere congiuntamente con essi all'esame delle pratiche nel termine di 10 giorni. Può esigere dagli stessi relazioni scritte sui singoli casi.

4. Segnala ai funzionari responsabili del procedimento le irregolarità e i vizi procedurali e li invita a provvedere entro congrui termini. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e i ritardi riscontrati. Comunica ai cittadini interessati, singoli o associati, le valutazioni e le eventuali azioni promosse.

5. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è

soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

6. Il difensore civico ha l'obbligo di informare il Sindaco quando, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato.

Art. 51

Funzioni

1. Su richiesta di cittadini singoli o associati, o per iniziativa propria, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, le aziende dipendenti, le istituzioni, i consorzi e gli enti che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del Comune per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche, segnalando agli organi competenti eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

2. Può intervenire presso gli enti indicati nel comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi.

3. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui sia stato richiesto il suo intervento.

Art. 52

Modalità di intervento

1. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa allo svolgimento di atti e procedimenti degli enti indicati nell'articolo 51, comma 1, prima di ricorrere al difensore civico devono rivolgersi per iscritto all'ufficio ordinario competente. Ottenute risposte insoddisfacenti o dopo silenzi durati almeno 20 giorni, possono richiedere il suo intervento.

Art. 53

Rapporti con il Consiglio comunale e i consiglieri comunali

1. Entro il mese di giugno di ogni anno il difensore civico invia al sindaco, perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale, una relazione sull'attività svolta, indicando i casi di gravi e ripetute irregolarità e gli opportuni suggerimenti.

2. La relazione di cui al comma 1, dopo la discussione in Consiglio comunale, viene adeguatamente pubblicizzata.

3. Qualora il difensore civico segnali fatti o argomenti di particolare importanza, il sindaco li iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

4. I consiglieri comunali hanno titolo a richiedere al difensore civico notizie e informazioni connesse allo svolgimento della sua funzione nel rispetto dei limiti stabiliti a tutela dei diritti di terzi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

5. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

6. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

7. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi regionali, nel rispetto dei principi generali del Pubblico Impiego approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi

decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 55

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

5. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

6. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 56

Compiti e funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

5. Nel caso vengano assegnate parzialmente e/o totalmente da parte del Sindaco al Segretario funzioni di Direttore generale, dovrà essere concordato un congruo compenso al Segretario, nel rispetto della normativa vigente in materia per l'espletamento di tali funzioni.

6. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco.

7. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco.

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 57

Funzioni dei responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal direttore ove nominato;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore;

l) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono affidare al personale ad essi sottoposto l'istruttoria di procedimenti amministrativi, rimanendo essi stessi responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 58

Collaborazione esterna

1. Il regolamento degli uffici può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari stabiliscono:

a) la durata;

b) i criteri di determinazione del compenso;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata del rapporto quando, per comprovati motivi, non possa essere garantito il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 59

Servizi comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'impianto e alla gestione di servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere sviluppo economico e civile.

2. Spetta al Consiglio comunale individuare i servizi da attivare nel tempo e stabilire le relative modalità di gestione. Anche la modifica del tipo di gestione dei servizi pubblici in atto è di competenza del Consiglio comunale.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 60

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per modeste dimensioni o per caratteristiche particolari sono tali da non giustificare la costituzione di una istituzione.

2. Con apposite norme regolamentari il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la migliore fruizione e le modalità di esercizio per il contenimento dei costi.

Art. 61

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi e la realizzazione dell'interesse pubblico generale.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, stabilite dal consiglio comunale che assicurino la partecipazione di pluralità di soggetti dotati di requisiti di professionalità e correttezza tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 62

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto

aziendale, sono nominati dal consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consigliere comunale o di revisore dei conti. Sono ineleggibili i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il presidente e il consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del consiglio comunale, di un mozione di sfiducia costruttiva nei loro confronti, con le modalità previste dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del Sindaco, il Consiglio procede alla sostituzione del presidente o dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dai rispettivi statuti e regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza e economicità. Hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti per renderli conformi alla legge e alle presenti norme.

Art. 63

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Il consiglio di amministrazione è composto di membri nominati dal consiglio comunale in numero di 3 o 5 a seconda delle necessità.

4. Il presidente è nominato dal consiglio comunale e scelto tra i membri del consiglio di amministrazione. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dall'apposito regolamento comunale. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

7. Il consiglio comunale fissa i mezzi finanziari, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.

8. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 64

Le società per azioni

1. Il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza che richiedono investimenti finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale.

2. Approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alla gestione e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Tricesimo e agli altri eventuali Comuni fruitori nonché, ove vi abbia interesse, alla Provincia. Tali enti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società è fissata la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale ed è stabilita la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare al Consiglio comunale le relative nomine.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA ENTI. ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I

CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 65

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni, il consiglio comunale può delibera-

re la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali, i beni di dotazione nonché, alla scadenza, le relative modalità di riparto.

Art. 66
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove vi abbia interesse, con la Provincia. A tale fine approva, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale dei soggetti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco per i Comuni, e del presidente per la Provincia, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;

b) il consiglio di amministrazione e il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabiliti dallo statuto del consorzio.

4. I membri dell'assemblea decadono con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della Provincia ai quali subentrano i nuovi titolari eletti.

5. Il consiglio di amministrazione e il suo presidente durano in carica 5 anni.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio previsti dallo statuto.

7. Quando la rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo richiedano, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo sugli atti stabilite dalla legge per i Comuni.

CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 67
Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo una competenza primaria o prevalente del Comune, promuove un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni determinando tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo che ha ottenuto il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che abbia competenza primaria nella realizzazione delle opere, ove sussista una convenienza del Comune, il sindaco partecipa all'accordo, ne informa la giunta e assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle competenze e all'interesse della comunità.

6. Per l'attuazione degli accordi di programma si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 68
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività comunale è correlata alle risorse finanziarie attingibili per realizzarla. Gli atti con cui viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta comunale approva, con formale deliberazione, gli schemi:

a) del bilancio annuale;

b) della relazione previsionale e programmatica;

c) del bilancio pluriennale.

3. Nei dieci giorni successivi i documenti di cui sopra ed i relativi allegati, unitamente alla relazione di cui all'articolo precedente, vengono presentati all'apposita Commissione consiliare permanente n. I «Bilancio, finanze, programmazione e personale», trasmessi ai capi gruppo consiliari e messi a disposizione dei Consiglieri comunali.

4. Nei dieci giorni successivi al termine indicato nel precedente comma 2, i Consiglieri comunali possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta. La Giunta con formale provvedimento, propone l'accoglimento o rigetto degli emendamenti presentati, previa acquisizione dei pareri dei responsabili del Servizio di ragioneria e dall'organo di revisione.

Art. 69

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale e suddiviso per annualità con inizio dall'anno successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione di ciascuna opera o investimento previsti con gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Tale programma comprende, relativamente alle spese da sostenere nel primo anno, il piano finanziario che individua le rispettive risorse.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle sinteticamente espresse nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni di questi effettuate in corso di esercizio vengono apportate, corrispondentemente, o al programma.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 70

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue l'autonomia finanziaria attraverso l'esercizio della potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione.

2. Attiva il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità le determinazioni di propria competenza e distribuisce il carico tributario di ciascuno in proporzione alle capacità economiche.

Art. 71

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse finanziarie del programma d'investimento.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione di beni del patrimonio comunale disponibile e non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per finanziare il programma d'investimento secondo le priorità stabilite nel medesimo.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento della parte dei programmi di investimento che non trovano copertura con le risorse di cui al comma 2.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 72

La gestione del patrimonio

1. La Giunta sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale con la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e fissa i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione del patrimonio. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

3. Adotta per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni medesimi. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato o in uso gratuito, fatte salve le previsioni cui all'articolo 79 del presente statuto. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta informa preventivamente la commissione consiliare competente e procede all'adozione del provvedimento.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 73
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di 3 membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano all'incarico secondo le norme di legge e di statuto.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio del proprio mandato i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai doveri di ufficio con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle proprie attestazioni. Riferiscono alla Giunta e al Consiglio comunale qualora riscontrino irregolarità nella gestione dell'ente.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo 74, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

7. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni attribuitegli secondo le modalità di seguito indicate:

a) segnala al Consiglio, in occasione della sua presentazione i contenuti del bilancio di previsione ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnala aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottopone le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formula in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipa collegialmente, con funzioni informative e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Partecipa alle adunanze del consiglio, nella persona del presidente, essendo invitato dal sindaco per riferire o esprimere pareri su particolari argomenti.

Art. 74
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione vengono rilevati mediante contabilità economica e sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti e in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei votanti presenti in numero legale.

Art. 75
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del provvedimento di spesa.

3. La deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

CAPO V
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 76
Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le lineeguida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio in corso, i quali possano determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti necessari.

CAPO VI

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 77

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale a un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima di 3 anni e massima di 5, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune e esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipabili secondo le disposizioni di legge.

4. Per riscuotere le entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali e assimilate la giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 78

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuitigli dalle leggi nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del governo.

2. Provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio di funzioni di interesse generale da parte dello Stato.

3. Esercita le funzioni delegate dallo Stato che assicura la copertura degli oneri relativi.

Art. 79

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi regionali.

2. Esercita le funzioni amministrative delegategli dalla Regione che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione.

4. Nell'attività programmatoria di propria competenza si attiene agli indirizzi e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 80

La Provincia

1. Attraverso la Provincia il Comune esercita funzioni propositive in materia di programmazione regionale e partecipa al coordinamento della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.

TITOLO IX

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Art. 81

Associazionismo e diritti delle associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

6. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisi-

zione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

7. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 82

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 83

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui «bilanci e programmi dell'Ente», e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune promuove le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale e contribuisce ai mezzi necessari per la loro migliore riuscita e alla loro tutela.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 84

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte a parere obbligatorio delle consulte di cui all'articolo 36, da richiedersi almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione di approvazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma 3 è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo.

5. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione dello statuto può essere adottata se non siano trascorsi almeno 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica, salvo che le stesse non siano dettate da sopravvenute disposizioni legislative.

6. Una proposta di revisione o abrogazione bocciata dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 85

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce, attesta l'entrata in vigore dello statuto.

5. Il testo dello statuto è depositato nella sala comunale

Art. 86

Norma transitoria

Nelle more di approvazione dei regolamenti previsti, il Consiglio comunale determina di volta in volta con propria deliberazione, le procedure provvisorie necessarie per l'attuazione immediata dello statuto.

(Adottato dal Consiglio comunale con atti deliberativi n. 68 del 6 agosto 1999 e 84 del 18 ottobre 1999 resi legittimi dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 3 novembre 1999 al n. 39740/5912 di prot.).

COMUNE DI VILLA SANTINA

(Udine)

Avviso di deposito del progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 74 del 30 novembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Villa Santina ha adottato il progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B;

ED AVVERTE

che in esecuzione al disposto del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991, gli elaborati costituenti il suddetto progetto sono depositati a libera visione presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il suddetto periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni avverso l'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B.

Villa Santina, 2 dicembre 1999

IL SINDACO: dott. Giuseppe Novello

PROVINCIA DI TRIESTE

Decreto del Presidente della Provincia n. 23872/18 del 23 novembre 1999. (Estratto). Impianto di accettazione rifiuti solidi da spazzatrici stradali ed autospurgo da pulizia di caditoie dell'impianto di depurazione di Zaule e vasca di ricezione spurghi e dissabbiatura dell'impianto di depurazione di Servola - nomina collaudatore.

IL PRESIDENTE

(omissis)

Vista l'istanza del 30 luglio 1998, con la quale il Comune di Trieste ha chiesto l'autorizzazione per il trattamento di rifiuti urbani provenienti dall'attività di manutenzione della rete fognaria urbana presso l'impianto di Zaule;

Vista l'istanza dell'1 luglio 1999, con la quale il Comune di Trieste ha chiesto l'autorizzazione per il trattamento di rifiuti urbani provenienti dall'attività di manutenzione della rete fognaria urbana presso l'impianto di Servola;

(omissis)

Atteso che, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 30/1987 e successive integrazioni e modificazioni, le autorizzazioni all'esercizio degli impianti in oggetto sono subordinate alla presentazione di certificati di collaudo, e pertanto gli impianti devono essere sottoposti a collaudo in corso d'opera, con relativo onere a carico del soggetto interessato;

(omissis)

DECRETA

1. ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 30/1987 e successive integrazioni e modificazioni è nominato collaudatore dell'impianto di accettazione rifiuti solidi da spazzatrici stradali ed autospurgo da pulizia di caditoie dell'impianto di depurazione di Zaule e della vasca di ricezione spurghi e dissabbiatura dell'impianto di depurazione di Servola il dott. ing. Franco Lanzillotto, nato l'1 ottobre 1943 dando atto che tale collaudo non può essere effettuato in corso d'opera in quanto l'impianto risulta già costruito;
2. l'onere per l'incarico di cui al punto 1. è a carico del Comune di Trieste proprietario degli impianti, che deve mettere a disposizione del collaudatore quanto necessario per l'effettuazione dello stesso e redigere appositi verbali.

(omissis)

IL PRESIDENTE:
Renzo Codarin

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI» TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di assistente tecnico-perito industriale con specializzazione in elettronica o telecomunicazioni.

Con deliberazione n. 696 dell'8 novembre 1999 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

indeterminato di n. 4 posti di assistente tecnico-perito industriale con specializzazione in elettronica o telecomunicazioni, dei quali 1/3 pari a 2 unità, riservati al personale interno di ruolo che si pubblica ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997.

1) Cuciniello Ezio p. 44,829
2) Miele Alessandro p. 44,500
3) D'Orlando Alessandro p. 37,040
4) Lussa Davide p. 35,781
5) Minisini Daniele p. 34,555
6) Valle Riccardo p. 31,418

Trieste, lì 15 novembre 1999

per delega del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Sorteggio componenti commissioni concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti del ruolo sanitario.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9.30 presso il Servizio del Personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1° piano, via Colugna, n. 50 - Udine, la Commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti le Commissioni esaminatrici dei sottoindicati concorsi pubblici, per titoli ed esami:

– n. 1 posto di operatore professionale sanitario (educatore professionale);
– n. 10 posti di operatore professionale sanitario (infermiere).

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti delle Commissioni.

Udine, 16 novembre 1999

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Filippo Marelli

COMUNE DI FORNI AVOLTRI
(Udine)

Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore per l'ufficio tributi, 6ª q.f.

IL SEGRETARIO

in esecuzione della delibera giuntale n. 149 del 12 agosto 1999 comunica, che si è provveduto ad istituire un posto a tempo indeterminato, 6ª q.f., di istruttore addetto all'ufficio tributi, ricorrendo all'istituto della mobilità ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del D.P.R. n. 268/1987.

Coloro che volessero beneficiare dell'applicazione del suddetto istituto potranno inoltrare la relativa domanda indirizzandola a:

Sindaco di Forni Avoltri
Via Como
33020 Forni Avoltri (Udine).

Ulteriori informazioni saranno fornite contattando gli uffici comunali al numero 0433-72051\2.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Segretario comunale.

Forni Avoltri, lì 18 novembre 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Nicola Gambino

PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
RESIA (Udine)

Bando per l'assunzione in ruolo mediante pubblico concorso per titoli ed esami di n. 1 funzionario amministrativo-economico.

Art. 1

1. È indetto un concorso per titoli ed esami per l'assunzione in ruolo di una unità nella qualifica funzionale di Funzionario, profilo professionale amministrativo-economico, ai sensi della pianta organica e del mansionario dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie attualmente vigenti.

2. Il contratto di lavoro sottoscritto secondo le modalità ed i contenuti dell'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 prevede il trattamento economico e previdenziale stabilito per il personale del ruolo unico della Regione Friuli-Venezia Giulia con qualifica di Funzionario con le mansioni specificate nell'allegato «A» del presente bando di assunzione.

3. Per il superamento del periodo di prova di tre mesi le competenze attribuite dall'articolo 8, commi 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 al Direttore regionale dell'Organizzazione e del Personale ed al responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa sono svolte dal Presidente dell'Ente Parco e quelle attribuite al Consiglio di Amministrazione del personale, dal Consiglio Direttivo dell'Ente medesimo.

Art. 2

1. Gli aspiranti all'assunzione devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera B del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.

   Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto;

c) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica all'impiego. L'Ente Parco ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

e) diploma di laurea in economia aziendale, economia e commercio, economia delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni internazionali, giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, scienze statistiche ed economiche, ovvero lauree equipollenti;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

g) patente di guida di tipo B.

2. Non sono ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, salvo quello dell'idoneità fisica che deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi in caso di assunzione.

4. In difetto dei requisiti prescritti verrà disposta l'esclusione dall'assunzione.

Art. 3

1. Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice sull'apposito modulo, allegato al presente avviso di assunzione, o su copia dello stesso. Detto modulo è disponibile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì presso gli uffici sottoindicati:

- Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie - Resia (UD) via Roma.
- Resia - Municipio di Resia;
- Resiutta - Municipio di Resiutta;
- Moggio Udinese - Municipio di Moggio Udinese;
- Venzone - Municipio di Venzone;
- Lusevera - Municipio di Lusevera;
- Chiusaforte - Municipio di Chiusaforte;
- Trieste - Ufficio Informazioni al cittadino - Piazza dell'Unità d'Italia, n. 1;
- Udine - Ufficio Informazioni al cittadino - via S. Francesco, n. 4;
- Pordenone - Ufficio Informazioni al cittadino - Piazza Ospedale Vecchio, n. 11;
- Gorizia - Ufficio Informazioni al cittadino - via Roma, n. 14;
- Tolmezzo - Ufficio Informazioni al cittadino - via Piave, n. 10.

2. Le domande devono essere indirizzate all'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie - via Roma - 33010 Resia (Udine) e pervenire all'Ente medesimo entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di assunzione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

4. La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, verrà apposto su ciascuna di esse.

5. Verranno altresì ammesse le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purchè pervengano all'Ente di cui al punto 2 entro e non oltre il 30° giorno dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

6. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, costituisce motivo di esclusione. Le domande presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente avviso non saranno tenute in alcun conto.

7. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del proprio recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né

per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente.

8. Verranno esclusi gli aspiranti le cui domande non pervengano al competente ufficio nel termine previsto, siano prive della firma o anche di una sola delle indicazioni previste dal punto 1 al punto 11 del modulo di domanda.

Art. 4

1. A corredo della domanda, e, comunque, non oltre il termine stabilito ai commi 2 e 5 dell'articolo 3, i candidati sono tenuti a comprovare il possesso dei titoli di cui all'articolo 5 mediante produzione dei relativi attestati in originale o copia autenticata. Per la valutazione del titolo di cui all'articolo 5, punto a), è necessario che risulti espressamente indicato il punteggio conseguito nel diploma di laurea. La documentazione è esente da bollo ai sensi della legge 370/1988.

2. In caso di diploma di laurea equipollente conseguito all'estero il candidato dovrà presentare anche il documento attestante l'equipollenza accompagnato da qualsiasi tipo di documentazione che consenta di stabilire quale scala di punteggio sia stata adottata, al fine di effettuare, ove possibile, una comparazione tra punteggi per la valutazione come titolo di merito.

3. I candidati devono indicare compiutamente nel modulo di domanda i titoli che intendono produrre; non si terrà quindi conto di eventuali titoli prodotti in allegato o in un momento successivo, che non trovino puntuale riscontro anche nella elencazione effettuata nella domanda.

4. Qualora emergano dati difformi relativamente ai titoli posseduti, fa fede quanto attestato dalla documentazione prodotta dai candidati.

5. Al fine di comprovare il possesso dei titoli di cui all'articolo 5 lettere a, b, c, d, e, i candidati possono altresì presentare una autocertificazione secondo le vigenti norme di settore. In tale senso la documentazione di cui al comma 1 dovrà essere esibita entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni da quello di espletamento della seconda prova scritta, in modo da permettere alla Commissione la valutazione dei titoli in oggetto prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati.

Art. 5

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito la Commissione giudicatrice valuta i sottoannotati titoli:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea superiore a punti 101.

102:	punti 0,10
103:	punti 0,20
104:	punti 0,30
105:	punti 0,40
106:	punti 0,50
107:	punti 0,60
108:	punti 0,70
109:	punti 0,80
110:	punti 0,90
110 e lode:	punti 1,00

b) superamento di esami professionali di Stato e/o corsi universitari post-lauream con esame finale in materie attinenti al diritto e/o all'economia (punti 0,20 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 1,00); i corsi universitari post-lauream sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni (con qualifica o livello per l'accesso ai quali sia previsto, quale requisito, il possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 2 punto e) o (punti 0,10 per ogni mese di servizio e fino ad un massimo di punti 2,00).

Art. 6

1. La Commissione d'esame, nominata dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, è composta da:

a) un dipendente regionale con qualifica funzionale di dirigente, con anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica, con funzioni di Presidente;

b) due componenti, estranei all'Ente, esperti nelle materie previste per le prove d'esame.

2. Funge da segretario un funzionario incaricato dall'Ente Parco.

3. Ai componenti esterni compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di lire 200.000, secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 18/1996 come modificato dall'articolo 40 della legge regionale 31/1996.

Art. 7

1. L'esame consiste in due prove scritte sulle materie e sugli argomenti di cui ai seguenti punti A) e B), ed in una prova orale obbligatoria di cui al seguente punto C).

A) Diritto costituzionale e/o amministrativo.

B) Diritto tributario, amministrazione del patrimonio e contabilità pubblica ed in particolare quella degli enti strumentali della regione.

2. C) Le materie delle prove scritte, diritto privato, diritto e legislazione ambientale e forestale, elementi di diritto del lavoro, elementi di informatica.

Art. 8

1. La data, l'ora e la sede in cui avranno luogo le prove d'esame saranno comunicate mediante apposito provvedimento, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I candidati ai quali non sia stata notificata l'esclusione dalle prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo specificati sul Bollettino di cui sopra.

3. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere in possesso di un valido documento di riconoscimento munito di fotografia.

4. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso, per la presentazione alla prova orale verrà dato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono sostenerla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

6. L'assenza da una delle prove obbligatorie, qualunque ne sia la causa, comporta l'esclusione dalla selezione.

Art. 9

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione d'esame.

2. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione di esame o dei Comitati di vigilanza eventualmente costituiti.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie.

4. Possono consultare soltanto le pubblicazioni, i testi di legge non commentati ed i dizionari posti a loro disposizione dalla Commissione di esame o autorizzati dalla Commissione stessa.

5. Per l'effettuazione di ciascuna prova scritta i candidati hanno a disposizione cinque ore di tempo; scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. In ogni caso devono consegnare le eventuali minute ed i fogli ricevuti dalla Commissione e non utilizzati.

6. Il concorrente che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento delle prove, è escluso dalla selezione.

7. La Commissione di esame o i Comitati di vigilanza eventualmente costituiti curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 10

1. La Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di quella orale.

2. Sono ammessi alla prova orale, i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

3. L'esame orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Art. 11

1. La graduatoria di merito sarà formata secondo la valutazione complessiva finale attribuita a ciascun candidato. Tale valutazione è data dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte e in quella orale, nonché del punteggio globale attribuito ai titoli.

Art. 12

1. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco riconosciuta la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione esaminatrice, approva la graduatoria degli idonei e dichiara assumibile nel ruolo dell'Ente stesso nella qualifica funzionale di funzionario sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il primo candidato della graduatoria medesima.

2. Il provvedimento di cui sopra viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Per la validità della graduatoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 comma 2 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

4. Il candidato assumibile dovrà regolarizzare, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di ammissione nonché gli eventuali titoli presentati, che abbiano dato luogo a valutazione.

5. Qualora il candidato assumibile dovesse essere dichiarato decaduto, ai sensi dei successivi articoli 14 e 15 si procederà alla dichiarazione di assumibilità del candidato successivo in graduatoria.

Art. 14

1. Il candidato dichiarato vincitore deve presentare all'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti:

a) originale del diploma di laurea di cui al precedente articolo 2, lettera e), ovvero copia autenticata nei modi di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata in bollo conforme alle vigenti disposizioni.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è ammessa la presentazione di un certificato di laurea in bollo conforme alle vigenti disposizioni, contenente la dichiarazione che il diploma di laurea è in corso di stampa.

Nel caso che il diploma originale sia andato smarrito o distrutto, è consentita, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1976, n. 791, la presentazione del duplicato in bollo del diploma di laurea, munito dell'attestazione del Rettore che il medesimo è duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.

Nel caso di diploma equipollente conseguito all'estero, dovrà pure essere presentato il documento rilasciato dalla competente autorità attestante l'equipollenza in originale o in copia autenticata nei modi di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e bollata secondo le vigenti disposizioni.

Non sarà richiesto il titolo di studio a coloro i quali l'avessero già prodotto, in una delle suddette forme, in fase di presentazione delle domande.

b) Estratto dell'atto di nascita.

Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

L'estratto dell'atto di nascita deve essere rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora il candidato sia nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, l'estratto deve essere rilasciato dal Comune presso il quale l'atto medesimo è stato trascritto.

Qualora per il candidato nato all'estero non sia avvenuta ancora la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, può essere prodotto un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

c) Certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo conforme alle vigenti disposizioni, dal Sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Detto certificato deve attestare altresì che l'interessato era cittadino italiano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

d) Certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a sei mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo conforme alle vigenti disposizioni, dal Sindaco del Comune di origine o di residenza.

Detto certificato deve attestare altresì che l'interessato godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

I certificati di cittadinanza e godimento dei diritti politici sono ammessi anche oltre il termine di validità di sei mesi nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato in bollo conforme alle vigenti disposizioni dalla competente Procura della Repubblica.

Detto certificato deve essere di data non anteriore a mesi sei da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

f) per il candidato di sesso maschile, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo conforme alle vigenti disposizioni, attestante il servizio militare eventualmente prestato o le dispense ottenute.

Colui che sia stato sottoposto a visita di leva e non ancora avviato alle armi deve produrre un certificato in bollo conforme alle vigenti disposizioni, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, attestante l'esito di leva, nonché la presunta data di avvio alle armi.

Colui che sia stato sottoposto a visita di leva e sia stato dichiarato riformato o rivedibile deve produrre un certificato dell'esito di leva, in bollo conforme alle vigenti disposizioni, rilasciato dal Sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva ovvero rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal Comandante del porto.

Colui che non sia stato sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, deve produrre un certificato, in bollo conforme alle vigenti disposizioni, rilasciato dal Sindaco del Comune ovvero dalla Capitaneria di Porto, attestante l'iscrizione nelle liste di leva.

Per colui che stia prestando servizio militare, lo stato di servizio o il foglio matricolare possono essere sostituiti da una dichiarazione, in bollo conforme alle vigenti disposizioni, rilasciato dal Comando da cui dipende, dalla quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

La copia dello stato di servizio, del foglio matricolare o l'esito di leva, non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Il certificato di iscrizione nelle liste di leva e quello di esito di leva debbono essere di data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

g) Una dichiarazione del candidato, in bollo, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con firma autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, dalla quale risulti che il medesimo non è stato collocato a riposo né ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, né ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

2. L'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego verrà effettuato dal medico competente, nominato dall'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie per effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale provvederà ad attestare la sussistenza - o meno - di specifica idoneità lavorativa, avuto riguardo alle mansioni del funzionario. A tal fine, pertanto, il candidato dovrà presentarsi, per la relativa visita medica, nel giorno, luogo ed ora che verranno comunicati dall'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Il candidato dovrà, inoltre, presentarsi alla suddetta visita già munito dei sottospecificati esami clinici, da far eseguire presso le apposite strutture sanitarie:

a. Elettrocardiogramma;

b. radiografia standard del torace;

c. esame del sangue comprensivo di:
   - emocromo con formula
   - funzionalità epatica
   - gruppo sanguigno
   - test previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il candidato dovrà altresì, essere munito del tesserino con le annotazioni relative alla profilassi antitetanica onde consentire al medico di valutarne la copertura. Il candidato che non si presenti senza giustificato motivo, nella data prefissata per l'effettuazione della visita medica secondo le modalità prestabilite, verrà escluso dall'assunzione.

3. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza o dall'autorità di Pubblica sicurezza.

4. Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente avviso di assunzione.

5. Il candidato che non presenti i documenti prescritti dal presente articolo nel termine previsto dal comma 1 sarà dichiarato decaduto dall'assunzione in ruolo.

Art. 15

1. Il vincitore sarà assunto ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 42/1996 con le mansioni della qualifica funzionale di funzionario profilo professionale amministrativo-economico mediante stipula del contratto individuale di lavoro.

2. Si dichiarerà decaduto il candidato vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno prefissato.

3. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

Art. 16

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e della deliberazione della Giunta regionale n. 3795 del 19 dicembre 1997, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, titolare del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento è il Presidente del suddetto Ente.

Art. 17

L'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

IL PRESIDENTE: Sergio Barbarino

All'Ente Parco Naturale
Delle Prealpi Giulie
via Roma
33010 RESIA (UD)

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per titoli ed esami relativa all'assunzione ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 42/1996, di una unità nella qualifica funzionale di funzionario profilo professionale amministrativo-economico.

Il/La sottoscritto/a . . . .
(nell'ordine: cognome, nome, event. cognome da coniugata)

codice fiscale . . . .

presa visione dell'avviso di assunzione, chiede di essere ammesso/a al concorso per l'assunzione di 1 unità nella qualifica funzionale di funzionario, profilo professionale amministrativo-economico.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) di essere nato/a . . . .
(Comune e Provincia)

il . . . .

2) di essere residente a . . . .
(Comune e Provincia)

in via . . . . n. . . . .

3) di essere cittadino/a italiano/a;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . .

In caso negativo indicare i motivi della mancata iscrizione:

. . . .

. . . .

5) di non aver mai riportato condanne penali.

In caso di condanna, indicare la data della sentenza, l'autorità che l'ha emessa e il reato commesso.
La dichiarazione va resa anche per condanne condonate.
Vanno inoltre indicati i procedimenti penali cui si sia stati sottoposti e per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale.

. . . .

6) di non avere pendenze penali a proprio carico.

In caso di procedimenti penali in corso essi dovranno essere specificatamente dichiarati (citare gli estremi del procedimento nonché il reato per cui si procede)

. . . .

. . . .

7) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . .
conseguito con il punteggio di . . . .

Nel caso di diploma equipollente conseguito all'estero indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza.

8) (se di sesso maschile) di trovarsi attualmente nella seguente posizione nei riguardi delle disposizioni di legge sul reclutamento militare: . . . .

. . . .

9) di non essere incorso/a nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza ai sensi della lettera d) dell'articolo 127 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, da precedente impiego presso pubblica amministrazione;

10) di non essere stato/a collocato/a a riposo né ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, né ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

11) di aver prestato i seguenti servizi senza demerito alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione:

Amministrazione periodo qualifica o livello

. . . .

. . . .

. . . .

12) di aver superato i seguenti esami professionali di stato e/o corsi universitari post-lauream con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso:

. . . .

. . . .

. . . .

Il candidato deve elencare in modo puntuale ed esaustivo i titoli posseduti, in quanto non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli indicati nel presente modulo.

Si impegna inoltre:

- a comunicare all'Ente Parco le eventuali pendenze penali sopravvenienti a proprio carico successivamente alla data della presente domanda;
- a raggiungere, in caso di assunzione la destinazione stabilita in Resia (UD).

Il sottoscritto allega alla presente domanda la documentazione o la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, comprovante il possesso dei seguenti titoli:

. . . .

. . . .

. . . .

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente recapito:

Destinatario . . . .

(Cognome e nome)

via . . . . n. civico . . . .

Frazione/comune . . . . c.a.p. . . . .

Provincia . . . . n. tel. . . . .

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente Parco non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . .

Firma del/la candidato/a

. . . .

Allegato A

Qualifica funzionale: funzionario.

Profilo professionale: amministrativo-economico.

Descrizione delle mansioni

Nel campo delle discipline giuridiche, amministrative, finanziarie e tributarie svolge, ai sensi dell'articolo 16, legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, anche con compiti di carattere organizzativo e di coordinamento, attività di studio, analisi, ricerca e documentazione nel campo del diritto, applicandone i risultati all'attività amministrativa propria del settore in cui opera e curando, nei limiti della propria competenza, la conformità di essa alla normativa vigente.

Collabora alla raccolta ed elaborazione degli elementi per la formazione dei bilanci annuali e pluriennali; provvede al controllo finanziario ed amministrativo-contabile sulla spesa.

Collabora alla predisposizione dei piani annuali e pluriennali dell'Ente.

Cura l'istruttoria degli affari contenziosi dell'Ente. Cura altresì l'istruttoria dell'attività contrattuale.

Svolge l'attività di analisi e studio delle strutture organizzative e delle procedure operative, curando, nell'ambito delle direttive ricevute, l'attuazione di nuovi sistemi organizzativi e procedurali.

A fronte di particolari esigenze, può essere incaricato di svolgere attività nel settore dell'informazione e delle pubbliche relazioni anche con eventuale attività di traduzione.

Può svolgere attività di verbalizzazione.

Titoli di studio ed elaborazioni richiesti

Diploma di laurea in:

a) economia aziendale;

b) economia e commercio;

c) economia delle politiche amministrazioni e delle istituzioni internazionali;

d) giurisprudenza;

e) scienze politiche;

f) scienze dell'amministrazione;

g) scienze statistiche ed economiche;

ovvero lauree equipollenti.

Patente di tipo B.

Prove d'esame

Prove scritte

1. Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2. Diritto tributario, amministrazione del patrimonio e contabilità pubblica ed in particolare quella degli enti strumentali della Regione.

Colloquio vertente su:

a) le materie delle prove scritte;

b) diritto privato;

c) diritto e legislazione ambientale e forestale;

d) elementi di diritto del lavoro;

e) elementi di informatica.